

La gestione della giustizia sportiva nella pallavolo

di

Federico Callegaro

- Giudice Unico (Fipav) – Verona -

- Cultore di Istituzioni di Diritto Commerciale (Università di Verona) -

A mia figlia Martina che condivide con me la passione per la Pallavolo

INDICE

L'evoluzione del concetto di Giustizia Sportiva nell'ultimo decennio	Pag.	5
Il Criterio Interpretativo	Pag.	14
Gli Organi Giurisdizionali	Pag.	15
La Corte Federale	Pag.	15
La Commissione d'Appello Federale	Pag.	17
La Commissione Giudicante Nazionale	Pag.	17
La Commissione Tesseramento Atleti	Pag.	18
Il Giudice Unico Federale	Pag.	18

I Procedimenti

Disposizioni comuni	Pag.	23
I provvedimenti cautelari	Pag.	29
Obbligo di trasmissione degli atti e comunicazioni alla Procura Federale	Pag.	33
Astensione e Ricusazione	Pag.	34

Le Sanzioni disciplinari

Le singole sanzioni	Pag.	36
L'applicazione delle sanzioni – le Circostanze	Pag.	40
Il Concorso e la valutazione delle Circostanze	Pag.	43
Responsabilità degli associati e dei tesserati	Pag.	43
Recidiva	Pag.	45
Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico degli atleti e degli allenatori	Pag.	46

L'esecuzione delle Sanzioni

Multa	Pag.	49
Squalifica degli atleti e degli allenatori	Pag.	50
Sospensione a tempo determinato	Pag.	52
Penalizzazione – perdita della gara – retrocessione	Pag.	52

Squalifica del campo – obbligo di disputare gare a porte chiuse Pag. 52

Commutazione della sanzione Pag. 53

I Procedimenti

Il Giudizio dinanzi al Giudice Unico Pag. 54

La Commissione Giudicante Nazionale Pag. 57

La Corte Federale Pag. 61

La Commissione Tesseramento Atleti Pag. 62

Il Procedimento contenzioso Pag. 63

Il Procedimento d’Impugnazione

L’impugnazione Ordinaria Pag. 67

L’Appello d’urgenza Pag. 72

La Revisione Pag. 74

Provvedimenti di Clemenza e Riabilitazione – Prescrizione

L’Amnistia Pag. 76

L’Indulto Pag. 77

La Grazia Pag. 77

La Riabilitazione Pag. 78

La Prescrizione Pag. 79

Il Procedimento Arbitrale

Principi generali Pag. 81

Costituzione del Collegio Arbitrale e Decisione Pag. 82

La Tutela dei Tesserati

L’importanza di una corretta ed adeguata tutela Pag. 85

La Privacy Pag. 87

L'evoluzione del concetto di Giustizia Sportiva nell'ultimo decennio

Già con l'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91¹, veniva riconosciuta ed attribuita un'autonomia tecnica e di gestione alle Federazioni Sportive Nazionali, discendendo da ciò²:

- (i) il potere di emanare norme interne per l'ordinata acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche;
- (ii) come l'osservanza, o meno, di dette norme, pur rilevando nell'ambito dell'ordinamento sportivo, restava *assolutamente irrilevante* nell'ambito dell'ordinamento dello Stato;
- (iii) che le eventuali controversie relative a provvedimenti emessi in attuazione di tali norme: a) presentano interesse per l'ordinamento statale, b) restano estranee alla giurisdizione dello Stato e, viceversa, c) risultano affidate alla composizione da parte di specifici organi previsti dai singoli Ordinamenti Federali. A tale proposito veniva richiamato come³: “... *le norme contenute nei regolamenti federali sono norme che, nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione, non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine a dette controversie, né sotto il profilo dell'istituzione di una giurisdizione speciale, né sotto quello dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale dell'azione giudiziaria, l'una e l'altra potendo essere disciplinate soltanto per legge, ma possono eventualmente introdurre solo una questione di competenza – ove con le indicate disposizioni si voglia ritenere rimessa la controversia ad un giudizio arbitrale – come tale non proponibile in sede di regolamento della giurisdizione*”. La Corte di Cassazione⁴, nel rilevare come “*Rilevante è invece la “norma” federale che prevede che i componenti del collegio arbitrale, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, assumono la qualifica di dirigenti federali, con la conseguente soggezione ai poteri disciplinari della federazione, che può disporre l'inibizione permanente o temporanea a nomine successive, in caso di regole di correttezza*”, sottolinea come “... *la “norma” dimostra che le parti hanno accettato che gli arbitri assumano la qualità di organi della federazione, confermando il rilievo esclusivamente interno all'ordinamento sportivo degli atti dagli stessi compiuti*”, ed afferma che “*L'autonomia negoziale delle parti è quindi pienamente salvaguardata, perché esclusivamente alla loro volontà è rimessa l'attribuzione agli arbitri e*

¹ “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, in G.U., 27 marzo 1981, n. 86.

² Come rilevava la stessa Suprema Corte (Sezioni Unite, 29 settembre 1997, n. 9550).

³ Cass. Civ., Sezioni Unite, 21 luglio 1998, n. 7132, con riferimento a precedente pronuncia del 1° marzo 1983.

⁴ Sezione I, sentenza n. 12728 del 17 novembre 1999 (avuto riguardo alle norme della Federazione Italiana Pallacanestro)

agli organi federali coinvolti nel procedimento arbitrale del potere di valutare le domande di arbitrato e di ratificare il lodo, una volta controllato che non ecceda dai poteri conferiti agli arbitri dalle parti e non sia il risultato di atti o comportamenti contrari a “norme” federali inderogabili”.

Sempre tale provvedimento legislativo, in un’ottica di riconoscimento della menzionata autonomia, dispone:

- ai rapporti di lavoro subordinato sportivo, instaurati ai sensi della Legge, non si applicano le previsioni dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), avuto riguardo alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali;
- l’affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo comportando, tale revoca, l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. Il ricorso, avverso le decisioni in tal senso prese dalla federazione sportiva, potranno essere impugnate avanti la giunta esecutiva del CONI, la quale dovrà pronunciare nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso⁵.

Diversa, in tale contesto, appare la connotazione della figura del “procuratore sportivo” il quale opera in ambito federale avuto riguardo al suo porsi, nella veste di mandatario, quale controparte delle società sportive. Una questione, decisa dal Consiglio di Stato⁶ relativamente alla disciplina che la FIGC aveva emanato in merito, consente di delineare l’ambito di competenza della giustizia sportiva attraverso i limiti posti – dalla Giurisprudenza Ordinaria - alla normazione da parte delle Federazioni sportive; la pronuncia si muove attraverso il seguente sillogismo:

- (i) la Costituzione garantisce la libertà della scelta del tipo di lavoro, con l’unico limite del conseguimento delle abilitazioni legislativamente regolamentate con un esame di Stato;
- (ii) la Corte Costituzionale ha affermato che rientra nella competenza statale l’istituzione di albi professionali e la disciplina degli organi e collegi professionali. Avuto riguardo all’ambito sportivo, è il caso di richiamare all’attenzione come la Corte di Giustizia⁷, ha avuto modo di precisare che: (a) la semplice circostanza che un’associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell’art. 2 del Trattato, (b) le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applicano anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare

⁵ E’ stato precisato come il provvedimento di affiliazione delle società sportive vada inquadrato nell’ambito delle “ammissioni” amministrative, in quanto determina l’acquisizione di un simile stato che postula il potere delle federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle proprie organizzazioni trattandosi, di conseguenza, di un provvedimento adottato dalla Federazione nell’esplicazione di un potere pubblicistico, di fronte al quale sono configurabili interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili davanti al giudice amministrativo, per la loro incidenza sullo stato dell’associato e sulle facoltà ad esso connesse. Tale natura viene, quindi, attribuita dal giudice anche alla revoca dell’affiliazione, che si concreta nella espulsione delle società affiliate dall’ordinamento sportivo, ove si verificano circostanze tali da renderne la sopravvivenza inconciliabile con le finalità di quest’ultimo.

⁶ Sez. VI, decisione del 14 aprile 1998, n. 473.

- collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi, (c) le attività sportive e, in particolare, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale possono comportare la prestazione di servizi diversi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 59 del Trattato, anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono;
- (iii) nel caso di specie un "mero atto di normazione interna dell'ordinamento sportivo" avrebbe istituito un ordinamento professionale, invadendo le competenze statali in materia le quali, in ogni caso, non potrebbero essere superabili neppure dalla specialità di tale professione tale da giustificare la rilevanza soltanto nell'ambito dell'ordinamento sportivo⁸;
- (iv) i regolamenti emanati dalle Federazioni hanno valenza interna e non possono disciplinare, così come vincolare, soggetti estranei al relativo ordinamento;
- (v) l'autonomia codicistica contrattuale riconosce ai soggetti dell'ordinamento ampia libertà di scegliere non solo la forma del contratto, ma anche l'altro contraente. Possono derogarsi tali principi, prosegue il Consiglio di Stato, solo con riguardo a soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, mentre sono illegittime disposizioni emanate dalle federazioni che interdicano a soggetti estranei all'ordinamento medesimo la stipulazione di contratti, vincolandone oltretutto la forma;
- (vi) in particolare le norme in parola verrebbero ad investire – ed in tal senso contrasterebbero le primarie norme codicistiche – aspetti dell'attività negoziale, quale lo sfruttamento del nome e dell'immagine del calciatore a fini commerciali, senza alcuna rilevanza per l'ordinamento calcistico. E' proprio tale ultimo, riterrei principalmente, – che costituisce l'elemento di esclusione della competenza sportiva regolamentare, e quindi di giustizia, il quale esce dall'ambito della regolamentazione, applicazione e "governo giurisdizionale" pertinente il funzionamento delle federazioni sotto l'aspetto tecnico – amministrativo e l'esercizio dello "sport controllato".

⁷ Sentenza 11 aprile 2001, (procedimenti riuniti C-51/96 e C-191/97).

⁸ Già prima della nuova novellazione del 2003, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Lodo Arbitrale del 22 maggio 2003, Volley Calabria Srl / F.I.P.A.V.) aveva osservato come: "*L'espressa abolizione della qualità di "organi" del CONI e l'espressa attribuzione alle federazioni della personalità giuridica di diritto privato, con il correlativo rinvio al codice civile, impongono una ricostruzione delle attività federali improntata ad un'espansione della sfera privatistica rispetto all'aspetto previgente. Non si può cioè pensare di mantenere negli stessi termini di prima della riforma l'identificazione della natura pubblicistica o privatistica degli atti federali*", chiarendo, inoltre, che: "*Va d'altronde ricordato che il permanere dei controlli del CONI sulle federazioni – espressamente richiamato dalla FIPAV a sostegno della tesi sostenuta – non è di per sé particolarmente significativo, in quanto l'ordinamento statale conosce numerosi esempi di vigilanza o controllo pubblico sulle attività di soggetti privati senza che ciò, sotto il profilo ontologico, valga ad attrarre questi soggetti nell'orbita del "pubblico" e a rendere "amministrativi" in senso stretto i loro atti*". Il Consiglio di Stato (sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268) ha precisato come l'arbitrato libero od irritale non si sostituisce alla giustizia resa dagli organi giudiziari dello Stato, ma sfocia in un atto – il lodo – avente carattere sostanziale di provvedimento amministrativo negoziale, benché emesso con le forme e con le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, espressivo della volontà ultima dell'ordinamento sportivo, conseguente all'esaurimento dei vari gradi interni di gravame e, pertanto, ove incidente su interessi legittimi, è soggetto all'ordinario giudizio di legittimità del giudice amministrativo; la pronuncia richiama, inoltre, una precedente del medesimo Organo (sez. V, n. 3655/03) con la quale era stato affermato che in caso di controversie devolute al giudice amministrativo, oggetto del giudizio arbitrale possono essere solo quelle che, per loro natura, se proposte innanzi al giudice amministrativo, potrebbero essere apprezzate nella loro intrinseca portata sostanziale, ovvero le controversie di natura esclusivamente patrimoniale, poste a valle di quelle attinenti al corretto esercizio del potere pubblicistico di conformazione delle situazioni soggettive dei privati

L'analisi delle problematiche afferenti l'amministrazione della giustizia sportiva nell'ambito della pallavolo, non può prescindere dal considerare quanto previsto dalla Legge 17 Ottobre 2003, n. 280⁹, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto - legge 19 agosto 2003, n. 220 "*recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*" i cui elementi principali si richiamano di seguito (fin d'ora riservandosi ogni approfondimento nel prosieguo, in sede di analisi dei singoli aspetti siano essi sostanziali ovvero procedurali):

- viene riconosciuta e favorita l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ancora in epoca precedente veniva precisato¹⁰ come detta autonomia vada esercitata nei suoi termini propri, logici e lessicali, manifestandosi cioè in precetti che direttamente o indirettamente provengono dagli stessi soggetti che ne sono i destinatari rimanendo, infine, di spettanza dell'interprete verificare con particolare rigore il collegamento funzionale e logico dei precetti dettati, con gli interessi fondamentali che la tutela autonomistica dello sport vuole perseguire;
- il principio di autonomia costituisce la base dei rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica*, fatti salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive¹¹ connesse con l'ordinamento sportivo;
- tale autonomia viene riservata all'ordinamento sportivo per la disciplina delle questioni aventi ad oggetto¹²: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di *garantire* il corretto svolgimento delle attività sportive¹³, b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive¹⁴. L'art. 20 dello Statuto FIPAV, in applicazione a tale principio, dispone:

⁹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre 2003.

¹⁰ Consiglio di Stato, Sentenza 14 aprile 1998, cit.

¹¹ L'attrazione di competenza verso la magistratura ordinaria, come visto sopra, poggia principalmente proprio sulla configurabilità, quanto all'oggetto delle singole fattispecie, di una situazione giuridica soggettiva.

¹² Il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 5025/04, del 2 luglio 2004) nel rilevare come: "*Nel testo dell'originario D.L. n. 220/2003 rientrano tra le questioni riservate all'ordinamento sportivo l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati ... e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti*", puntualizza che: "*La soppressione delle due categorie, in sede di conversione del D.L., costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l'ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti, come nel caso di specie, l'affiliazione delle società alle federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni. Del resto, una assoluta riserva all'ordinamento sportivo anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi, sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24 della Costituzione*".

¹³ La Corte Costituzionale (Sentenza n. 244/1984), ha avuto modo di dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avuto riguardo ad un'impugnativa rivolta al fine di censurare le norme del Regolamento F.I.G.C., in quanto quest'ultimo è un atto non avente forza di legge e, perciò, non risulta soggetto al sindacato della Corte Costituzionale.

¹⁴ La stessa giurisprudenza di legittimità (C. Cass. Sezioni Unite, 23 marzo 2004, n. 5775) nel richiamare come: "*La "giustizia sportiva" si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi*", individua quattro situazioni di tutela:

“1. I provvedimenti adottati dagli organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti inquadrati nella Federazione.

2. Gli associati ed i tesserati si impegnano a non adire Autorità o soggetti diversi dagli organi di giustizia federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della FIPAV.

3. La Giunta Esecutiva può concedere la deroga all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma per particolari e giustificati motivi.

4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.

5. La Giunta Esecutiva deve pronunciarsi sulla richiesta di deroga entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'omissione della pronuncia entro detto termine determina, automaticamente, la deroga all'osservanza del divieto di cui al precedente comma 2.

Della pronuncia deve essere data tempestiva comunicazione al richiedente.

6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale”.

Si osserva:

-
- (a) osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni le cui regole, quali espressione dell'autonomia normativa interna, “non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale”;
 - (b) questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo;
 - (c) attività che le federazioni sportive nazionali devono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni e del Cio;
 - (d) rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.

La stessa Corte di legittimità (sentenza n. 18919 del 28 settembre 2005 (in materia di ordinamento Federazione Giuoco Calcio):

- nel richiamare come già in precedenza (sentenza n. 4351/1993) aveva chiarito la natura negoziale del “vincolo di giustizia”, costituente un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia ritenuta genericamente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte;
- sottolinea come, con l'entrata in vigore del d.l. 220/2003, il vincolo sportivo, già operante in forza di delle clausole inserite negli statuti federali, viene a ripetere la propria legittimità da una fonte legislativa;
- ritiene manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 24 e 102 della Carta, quanto alle norme che prevedono il vincolo di giustizia anche nella ipotesi in cui si ritenga che da tale vincolo scaturisca una clausola arbitrale per arbitrato irritale. A supporto della propria valutazione la Corte, premettendo che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 19 (concernente la tutela della libertà associativa) nonché nell'art. 2 (relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo), rileva come il vincolo di giustizia non comporta qualunque forma di tutela, in quanto proprio l'ordinamento prevede un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irritale, che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (richiamando quanto dalla Cassazione già precisato con sentenza 127/1977);
- precisa come anche l'arbitrato irritale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità delle giurisdizione (in tal senso rinviano a quanto puntualizzato dalla Corte Costituzionale – pronuncia 488/1991 – con la quale è stato sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.)

Il Tar Lazio (sez. 3°, sentenza 15 luglio 2004), nell'ambito di un ricorso presentato da due “abbonati sostenitori” di una società di calcio dichiaratisi danneggiati dalla mancata ammissione della loro squadra al campionato superiore, ha inquadrato la loro posizione ad un livello ancora meno meritevole di tutela chiarendo come “... giacchè le norme impugnate concernono il sistema dei ricorsi interni, necessariamente prodromici all'adizione di questo Giudice a' sensi dell'art. 3, c. 1 del DL 220/2003, dei soggetti affiliati all'intimata FIGC e non tocca la loro sfera giuridica

- viene configurato “onere” quello in capo alle società, associazioni, affiliati e tesserati di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive, di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo¹⁵;
- viene attribuita alla competenza del Giudice Amministrativo, esauriti i gradi della giustizia sportiva (con esclusione dei rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, che resta attribuita alla magistratura ordinaria) ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo¹⁶. In tale contesto il Tar del Lazio è competente, in via esclusiva, per l'emanazione di misure cautelari;
- è stabilita la rilevanza d'ufficio delle questioni di competenza di cui al capoverso che precede.

Una considerazione va fatta, anche se limitatamente, all'Ordinamento Comunitario considerato che lo stesso Trattato di Amsterdam sottolinea “l'importanza sociale dello sport e in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone”. In tale contesto appare opportuno richiamare quanto contenuto nella Relazione al Consiglio Europeo¹⁷:

- la Comunità, i suoi Stati membri e il movimento sportivo devono riaffermare e rafforzare la funzione educativa e sociale dello sport;
- risulta prioritario valorizzare il ruolo educativo dello sport;
- le autorità competenti devono intensificare la loro collaborazione per impedire la violenza che, talvolta, si sviluppa in occasione di manifestazioni sportive;
- avuto riguardo al fenomeno del doping vengono richiamate le tre direzioni verso le quali sono orientate le azioni intraprese dalla Commissione: (i) adire il Gruppo europeo di etica, (ii) collaborare con il movimento olimpico

personale di soggetti dell'ordinamento generale, onde, allo stato, essi hanno solo un interesse semplice, non diverso o distinto dalla restante collettività alla permanenza nel campionato di calcio di serie ...”.

¹⁵ La C. Cass. (sez. lav., 1° agosto 2003, n. 11751) sottolinea come: “Nell'ordinamento sportivo con il tesseramento e l'affiliazione gli atleti e le società diventano titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti di detto ordinamento e vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello statuto e del regolamento delle rispettive federazioni, accettando anche che, in caso di violazione di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti riguardanti l'esercizio dell'attività agonistica vengono accertati e giudicati dagli organi della giustizia sportiva”, proseguendo “La collocazione degli atleti e della società all'interno dell'assetto organizzativo delle Federazioni (a seguito del tesseramento e dell'affiliazione) e la contestuale loro soggezione agli organi della giustizia sportiva non importano per coloro che sono divenuti soggetti dell'ordinamento sportivo una rinuncia definitiva ed assoluta ad adire il giudice statale nei casi di lesione dei loro diritti (o interessi legittimi) connessi all'esercizio dell'attività agonistica”.

¹⁶ Si osserva che già la C. Cass. (S.U.. 26 ottobre 1989, n. 4399) aveva osservato come: “I regolamenti che riguardano l'organizzazione delle Federazioni disciplinano, tra l'altro, le condizioni di ammissione dei vari soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività sportiva, dagli atleti alle imprese interessate alle sponsorizzazioni. Il riscontro dell'esistenza delle dette condizioni nel singolo caso dà luogo alla pronuncia di tipici atti amministrativi (definiti dalla dottrina “di ammissione”) i quali, per essere legati ... all'esercizio di un potere sicuramente discrezionale quanto alla valutazione dell'idoneità del soggetto rispetto ai fini che sono propri dell'organizzazione sportiva, possono dar luogo soltanto alla lesione di interessi legittimi”.

¹⁷ 51999DC0644.

per creare l’Agenzia mondiale contro il doping e assicurarsi che essa lavori in condizioni di indipendenza e di trasparenza, (iii) mobilitare gli strumenti comunitari allo scopo di completare e rafforzare le azioni già condotte dagli Stati membri nei settori della ricerca, della pubblica sanità, dell’istruzione e della gioventù. In tale contesto è il caso di richiamare una Risoluzione del Parlamento Europeo¹⁸ la quale, tra le altre, (i) chiede alla Commissione di presentare, conformemente al mandato affidatole dal Consiglio europeo di Vienna, delle proposte destinate ad attuare una politica di sanità pubblica armonizzata in materia di lotta contro il doping e una cooperazione a livello della ricerca, della prevenzione, dell’informazione, del monitoraggio medico degli sportivi, del controllo della distribuzione e della circolazione dei prodotti dopanti, della repressione dei produttori e dei distributori di prodotti dopanti proibiti, (ii) invita gli Stati membri ad adottare disposizioni coordinate per aumentare il numero dei controlli al di fuori delle gare e affinché le federazioni nazionali assumano le loro responsabilità in materia di sanzioni da applicare agli sportivi risultati positivi al controllo (aspetto, quest’ultimo, che assume particolare rilievo quanto alla materia del presente elaborato);

- (e) chiarire la struttura giuridica dello sport. In particolare viene precisato come: *“se il Trattato non contiene disposizioni specifiche allo sport, la Comunità deve tuttavia vegliare affinché le iniziative delle pubbliche autorità nazionali o delle organizzazioni sportive siano conformi al diritto comunitario, ivi compreso il diritto della concorrenza e rispettino i principi del mercato interno ”*;
- (f) viene espressa la necessità di un nuovo approccio dei problemi sportivi sia a livello dell’Unione europea, sia a quello degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell’autonomia delle organizzazioni sportive;
- (g) le autorità pubbliche nazionali dovrebbero intraprendere un’azione di chiarimento delle regole di diritto al fine di salvaguardare la funzione sociale dello sport;
- (h) il chiarimento di una struttura giuridica richiede anche da parte delle federazioni uno sforzo di precisazione delle loro missioni e dei loro statuti.

La stessa Costituzione Europea, all’art. III-182, secondo comma, lettera g), precisa come l’azione dell’Unione sia intesa: *“a sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l’imparzialità nelle competizioni e la cooperazione tra gli organismi sportivi e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi”*. Già nel Trattato di Amsterdam, con il quale veniva emendato il Trattato dell’Unione Europea, l’art. 29 così recitava: *“The Conference emphasises the social significance of sport, in particular its role in forging*

¹⁸ Del 17 dicembre 1998, in GU.CE. n. C 98/291 del 9 aprile 1999.

identity and bringing people together. The Conference therefore calls on the bodies of European Union to listen to sports associations when important questions affecting sport are the issue. In this connection, special consideration should be given to the particular characteristics of amateur sport”.

In occasione del XII Forum Europeo dello Sport, tenutosi a Verona in date 22 – 22 novembre 2003, il Gruppo di Lavoro “Ruolo dello sport europeo nel contesto internazionale”, formulava, tra altre, le seguenti conclusioni:

- i partecipanti riconoscono che “....., lo sport europeo è tormentato da una serie di gravi problemi: il doping, la tendenza sempre più accentuata ad un approccio che vede il “denaro al primo posto”, la violenza, il vandalismo, il razzismo, ecc. Questi fenomeni, che indeboliscono lo sport, vanno combattuti senza compromessi, lotta che assume dimensione internazionale poiché si tratta di problemi di ordine internazionale;
- i partecipanti sono del parere che la lotta al doping andrebbe rafforzata ed esprimono il convincimento che il Codice unico contro il doping (WADA) possa contribuire all’efficacia della lotta al doping a livello internazionale;
- l’inserimento dello sport nel Trattato indubbiamente giustificerebbe l’attribuzione allo sport di un più alto profilo nel contesto dei rapporti esterni e aprirebbe la strada ad iniziative da realizzare di concerto con partner sportivi quali il Comitato olimpico internazionale e altre organizzazioni internazionali che già fanno un uso positivo dello sport nelle loro iniziative¹⁹.

Avuto riguardo ad altra disciplina sportiva, quale ulteriore esempio di intervento comunitario, si riporta la decisione della Corte di Giustizia²⁰ con la quale veniva dichiarata l’inadempienza della Repubblica Italiana agli obblighi ad essa incombenti relativamente ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, stante il mantenimento in vigore della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge quadro per la professione di maestro di sci²¹ e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Nei termini e limiti che qui rilevano, inoltre, sono da tenere in considerazione anche le previsioni del *Code of Conduct*, adottato dal Board of Administration della FIVB ai sensi dell’art. 2.4.2.2 della FIVB Constitution.

¹⁹ Elementi tutti che, inoltre, consentirebbero agli Organi Comunitari di intervenire, non solo a livello di indirizzo, direttamente nella regolamentazione di settore.

²⁰ Quarta Sezione, Sentenza del 16 maggio 2002, causa C-142/01.

²¹ Proprio in relazione a tale attività la Corte Costituzionale è intervenuta (Sentenza n. 360/1991), con la quale:

- nel chiarire come “l’opportunità di assicurare standard minimi di bagaglio tecnico - culturale e condizioni basilari inderogabili per l’accesso ad attività di larga diffusione, sussiste tanto più per lo sport dello sci, nel quale tra l’altro, la possibile pratica agonistica richiede una spiccata capacità, da parte dei maestri, di selezionare le attitudini degli allievi”;
- precisa come “non è perciò irragionevole, arbitrario o pretestuoso, in quanto rientra nei limiti necessari per soddisfare detto interesse e risponde ad un criterio di adeguatezza, che si impongano anche, le materie d’insegnamento dei corsi per l’abilitazione all’insegnamento di detta professione”.

In tale caso, ancorchè indirettamente, viene confermata la legittimità dell’ordinamento statale ad intervenire in un ambito che spiega effetti anche in un contesto sportivo.

Preliminarmente è il caso di considerare come il documento, al di là del significato che *prima facie* potrebbe essergli attribuito (domesticamente) è da considerarsi un costrutto di vere e proprie disposizioni applicabili ai vari destinatari e non un mero insieme di “indirizzi comportamentali”²². In particolare si richiamano le seguenti previsioni:

- (i) nel preambolo , tra altri, si indicano (n. 8) quali membri della FIVB le Leghe Nazionali, i club, i vari team ed i rispettivi manager, i giocatori, gli allenatori e gli arbitri;
- (ii) tutti i membri sono soggetti alle norme contenute nella FIVB Constitution, nel Code of Conduct, nelle varie Regulations nonché alle decisioni assunte dalla Istituzioni della FIVB stessa, come espressamente previsto, “*must follow strictly*”. Se da un lato detto ultimo inciso risulta determinato dall’esigenza di uniformare ed omogeneizzare in un ambito di necessaria globalizzazione i comportamenti in ambito internazionale, dall’altro si viene a puntualizzare come la Federazione Internazionale Mondiale assuma la veste non solo di coordinatrice del movimento ma, in ultima analisi, anche di supremo legislatore ed interprete delle disposizioni non solo di gioco ed infine, come meglio si avrà modo di notare, ente legittimato ad assumere decisioni che spiegano diretto effetto nei confronti dei vari suoi componenti compresi anche quelli dianzi menzionati;
- (iii) l’ignoranza delle disposizioni del Code, nonché delle *Regulations* non può essere adotta dagli interessati quale scusante;
- (iv) la violazione da parte di un membro di tali disposizioni è soggetta alle sanzioni disciplinari che gli Organi competenti della FIVB verranno ad irrogare;
- (v) le singole Federazioni Nazionali sono responsabili, anche in applicazione del principio di responsabilità presunta (oggettiva), relativamente ai comportamenti illegittimi (*offences*) tenuti dai vari soggetti affiliati, tesserati, etc. (ivi compresi atleti, allenatori ed arbitri);
- (vi) le Federazioni Nazionali, le rispettive leghe, club e team, nonché gli organizzatori di competizioni, sono solidalmente responsabili per i comportamenti illegittimi e per le intemperanze commesse dai loro tifosi;
- (vii) in materia di mancato rispetto della regolamentazione sul tesseramento, possono essere irrogate sanzioni sia nei confronti della Federazione di “destinazione”, su base pecuniaria – fino a USD 20.000 -, sia del club, il quale può vedersi sospesa la propria attività a livello internazionale per un periodo di un anno. Quanto all’atleta interessato, in particolare, potrà venire sospeso, in caso di mancato rispetto di rientro alla scadenza del periodo di

²² In ambito civilistico un parallelismo può essere ritrovato nel Codice di Comportamento delle Società quotate alla Borsa Italiana, al Codice di Comportamento per le Società di Gestione del Risparmio (nelle varie versioni, Abi, Assogestioni, etc., il quale una volta adottato diviene “norma interna” avente valenza esterna quanto alla qualificazione del comportamento del soggetto finanziario, il Code of Conduct emanato dalla FSA Inglese – che come noto è venuto a sostituire quello, precedente, della Bank of England).

trasferimento, fino al suo “rientro” nella Federazione di origine (provvedimento che spiega effetto direttamente nei confronti dell’interessato);

- (viii) ai fini che qui rilevano è da tenere in considerazione il contenuto della Rule 7.3 la quale espressamente dispone: “*All sanctions imposed by the FIVB on leagues, clubs and their leaders, team managers, players, coaches, FIVB officials and referees shall also apply on a continental and national level*”. Una simile previsione, come rilevabile dal suo dato testuale, costituisce la massima espressione dell’ingerenza decisionale, diretta, della Federazione mondiale nell’ambito territoriale anche nazionale; sotto taluni aspetti potrebbe quasi configurarsi, in tale “ristretto ambito” una sorta di rapporto gerarchico strutturale, e non di mera affiliazione, tra le varie Federazioni nazionali e la FIVB²³.

Il Criterio Interpretativo

Ai fini del presente elaborato, verranno considerati – quali linee di interpretazione -:

- a) gli indirizzi espressi dai vari competenti Organi Federali, in materia sia procedurale che sostanziale. Senza ricondurre, ciò facendo, l’Ordinamento Federale ad una struttura di *Common Law*, nel cui contesto i precedenti – meglio ove riconducibili al concetto di “consolidato” - assumono rilevanza, quanto alla migliore comprensibilità e determinazione dei termini delle disposizioni la cui violazione, in capo ai rispettivi destinatari, può comportare l’irrogazione di una sanzione, (i) nei confronti degli associati, affiliati e tesserati concorrendo ad attribuire certezza, non solo all’amministrazione della giustizia sportiva ma, soprattutto, al complesso di norme che costituiscono l’Ordinamento interno Federale Sportivo e (ii) quanto agli Organi riconducibili a quest’ultimo, anche giurisdizionali, la formazione “in divenire” di un complesso di elementi di valutazione e decisionali, volti ad assicurare l’unicità interpretativo-applicativa nell’ambito dell’esercizio della magistratura sportiva che, si rammenta, ad eccezione degli Organi Nazionali è composta da appassionati di pallavolo non sempre in possesso di una particolare e specifica preparazione giuridica nel campo, ovvero mantenuta nel tempo in ragione dell’esercizio di una professione forense, accademica o quale *in-house lawyer*;
- b) la natura arbitrale che connatura l’amministrazione della giustizia sportiva;
- c) i precedenti giurisprudenziali Federali;

²³ Considerato che si verte in materia di amministrazione delle giustizia, ancorchè sportiva, il rischio è quello di sovvertirne i principali suoi cardini costituiti dal diritto alla difesa, anche avuto riguardo alla facoltà di contribuire alla formazione degli elementi di fatto e di diritto dedotti e

- d) le decisioni del Giudice Ordinario ovvero Amministrativo, a seconda dei casi, con particolare riferimento a quelle emanate in applicazione dei principi contenuti nelle norme legislative di settore;
- e) i principi interpretativo – applicativi utilizzati, mutatis mutandis, in sede amministrativo – penale nell’ambito “Ordinario”.

Gli Organi Giurisdizionali

Gli Organi Federali che amministrano la Giustizia Sportiva, come previsto dall’art. 1 del Regolamento Giurisdizionale, sono:

- a) la Corte Federale;
- b) la Commissione d’Appello Federale;
- c) la Commissione Giudicante Nazionale;
- d) la Commissione Tesseramento Atleti;
- e) il Giudice Unico Federale;
- f) il Giudice Unico Regionale;
- g) il Giudice Unico Provinciale;
- h) la Procura Federale.

Nel Regolamento Giurisdizionale e, per quanto in esso non compreso, nello Statuto Federale, trovano disciplina sia la competenza degli organi giurisdizionali che le regole dei relativi procedimenti mentre, in materia di doping, il dettato normativo è contenuto nel Regolamento Federale Antidoping.

Come si avrà modo di rilevare più oltre, la struttura degli Organi, così come quella dei procedimenti e degli Istituti, ricalca in maniera significativa quella presente nell’Ordinamento sia civile sia penale (in particolare quest’ultimo).

La Corte Federale

I suoi membri sono nominati, annualmente, in numero di sei uno dei quali avente la carica di Presidente ed uno con funzioni di Vicepresidente; si consideri come il Regolamento, mentre da un lato prevede che uno dei “cinque

deducibili nel giudizio, alla pluralità dei gradi di quest’ultimo, alla predeterminazione dell’Organo competente a giudicare un fatto ed irrogare l’eventuale sanzione.

componenti” assuma le funzioni di Vicepresidente, dispone che il soggetto avente la carica di Presidente non rientri nel novero di questi rimanendo, comunque, qualificato “membro” della Corte ma assumendo, anche nella sostanza, una posizione distinta²⁴.

Avuto riguardo alle Sessioni dell’Organo:

- il quorum costitutivo è previsto in tre componenti da intendersi numero fisso e non “minimale” (diversamente da quanto, solitamente, previsto per gli Organi Collegiali²⁵);
- le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all’inizio della stagione agonistica, ovvero ogniquale volta se ne presenti la necessità curando, prosegue la disposizione, la presenza a rotazione di tutti i componenti²⁶;
- a presiedere ciascuna riunione è chiamato il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente (con ciò rilevandosi che il principio, d’anzi richiamato, di rotatività della partecipazione dei vari membri dell’Organo alle singole sessioni, interessa marginalmente la figura del Presidente);
- le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Le competenze attribuite alla Corte si distinguono in:

- giudizio, in unica istanza, in materia di: (i) interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché conflitti di competenza tra organi federali, (ii) validità delle Assemblee regionali e provinciali, (iii) ricorsi in materia di ricsuzione;
- giudizio di seconda istanza, in ordine alle infrazioni disciplinari commesse da coloro che ricoprono cariche federali elettive, limitatamente alle infrazioni connesse all’esercizio della loro carica;
- giudizio sull’impugnazione delle decisioni della Commissione d’Appello Federale, limitatamente a motivi di legittimità circa l’interpretazione di norme dello Statuto o dei regolamenti;
- in materia di procedimento arbitrale: (1) quanto alla nomina dell’arbitro, in caso di inattività di una parte (art. 115, comma 5°), (2) invio al Presidente del Collegio Arbitrale, non appena avuta notizia della sua nomina, degli atti a sue mani afferenti il procedimento (art. 116, comma 2°).

²⁴ Il dettato della disposizione può essere interpretato nel senso di considerare la Corte composta di 6 membri, cinque dei quali “componenti” e nel cui contesto viene eletto il Vicepresidente, e da un membro (non componente) avente la carica di Presidente.

²⁵ Diversi, comunque, da quelli riconducibili alla Magistratura Ordinaria, tantè che tale previsione ricalca, nella sostanza, le regole previste per i Collegi di quest’ultima.

²⁶ Si rimanda a quanto d’anzi considerato in merito alla distinzione, fatta dal “legislatore sportivo” tra membri dell’Organo e componenti dell’Organo.

La Commissione d'Appello Federale

Analogamente a quanto visto per la Corte Federale, anche in questo caso i membri sono nominati annualmente dal Consiglio Federale, ed è parimenti composta dal Presidente e da cinque “componenti” di cui uno con funzioni di Vice Presidente; in materia di modalità costitutive, membro chiamato a presiederla e quorum deliberativo, trovano applicazione i medesimi criteri dianzi visti per la Corte Federale.

Il Consiglio Federale, inoltre, ha la facoltà di istituire “sezioni distaccate” della Commissione d'Appello Federale, stabilendone la sede e la relativa competenza (anche avuto riferimento a più regioni, “accorpandole” a tal fine); trovano applicazione le medesime disposizioni dianzi viste per l'Organo “principale” in materia di composizione, costituzione e deliberazione (diversamente non potrebbe essere, anche nell'ottica di mantenere inalterato il necessario *continuum* nell'ambito di un unico Organo “complessivo”).

Le competenze attribuite alla Commissione si distinguono in:

- (a) giudizio in seconda istanza, fatta salva quanto di competenza di una sua “sezione staccata”, ove nominata ed insediata, e della Corte Federale, sugli appelli avverso le decisioni giurisdizionali, in qualunque materia, pronunciate in prima istanza dalla Commissione Giudicante Nazionale, dalla Commissione Tesseramento Atleti, dal Giudice Unico, in tutte le sue articolazioni, per le gare nazionali ed a concentramento;
- (b) decisioni in materia di riabilitazione.

Le competenze attribuite alla Sezione distaccata si distinguono in:

giudizio in seconda istanza, sugli appelli avverso le decisioni giurisdizionali pronunciate, in prima istanza, dal Giudice Unico Regionale e Provinciale nonché dal Giudice Unico in campo per le gare regionali e provinciali; giudizi in seconda istanza di cui sopra, limitatamente ad associati e tesserati che partecipano ai campionati indicati dal Consiglio Federale nell'ipotesi in cui, in sede di sua costituzione, le venga attribuita una competenza limitata.

La Commissione Giudicante Nazionale

Anche in questo caso trovano applicazione i medesimi criteri, già dianzi visti, in materia di: nomina, (Organo Federale che vi provvede), numero dei membri e distinzioni tra di essi, convocazione delle riunioni, quorum costitutivo e deliberativo.

Le competenze attribuite alla Commissione sono le seguenti:

- giudicare, in prima istanza, su deferimento della Procura Federale, applicando le relative sanzioni, in ordine alle infrazioni commesse da tutti gli associati e tesserati della FIPAV;
- giudicare in prima istanza in ordine a tutte le infrazioni in materia di doping, su deferimento della Procura Antidoping del CONI.

La Commissione Tesseramento Atleti

Anche in questo caso trovano applicazione i medesimi criteri, dianzi già visti, in materia di: nomina (Organo Federale che vi provvede), numero dei membri e distinzioni tra di essi, convocazione delle riunioni, quorum costitutivo e deliberativo.

In materia di competenza:

- (a) decide in prima istanza, con esclusione di quanto attribuito alla Commissione Tesseramento Atleti, in materia di tesseramento e vincolo nonché sui reclami avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento;
- (b) non può infliggere sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Federale, inoltre, ha la facoltà di istituire “sezioni distaccate” della Commissione Tesseramento Atleti con competenza territoriale o funzionale limitata, relativamente alle quali in materia di composizione, funzionamento, modalità di convocazione e relativi quorum, trova applicazione quanto previsto per “l'Organo Primario”.

La competenza, nell'ipotesi di sua limitazione territoriale, è la medesima di cui all'Organo Primario mentre, per converso, ove gli sia attribuita una competenza funzionale limitata, la stessa si spiega esclusivamente in relazione ai tesserati che partecipano ai campionati indicati, dal Consiglio Federale, in occasione della sua istituzione (ovvero anche successivamente²⁷).

Il Giudice Unico Federale

²⁷ Il tenore della disposizione non esclude che, in un'ottica di meglio operare in sede decentrata, ad una Sezione già esistente possano essere attribuita: (a) maggiore competenza funzionale ovvero / e (b) un ampliamento di operatività territoriale (si pensi all'interesse di dare seguito ad un decentramento ma non sussista un'adeguata “economicità” nell'istituire, anche solo per il momento, un'autonoma Sezione Distaccata ad hoc).

Detto Organo: (a) è monocratico, (b) viene nominato annualmente dal Consiglio Federale in uno con i sostituti (in numero massimo di 8), (c) possono essergli assegnate competenze funzionali limitate²⁸.

Con riferimento alla competenza attribuitagli, egli:

omologa²⁹, i risultati di ogni incontro che non possono essere contestati o modificati salvo che non sia stata pronunciata la revoca dell'omologazione del tesseramento, secondo quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero nell'ipotesi di irrogazione delle sanzioni disciplinari della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione "sempre che non sia intervenuta la proclamazione ufficiale del risultato finale di un campionato"³⁰. Parimenti provvede ad omologare la classifica ufficiale finale del campionato;

giudica, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare³¹. Si richiama l'attenzione sull'espresso richiamo alla *documentazione ufficiale*, quale elemento di riferimento per l'assunzione, da parte di tale organo, delle proprie decisioni potendosi peraltro, con ciò, interpretare nel senso di non escludere anche quell'insieme di conoscenze e bagaglio culturale che in ogni caso appartiene al "singolo", purché esso venga a concorrere al processo logico – analitico deduttivo, sfociante nella decisione (la quale può anche concretizzarsi con una non inflizione della sanzione³²);

infligge, al ricorra l'ipotesi, tutte le "sanzioni disciplinari" previste dall'articolo 33 con esclusione delle squalifiche (e/o delle sospensioni per periodi superiori a sei mesi) nonché della radiazione.

²⁸ Il tenore della previsione esclude che, in corso di mandato, possano essere variate, almeno in senso ampliativo, le sue competenze (restando legittima la possibilità di revocarle qualora si assista ad un anomalo, se non inadeguato, svolgimento delle sue attività dovendosi procedere, in tale caso, alla sua sostituzione –).

²⁹ In ragione della propria competenza funzionale e/o territoriale.

³⁰ Disposizioni, in uno con altre, contenute nell'art. 42 "Omologa delle gare e dei campionati" del Regolamento Gare.

³¹ Si ritiene opportuno, in tale contesto, richiamare quanto la C. Cass. (S.U.. 26 ottobre 1989, n. 4399), in un suo Provvedimento antecedente l'emanazione della L. 280/2003 ma pur comunque attuale, ha affermato: "*E se non può in ipotesi, negarsi che dal conseguimento definitivo del risultato possano sorgere vari interessi, di varia natura, non è neppure pensabile – data la peculiarità del sistema, prevalentemente tecnico, di acquisizione dei risultati sportivo agonistici – che possano essere vantati diritti soggettivi o lamentate lesioni di essi, con riferimento alle valutazioni operate dagli organi tecnici ("arbitri" e "giudici") ai fini di quella acquisizione*", sottolineando come ciò trovi fondamento nella mancanza della possibilità "*di identificare nelle regole tecniche in questione e nella disciplina del riscontro dell'osservanza di esse da parte degli organi federali l'esistenza di "norme di relazione", tale da dar luogo alla configurabilità di diritti soggettivi e di contrapposti obblighi fra i vari soggetti che sono coinvolti nell'esercizio dell'attività sportiva*". Tale pronuncia, inoltre, precisa come: "... neppure può configurarsi la sussistenza di interessi legittimi. Perché questi ultimi sono configurabili come posizioni soggettive concretamente tutelabili davanti al giudice amministrativo, occorre che l'atto provvedimento suscettibile di annullamento sia un vero e proprio "provvedimento amministrativo", cioè un provvedimento emanato da un soggetto di diritto pubblico, o da un altro organismo che, però, da tale soggetto abbia ricevuto una specifica investitura, nell'esercizio di una potestà pubblica" – su questa ultima parte, come si è visto dianzi, è intervenuto il Legislatore con la L. 280/2003 (art. 3, commi 2° e 3°).

Il Tar del Lazio (sez. III, 24 settembre 1998, n. 2394) ha avuto modo di precisare come: "*L'ordinamento sportivo nazionale, infatti, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, di autarchia e di autodichia, è derivato da quello generale dello Stato, per cui il "vincolo di giustizia" può operare nell'ambito strettamente tecnico – sportivo ovvero nell'ambito consentito dall'ordinamento statale, e cioè in quello dei diritti disponibili, ma non nell'ambito degli interessi legittimi, i quali, a causa del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico e in forza dei principi sanciti dall'art. 13 Cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale*".

Viene espressamente previsto, circostanza non contemplata nei casi precedenti, che ove il Giudice Unico Federale, nel corso di un procedimento, riscontri una violazione che non rientra nella sua competenza deve trasmettere tutti gli atti al Procuratore Federale perché proceda all'esperimento delle attività di propria competenza. Questa previsione merita particolare analisi, in considerazione degli elementi che la caratterizzano e degli effetti che ne possono derivare:

- con il concetto di **procedimento** si intende qualsiasi attività, svolta dal Giudice Unico, afferente l'espletamento delle proprie mansioni giudicanti ivi comprese, per nesso logico, anche quelle prodromiche finalizzate all'emissione del provvedimento (ovvero alla determinazione di non assunzione di alcuna deliberazione "positiva"). La portata della disposizione, secondo una lettura esegetico – letterale, parrebbe finalizzata ad escludere tutte le ipotesi nelle quali tale soggetto apprende di una violazione per ragioni, ed in occasioni, diverse dall'esame della documentazione pertinente l'omologazione di un incontro (rapporto arbitrale, referto ed ogni altro atto fornito del direttore di gara);
- risulta determinante precisare il contorno dell'espressione "**riscontrare una violazione**", nel contesto della disposizione in esame ed, in particolare, il livello di analisi cui deve spingersi l'attività dell'organo giurisdizionale. Il nesso lessicale con l'accezione che segue "*non rientra nella sua competenza*" lascerebbe introduzione a due ipotesi, non completamente antitetiche tra loro:
 - (i) la fattispecie rientra nella competenza per materia ma, in ragione di limiti di irrogazione delle sanzioni, la prima viene attribuita dal Regolamento Giurisdizionale, secondo criteri predeterminati, ad altro Organo. Per giungere a tale soluzione sono necessarie due attività specifiche, distinte tra loro ancorchè riconducibili – quanto al lasso di tempo intercorrenti – ad un'unica sessione di lavori da parte del Giudice Unico: (a) analisi della problematica e rilevazione della sua riconducibilità ad una violazione sanzionabile in base alle vigenti disposizioni, (b) valutazione della sanzione in un intervallo che esula quello di competenza del Giudice Unico³³;
 - (ii) la fattispecie non rientra nella sua competenza funzionale e, di conseguenza, ne deriva l'onere di inoltro della documentazione ad altro Organo affinché, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento, provveda ai necessari incumbenti. Si rileva, peraltro, come non sia lasciato alla valutazione del Giudice Unico provvedere all'identificazione dell'Organo competente, disponendosi invece che questi investa della

³² La quale, come evidente, costituisce anch'essa una decisione (in campo ordinario penalistico risulterebbe paragonabile alla sentenza di archiviazione).

³³ Come si rileva si tratta di analisi, di merito, degli elementi che costituiscono la singola fattispecie.

questione la Procura Federale la quale, in qualità di Inquirente, interesserà formalmente l'Organo competente una volta esperiti gli atti istruttori ritenuti opportuni.

Sia il caso (i) che quello (ii) dianzi considerati, possono concernere uno dei vari elementi o fattispecie, afferenti una gara i quali, non esulando dalle competenze del Giudice Unico, vengono da questi analizzate e decise considerando, infatti, che le disposizioni regolamentari non prevedono una devoluzione dell'intero "insieme" all'altro Organo mancando la previsione di una *vis attractiva* in tal senso;

- la devoluzione dell'analisi della singola fattispecie alla procura federale non può che comportare l'obbligo, in capo al Giudice Unico, di trasmissione dei relativi atti a quest'ultima la quale, per poter adeguatamente svolgere la propria attività, è necessario acquisisca tutta la documentazione utile e propedeutica per una precisa ed esaustiva analisi. Considerato, peraltro come considerato dalla disposizione regolamentare, che il Giudice Unico "*riscontra una violazione*" in occasione dello svolgimento di un "procedimento", gli atti da prodursi consisterebbero, almeno parzialmente, nel rapporto dell'arbitro e nel referto arbitrale che, come comprensibile, appare opportuno restino in originale a disposizione del competente Organo Omologante nell'ambito del relativo campionato – ovvero torneo -. In considerazione della natura (arbitrale) dei vari procedimenti e la ridotta durata delle varie fasi che li contraddistinguono, appare risultare non in contrasto con la norma la prassi che veda la formale trasmissione dell'incartamento, da parte del Giudice Unico, nella veste di copia³⁴ fermo restando il diritto della Procura Federale, successivamente e qualora ne ravvisasse l'opportunità, di richiedere la produzione degli originali (integralmente ovvero limitatamente a determinati documenti od atti).

A tale Organo è attribuita la competenza di verificare la regolarità nello svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati, o di loro fasi, di sua competenza ed a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento.

Il Consiglio Federale, sempre annualmente, altresì nomina:

- un **Giudice Unico Regionale**, presso ciascun Comitato Regionale, contestualmente ad un supplente. Questi: (a) è organo monocratico, (b) ha competenza a giudicare, in prima istanza, in ordine alle gare dei campionati regionali di propria competenza territoriale, (c) vede attribuite per materia e compiti, nonché funzioni, le medesime attribuite al Giudice Unico Federale (cfr. sopra), (d) omologa tutte le gare ufficiali dei campionati, come loro fasi, di sua competenza, (e) decide sui reclami previsti dal Regolamento Giurisdizionale;

³⁴ Sotto l'aspetto formale, indipendentemente dal tenore della comunicazione con la quale viene investito la Procura, è opportuno che il Giudice Federale apponga su ogni foglio in copia inoltrato: (a) la data, (b) una dicitura che indichi l'estrazione dall'originale da parte sua, (c) la sua firma.

- un **Giudice Unico Provinciale**, presso ciascun Comitato Provinciale, contestualmente ad un supplente. Questi:
 - (a) è organo monocratico, (b) ha competenza a giudicare, in prima istanza, in ordine alle gare dei campionati provinciali, di propria competenza territoriale, nelle stesse materie, medesimi compiti e funzioni attribuiti al Giudice Unico Federale (cfr. sopra), (c) omologa tutte le gare ufficiali dei campionati, come loro fasi, di sua competenza (e) decide sui reclami previsti dal Regolamento Giurisdizionale;
- la **Procura Federale** la quale risulta composta da: a) il Procuratore Federale, b) il Vice Procuratore, c) sostituti Procuratori, fino ad un massimo di 8. Tale Organo:
 - (i) svolge le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi giurisdizionali federali;
 - (ii) promuove l'azione disciplinare, su denuncia degli interessati ovvero d'ufficio, nei confronti degli associati e tesserati, dei componenti le Commissioni federali e gli Organi Giurisdizionali ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni regolamentari, ad eccezione di quelle di competenza dei Giudici Unici;
 - (iii) istruisce i procedimenti disciplinari, provvedendo alle indagini preliminari, alle acquisizioni, agli interrogatori ed a quant'altro necessario con i poteri di cui all'articolo 71 del Regolamento, avvalendosi anche della collaborazione degli altri organi federali;
 - (iv) dispone l'archiviazione dei procedimenti per manifesta infondatezza della notizia d'infrazione ovvero, all'esito negativo dell'istruttoria espletata;
 - (v) partecipa ai procedimenti pendenti davanti alla Corte Federale, alla Commissione Giudicante Nazionale, alla Commissione d'Appello Federale ed alla Commissione Tesseramento Atleti;
 - (vi) è legittimato all'impugnazione le decisioni ed a proporre ricorsi avanti la Corte Federale (viene espressamente previsto che la Procura Federale è esonerata dal versamento delle tasse di qualsiasi genere).
- **Sezioni distaccate della Procura Federale**, stabilendone le sedi e la competenza per territorio, accorpando, eventualmente, più regioni limitrofe. Tale Organo: (a) è composto da uno o più Sostituti Procuratori, (b) partecipa ai procedimenti istruiti e pendenti davanti alle sezioni distaccate della Commissione d'Appello Federale e della Commissione Tesseramento Atleti, (c) può essere delegato, dal Procuratore Federale, di compiti e funzioni di cui all'elencazione, di cui dianzi da (i) a (vi), ad uno dei sostituti Procuratori della sezione distaccata.

Nell'ambito della categoria dei Giudici rientra anche il **Giudice Unico in campo**, esclusivamente per le fasi a concentrazione dei campionati indetti dalla FIPAV, nonchè per le altre manifestazioni a concentrazione indette od autorizzate dalla stessa Federazione, limitatamente alla rispettiva loro durata; viene scelto dal Giudice Unico

Federale tra i Giudici Unici Regionali e Provinciali (o tra i rispettivi supplenti), tenendosi conto della tipologia e della rilevanza delle gare relativamente alle quali è chiamato ad espletare le previste incombenze. Questi: (a) ha competenza ad omologare le gare, (b) giudica sulle infrazioni commesse durante queste ultime, (c) irroga le opportune sanzioni secondo quanto contenuto nel Regolamento Giurisdizionale.

Si richiama l'attenzione sulla scelta, operata dal Legislatore sportivo, di attribuire la competenza sulla nomina degli Organi Giurisdizionali a quello di essi posto al vertice in ambito nazionale, ancorchè su proposta dei vari Comitati Provinciali e Regionali che appare, in effetti, costituire ulteriore dimostrazione della volontà di determinare la maggior autonomia possibile tra l'amministrazione della giustizia ed i destinatari, ancorchè eventuali, delle relative decisioni, ivi compresi anche gli Organi Federali locali di governo. Non si dimentichi che, diversamente che nel campo dell'Ordinamento Ordinario, una sanzione spiega effetti, nelle ipotesi di obbligo di astenersi dal disputare gare, ovvero dallo svolgere attività federale per un determinato periodo, non solo nella sfera personale del soggetto destinatario del provvedimento ma, soprattutto – ovviamente nei limiti della rilevanza dell'attività di questi in seno al team -, nell'andamento di una gara ovvero di un torneo³⁵ e, di conseguenza, l'uniformità, la coerenza, l'adeguatezza e l'autonomia decisionale assumono, viepiù, un valore che trascende dalla mera applicazione di un previsione regolamentare.

I Procedimenti

Disposizioni comuni

Il Regolamento, quale preambolo / presupposto del contenuto del capitolo, presenta alcune definizioni:

- a) gare nazionali: quelle effettuate nell'ambito dell'attività nazionale di primo e secondo livello, delle fasi nazionali dei campionati di categoria nonché in tornei o concentramenti nazionali;
- b) regionali: quelle effettuate nell'ambito dell'attività regionale di secondo livello o in tornei o concentramenti regionali;
- c) gare provinciali: quelle effettuate nell'ambito dell'attività regionale di primo livello nonché nella fase provinciale dei campionati di categoria;

³⁵ Sotto taluni punti di vista si può affermare che, nella sostanza, il valore deterrente della sanzione sia costituito in larga parte da questo aspetto. Quale conferma della consapevolezza di ciò, da parte della Federazione, appare ricondursi la previsione, in materia di protratto ritardato

- d) gare ufficiali: quelle effettuate nell'ambito dei campionati o tornei indetti dagli organi centrali o periferici della FIPAV;
- e) a fini che rilevano per la materia in esame, le gare si intendono iniziate quando l'arbitro fa il suo ingresso in campo e terminate quando lo stesso l'abbia abbandonato. A detti fini fa fede, senza possibilità di prova contraria, la dichiarazione contenuta nel referto di gara;
- f) i procedimenti disciplinari vengono iniziati in base: a) alle notizie desumibili dal referto di gara, dalle relazioni degli arbitri, da quella del Commissario di campo o del Delegato Tecnico; b) alle segnalazioni degli organi della FIPAV nonché alle denunce di associati e tesserati; c) alle notizie rese pubbliche dagli organi di informazione o comunque ricevute purché, in queste ipotesi, appaiano attendibili;
- g) i procedimenti disciplinari, contemplati dal Regolamento Giurisdizionale, devono concludersi nei termini stabiliti in esso stabiliti. A tale fine l'attività istruttoria, di competenza del Procuratore Federale, deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della notizia dell'infrazione così come, entro il medesimo termine, ciascuna singola fase del giudizio deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che vi ha dato impulso. Detti termini, comunque, sono prorogabili per uguale periodo in caso di procedimenti di particolare complessità; quest'ultima previsione non dispone quanto ad un'unica proroga lasciandosi legittimamente intendere, in un'ottica di applicazione anche in tale contesto "giurisdizionale – arbitrale" il principio di equità del giudizio anche sotto il profilo della celerità del procedimento, la proroga non possa essere consentita per più di un periodo³⁶.
- h) la legittimazione a presentare reclami, ricorsi o denunce è riconosciuta agli associati ed ai tesserati che si ritengono lesi nei propri diritti nonché, "d'ufficio", al Procuratore Federale. Ad esclusione di quest'ultimo³⁷ i reclami, i ricorsi o le denunce devono essere sorretti dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale ed in tal senso, ad esempio per i reclami inerenti lo svolgimento di gare è ritenuto ricorra tale ipotesi con riferimento agli associati / tesserati partecipanti a dette gare. Per meglio comprendere detta disposizione è opportuno richiamare le seguenti definizioni:
- associato:** le società ed associazioni sportive la cui domanda di affiliazione sia stata accolta dal Consiglio Federale, secondo la procedura prevista dal Regolamento Affiliazione e Tesseramenti (capo 2°);

pagamento delle sanzioni pecuniarie, che dispone la perdita a tavolino, con il peggiore punteggio, della prima gara utile successiva allo spirare del termine ultimo regolamentariamente previsto.

³⁶ Diversamente, proprio in assenza di una previsione "positiva" a tale fine, si lascerebbe introduzione all'aberrazione di un procedimento senza termine ultimo, definito a priori, che resta un caposaldo dei procedimenti attraverso i quali viene amministrata la giustizia.

³⁷ Anche qui è rilevabile la differente posizione che assume tale Organo Federale.

tesserato: a) gli atleti, b) i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali, c) i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate, d) gli ufficiali di gara, e) i tecnici sportivi, f) i medici e i collaboratori parasanitari, g) i procuratori sportivi, la cui domanda sia stata accolta, analogamente a quanto dianzi visto per l'associazione, dal Consiglio Federale.

Ampliamento della portata del diritto dianzi richiamato, ma anche indiretto elemento di sua corretta interpretazione, è la facoltà di proporre denuncia, nell'ipotesi in cui i comportamenti illeciti siano suscettibili di produrre effetti sui risultati sportivi di una singola gara o di campionati, riconosciuta ai terzi, associati o tesserati, portatori di interessi indiretti, compreso quello costituito da un miglior piazzamento nella gara o nella manifestazione;

i) in materia di "Prova dei fatti" viene previsto che:

- ai fini dell'accertamento dei fatti si deve tenere conto del referto di gara, delle relazioni degli arbitri (rapporti di gara, loro eventuali note integrative a questi), delle relazioni del Commissario di campo e/o del Delegato Tecnico (questi ultimi ove previsti in relazione alle singole gare);
- possono, inoltre essere considerate le dichiarazioni e le deposizioni rese da testimoni nonché le eventuali prove documentali ivi comprese quelle idonee, secondo le varie tecniche, alla riproduzione grafica, visiva o sonora, di un avvenimento sempre però che tali riproduzioni siano confermate da gravi³⁸ elementi, anche indiziari, che escludano la possibilità di una loro contraffazione od alterazione (valutazione lasciata alla discrezionalità di merito del Giudice il quale, come comprensibile, non sarà richiesto di accertare "senza alcuna ombra di dubbio" tale escludibilità, potendo mantenersi nell'ambito di una "tecnica ragionevolezza");
- gli interessati possono chiedere l'ammissione di specifici mezzi di prova, quale espressione non solo del diritto di difesa, irrinunciabile anche nell'ambito della Giustizia Sportiva ma, soprattutto, di concorrenza nella formazione, in capo al Giudice, degli elementi di fatto e di diritto che concorreranno tra loro all'emissione della decisione;
- la valutazione quanto all'ammissibilità dei mezzi di prova dedotti dagli interessati viene eseguita su base discrezionale dall'Organo Giudicante con l'obbligo, peraltro in capo a questi, di loro rigetto qualora i fatti risultino già provati o smentiti ovvero qualora la deduzione sia irrilevante od ininfluyente;

³⁸ Appare legittimo ritenere che con detta accezione si intenda, principalmente, fare riferimento al valore, significatività, valenza e "serietà" della fonte della riproduzione, oltre che della sua mera "meccanica" e della sua capacità di dimostrare la sussistenza di fatti e circostanze in essa contenute. Una simile previsione, la quale rimette al Giudice ogni valutazione di merito, appare maggiormente attuale proprio in relazione all'evoluzione avuta, in questi ultimi anni, nel settore informatico (si pensi alla possibilità di ritoccare, variare, risequenziare un filmato e fotografie da parte di "chiunque" attraverso l'utilizzo di programmi non complessi ed installabili su un qualsiasi PC.)

- in materia di ammissibilità, o meno, dei mezzi probatori appare legittimo ritenere che, preliminarmente, si rende necessario valutare se gli stessi rientrano nelle categorie per le quali la norma dispone, tassativamente ed esclusa ogni ipotesi di attività discrezionale, il rigetto. Solo successivamente l'Organo Giudicante entrerà nel merito della questione;
 - merita menzione come la Corte Federale³⁹ abbia dichiarato l'inesistenza di un mezzo probatorio, ritenuto dal Giudice de quo influente per la decisione, costituito da un "promemoria" che l'inquisito avrebbe predisposto e divulgato a terzi estranei all'organo del quale era membro, in quanto "*mai acquisito agli atti di indagine, né a quelli del giudizio di primo grado*". In tale ambito, inoltre, la Corte rilevava, in merito ad altro lamentato illecito costituito dall'aver disatteso "*l'invito a non diffondere notizie*", l'assenza di una formale delibera assunta, in tal senso, dal menzionato Organo Federale atta a vietare che il soggetto tenesse un determinato comportamento. La decisione richiamata assume particolare rilevanza nei termini in cui, avuto riguardo all'aspetto dell'assunzione delle prove e dell'analisi degli elementi nei quali la fattispecie ha avuto concretizzazione, viene seguito un procedimento logico formale e sostanziale che molto si avvicina agli stretti criteri del diritto penale (sia sostanziale che processuale);
 - una maggiore attenzione merita l'espressione "già provati o smentiti" in quanto, sostanzialmente, comporta una valutazione del relativo merito prima ancora della loro assunzione e, quindi, sulla scorta di un'analisi che potrebbe risultare non completa ed esaustiva. L'interesse tutelato dalla norma risulta riconducibile a: (a) riduzione dei tempi del procedimento disciplinare, (b) non aggravamento dell'istruttoria con formalità "inutili" ovvero, richiamando comportamenti sovente rilevabili in sede di contenzioso civilistico, meramente defatigatori e dilatori, (c) riduzione dei costi, (d) limitazione degli effetti temporali relativamente alle ipotesi in cui dalla decisione possa dipendere una posizione di classifica, soprattutto ove essa sia riconducibile all'accesso ad una successiva fase del torneo. Per converso occorre tenere ben conto della necessità che, ci si possa trovare nella condizione di dover procedere, successivamente, all'assunzione del mezzo probatorio "escluso" in limine al momento decisionale ovvero in tale occasione con l'effetto, tra gli altri, di sminuire la posizione dell'Organo medesimo⁴⁰;
 - quanto all'irrelevanza, od ininfluenza, degli elementi portati da detti interessati, l'analisi potrà essere oggetto di contestazione in sede di eventuale gravame;
- j) anche al precipuo fine di agevolare e generalizzare il ricorso alla giustizia sportiva, da parte degli aventi diritto:

- gli atti dei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali sono soggetti ai soli vincoli formali, espressamente previsti nei rispettivi Regolamenti della FIPAV;
- nessuna invalidità, per motivi formali, può essere eccepita o rilevata d'ufficio salvo che i relativi vizi abbiano impedito l'esercizio del diritto di difesa. Si richiama l'attenzione su quest'ultima accezione da considerarsi, a tutti gli effetti, la condizione sostanziale ed unica, espressa, che condiziona l'esclusione dalla rilevabilità, ovvero eccepibilità, di qualsiasi forma di invalidità (si rilevi come la disposizione parli, comunque, della "mera ipotesi" di invalidità);
- quale formalità di presentazione si prevede che tutti gli atti rivolti agli organi giurisdizionali devono essere spediti, nei termini fissati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine viene espressamente previsto che la "*data di un atto*" – anche quanto alla valutazione del rispetto dei relativi termini – è quella del relativo timbro postale di partenza, ove lo stesso sia stato trasmesso a mezzo di tale servizio;
- viene previsto, inoltre, che:
 - (a) la rinuncia o il ritiro della denuncia non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo. Con riferimento alla definizione di tale accezione si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione⁴¹ la quale, rispetto all'assunzione di parte ricorrente che lamentava come la Corte di merito avesse ignorato "*il principio che ha dato vita a una causa di giustificazione atipica non codificata, secondo cui la involontaria violazione delle regole di gioco determinata da carica agonistica tale da non superare il rischio consentito deve essere qualificata come illecito sportivo esente da responsabilità penale*" ,afferitava come il giudice de quo aveva superato il problema del cosiddetto illecito sportivo "*con una corretta ricostruzione dei fatti, assumendo che l'imputato realizzò l'evento lesivo mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tali da superare i limiti della lealtà sportiva*"⁴²;
 - (b) sono dichiarati inammissibili od archiviati, gli atti redatti in forma assolutamente generica o completamente sprovvisti di motivazioni, stabilendosi, a tal fine, come le inammissibilità e le improcedibilità, nei casi in cui le stesse sono espressamente previste, debbano essere rilevate d'ufficio;
- il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare delle tasse dovute per i singoli atti il cui versamento è prescritto a pena di inammissibilità;

³⁹ Provvedimento del 7 dicembre 2004, C.F./1.04.05 (in C.U. n. 2 del 9 dicembre 2004).

⁴⁰ Sotto l'aspetto del riconoscimento di competenza, professionalità ed affidabilità.

⁴¹ Sezione IV Penale, n. 39204 del 7 ottobre 2003.

- i termini sono perentori e previsti a pena di inammissibilità, decadenza o improcedibilità le quali, come visto per le “tasse”, devono essere rilevate d’ufficio;
- k) in materia di Pubblicità degli Atti, viene previsto che:
- (1) gli atti dei procedimenti, salve espresse deroghe, non sono pubblici (in linea con gli analoghi principi che reggono i procedimenti arbitrari di civilistica regolamentazione);
 - (2) gli interessati, peraltro, possono assistere alla trattazione del procedimento che li riguarda (principio che trova applicazione, eventualmente, nell’ipotesi di Organo decidente costituito in forma Collegiale ovvero qualora il procedimento stesso risulti costituito da più distinti atti e si protragga nel tempo⁴³);
 - (3) il Procuratore Federale ha diritto di intervenire in tutti i procedimenti che si svolgono davanti organi giurisdizionali collegiali, nei quali è parte, proponendo conclusioni orali o scritte restando, inoltre, tenuto (il Regolamento utilizza il termine “dovuto” a sottolineare l’obbligatorietà del comportamento) a proporre conclusioni scritte nei procedimenti iniziati in seguito al suo deferimento;
 - (4) gli interessati, nei casi previsti dal presente Regolamento, hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia presso la segreteria dell’organo competente (diritto che appare costituire elemento concorrente, non alternativo, a quello dianzi visto);
 - (5) la richiesta di copia è soggetta al versamento di un diritto di segreteria nella misura determinata annualmente dal Consiglio Federale fermo restando che, qualora l’interessato richieda la spedizione delle copie estratte, i tempi di spedizione non possono essere adottati come causa di invalidità del procedimento o giustificato motivo di rinvio della discussione;
 - (6) la discussione tra i componenti dell’organo giurisdizionale ai fini della decisione avviene in camera di consiglio;
 - (7) è fatto divieto a coloro che assistono alla trattazione di un procedimento non pubblico di comunicare a chi non ha il diritto di assistervi quanto è avvenuto in loro presenza;
- l) con riferimento all’assistenza in materia di difesa, gli interessati possono essere assistiti da un difensore “munito di procura”. La disposizione non prevede la forma che quest’ultima deve avere rimanendo, quindi, lecito ritenere che possa essere “libera” ancorchè contenente quegli elementi, di carattere formale e sostanziale, previsti in materia dall’Ordinamento (avuto riguardo alle ipotesi di mancata presenza dell’interessato, appare corretto ritenere che il documento formale rechi almeno un’autentica – non necessariamente notarile – ma, quantomeno,

⁴² Nel caso di specie la condotta si era concretizzata in un intervento a gamba tesa.

apposta da un Organo Federale⁴⁴). Vengono previste delle ipotesi di esclusione, quanto alla capacità di assumere la veste di difensore, legate alla posizione che alcuni soggetti possono assumere in ambito federale, riconducibile al ricoprire qualsiasi carica od incarico federale; l'ampiezza del dettato, ritengo, possa trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di evitare che possa sorgere un conflitto di interessi tra rappresentante ed Organo Giudicante.

Viene espressamente lasciata libertà, alle parti, di scegliere la propria linea difensiva ivi compreso anche il non presentarsi alle convocazioni (con tale accezione è da intendersi che neppure l'eventuale difensore vi provveda).

Quanto agli altri tesserati FIPAV, eventualmente convocati o comunque richiesti di produrre documenti, rilasciare dichiarazioni, etc., ricorre l'obbligo di adempiervi costituendo, l'eventuale inadempienza, infrazione disciplinare, a condizione che non ricorra un giustificato motivo (circostanza la cui valutazione è, nel silenzio della norma, da intendersi lasciata alla discrezionale valutazione del competente Organo Giudicante).

Quantunque "apparentemente" ovvio, viene precisato che le spese relative all'esercizio del diritto di difesa restano esclusivamente a carico degli interessati, senza diritto ad alcuna rivalsa od a rimborso, interpretabile, tale ultima accezione, nel senso di escludere forme di recupero, nei confronti del soccombente, da parte di un eventuale terzo intervenuto nel procedimento (rammentiamo, peraltro, che l'Organo Federale decidente non ha alcuna competenza in merito all'imputabilità delle spese sostenute dalle varie parti le quali, come dianzi visto, restano onerate, tra le altre, quanto ai costi ed oneri pertinenti l'assunzione e presentazione di mezzi probatori).

I Provvedimenti cautelari

1. Il Giudice Unico o la Commissione Giudicante Nazionale, fermo restando quanto sopra previsto in materia di durata massima di un procedimento, qualora risulti⁴⁵ che il ritardo della decisione sul merito, anche se dipendente dal normale decorso delle procedure, può determinare un ingiustificato vantaggio o una situazione comunque non conforme a giustizia, possono, in via cautelare:

⁴³ Si pensi all'ispezione di luoghi, assunzione di testimonianze, etc.

⁴⁴ Potrebbe essere lo stesso Organo Giudicante Monocratico, in un momento immediatamente antecedente l'avvio del procedimento, come pure di singoli atti, ovvero nel corso del procedimento stesso qualora l'interessato ritenga sia necessario, ovvero quantomeno opportuno, ricorrere all'assistenza di un "esperto".

⁴⁵ L'utilizzo di detto termine parrebbe far ritenere che la circostanza "vantaggio", condizione per l'emanazione dei provvedimenti cautelari, debba apparire da elementi oggettivi e non valutativi; tale interpretazione, peraltro, risulterebbe limitativa della discrezionalità che, proprio in simili casi, non può non essere riconosciuta ad un Organo Giudicante ed, in particolare, renderebbe inapplicabile nella sostanza la disposizione stessa per l'assenza, da un lato, dei necessari relativi parametri e, dall'altro, delle opportune deleghe ad un Organo Federale per la loro determinazione. Da quanto precede deriva come la previsione sia da applicare nel senso che l'organo federale competente, nel valutare se risulti o meno il vantaggio (ovvero la situazione non conforme a giustizia), dovrà basarsi anche su elementi oggettivamente riscontrabili, documenti, etc.

- a) sospendere l'inquisito da ogni attività nell'ambito della FIPAV;
- b) sospendere l'omologa di una gara. A questo fine tutti gli organi della FIPAV, davanti ai quali si svolge un qualsiasi procedimento il cui esito può influire sull'omologa, devono segnalare immediatamente al Giudice Unico competente l'esistenza del procedimento con tutti gli elementi in loro possesso;
- c) assumere quei provvedimenti che appaiano opportuni secondo le circostanze.

Il provvedimento cautelare può essere adottato, in via eccezionale, dal Giudice Unico o, a seguito di motivata richiesta del Procuratore Federale, dalla Commissione Giudicante Nazionale nell'ambito delle rispettive competenze, e la relativa durata (non rinnovabile) non può essere superiore ai sessanta giorni. Un doveroso richiamo deve essere fatto all'accezione "eccezionale" che viene, di fatto, a limitare significativamente lo spettro delle ipotesi di sua applicazione; nell'ambito di un'interpretazione applicativa coordinata delle varie disposizioni, tale accezione comporterebbe la determinazione di una *species* all'interno del *genus* derivante dalle "risultanze" dianzi viste.

Viene riconosciuta la facoltà di richiedere l'emissione di un provvedimento cautelare (la cui pronuncia non è subordinata alla convocazione delle parti), sia durante la fase dell'istruttoria che nel corso di quella dibattimentale in presenza dei seguenti presupposti:

gravità dell'infrazione;

gravi indizi di colpevolezza. Appare corretto ritenere che tale concetto sia da ricondursi alla loro rilevanza e significatività, quanto al grado e non al loro livello probatorio (quest'ultimo costituente la capacità di un fatto / indizio di costituire valida forma probatoria);

l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la non reiterazione delle violazioni; in tale ottica ne è prevista l'immediata esecutività e l'obbligo di essere, oltre che reso pubblico mediante affissione all'albo dell'organo decidente, comunicato all'interessato con il mezzo più celere (è legittimo ritenere, considerata l'evoluzione anche codicistica in materia, che al "classico" telegramma, possano essere aggiunti la e-mail ed il fax).

In caso di emissione, il suo mantenimento o meno sarà oggetto di decisione, nel corso dell'udienza di discussione, da parte dell'organo giudicante fermo restando che, in caso di irrogazione della sanzione della squalifica o della sospensione, il periodo effettivamente scontato in sede cautelare verrà scomputato dal periodo della sospensione definitiva.

Il provvedimento cautelare deve essere compiutamente motivato e contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

- a) l'indicazione delle generalità dell'inquisito e degli elementi che servono ad identificarlo onde evitare casi di omonimia. Una considerazione merita la terminologia utilizzata dal "Legislatore Sportivo" che lascia ben intendere come, non solo formalmente, il procedimento avanti la magistratura sportiva, in ambito disciplinare, sia da ricondursi – con riflessi anche nei criteri interpretativo applicativo che gli Organi Federali devono seguire – a quello penale piuttosto, nonostante la natura pseudo arbitrale, di quello in materia di componimento civile;
- b) una descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate, riconoscendosi la facoltà, alla Commissione Giudicante Nazionale, di attribuire una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- c) la motivazione contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza⁴⁶ e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla violazione. La portata del concetto di "rilevanza" appare riconducibile al rapporto esistente tra gli effetti del provvedimento e l'interesse che con la sua emanazione troverebbe tutela – in sostanza è legittimo ritenere come la previsione voglia evitare che il provvedimento cautelare venga a costituire una sorta di anticipazione dell'eventuale successiva irrogazione di una sanzione -;
- d) valutazione degli elementi a favore dell'inquisito, con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la misura cautelare (sempre nel rispetto dei principi che precedono);
- e) la data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione dell'organo giudicante.

E' legittimo ritenere che, nel silenzio della norma, anche gli eventuali provvedimenti di "rinnovo" debbano contenere i medesimi contenuti, sull'assunto che anche quest'ultimo costituisce, di per sé, un autonomo provvedimento assunto dall'Organo Giudicante sulla scorta di una valutazione che, solitamente, si fonda su elementi e circostanze non conosciute al momento dell'emissione del precedente.

I provvedimenti cautelari possono essere impugnati avanti la Commissione d'Appello Federale, con le forme ed i termini previsti per l'appello d'urgenza.

Con riferimento alla forma, pubblicità ed effetti delle decisioni giurisdizionali si prevede che:

salvo il disposto dell'articolo 70 (relativamente alle decisioni in tema di omologa), debbono essere sempre motivate; *vengono* rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'organo decidente e devono essere immediatamente comunicate con telegramma od altro mezzo idoneo agli interessati nonchè, ove ricorra il caso, al Procuratore

Federale, agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o l'associato, ed all'associato presso il quale il tesserato è iscritto;

devono essere sottoscritte dal Giudice o dal Presidente del Collegio;

qualora non siano depositate contestualmente al dispositivo, del successivo suo deposito è dato avviso agli interessati mediante telegramma (one consentirne l'apprensione, da questi, per tempestivamente esercitare il diritto di ulteriore difesa in sede di eventuale gravame;

la motivazione deve essere sempre contestuale nelle ipotesi di procedimento d'appello d'urgenza (art. 99);

la decorrenza coincide con il giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'organo (secondo il principio del *dies a quo non computatur in termino*);

ogni decisione pronunciata dagli organi giurisdizionali della FIPAV è immediatamente esecutiva anche se non definitiva;

la presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di impugnazione non sospende, di per sé, l'immediata esecutività della decisione;

il Presidente dell'organo giurisdizionale competente a decidere sull'impugnazione, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre, su istanza di parte, la sospensione in tutto od in parte dell'esecuzione secondo le "disposizioni processuali" contenute nell'art. 29 del Regolamento stesso;

ove sia ammissibile, può essere disposta su istanza di parte da presentarsi al Presidente dell'organo competente per l'impugnazione, il quale provvede, in via d'urgenza, sulla base degli atti e senza preventiva istruttoria non appena l'impugnazione perviene all'organo giurisdizionale;

il Procuratore Federale, avverso il provvedimento di sospensione può proporre appello entro il termine di tre 3 giorni;

a tali provvedimenti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 26 (forma e pubblicità delle decisioni giurisdizionali), 27 (decorrenza degli effetti della decisione), 28, comma 1 (le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive) del Regolamento;

in caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo restando il diritto alla restituzione delle tasse previste e la indifferenza ai fini della recidiva;

Con riferimento alla competenza viene previsto che:

⁴⁶ cfr. supra.

- quanto ai giudizi nelle diverse materie, è determinata sulla base delle disposizioni dello Statuto e, per quanto nello stesso non previsto, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 del Regolamento;
- qualora l'organo giurisdizionale adito si ritenga incompetente, dovrà trasmettere gli atti del procedimento al giudice che riterrà competente. Nel silenzio della disposizione è lecito ritenere che questi, oltre che assumere un provvedimento, motivato, con il quale dichiara la propria incompetenza a favore di un altro Organo, dovrà renderne edotte le parte interessate;
- ove anche quest'ultimo si ritenga a sua volta incompetente dovrà, a sua volta, rimettere immediatamente gli atti alla Corte Federale affinché dirima il conflitto sorto tra tali due Organi – in tale caso, oltre ad informare le Parti interessate, avrà cura di informare il “precedente Organo”;
- la Commissione d'Appello Federale, adita in sede di gravame, se ritiene l'incompetenza del giudice di primo grado, annulla la decisione appellata e rimette gli atti all'organo competente che nel pronunciarsi, ove ritenga di irrogare una sanzione, terrà conto di quella eventualmente già scontata.

Obbligo di trasmissione degli atti e comunicazioni alla Procura Federale

Gli organi della FIPAV che, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino la sussistenza d'una infrazione disciplinare, sono obbligati a trasmetterne gli atti alla Procura Federale. I destinatari della disposizione, considerato anche l'espresso richiamo – di seguito fatto dal legislatore sportivo con riferimento a talune commissioni⁴⁷ -, sono gli Organi diversi da quelli Giurisdizionali fatta eccezione, quanto a questi ultimi, dei casi in cui essi ne abbiano notizia in circostanze connesse alla fase procedimentale, e non rientrando la circostanza nella materia di loro competenza, non si verta in un'ipotesi di “conflitto”.

Viene inoltre previsto che, onde consentire alla Procura Federale di partecipare ai procedimenti pendenti davanti alla Corte Federale, alla Commissione Giudicante Nazionale, alla Commissione d'Appello Federale ed alla Commissione Tesseramento Atleti, la segreteria di ciascuno di tali Organi le trasmetta l'avviso di fissazione della data di trattazione dei rispettivi procedimenti.

Viene riconosciuto il diritto, in capo alla Procura Federale, di ottenere copia degli atti dei procedimenti ai quali partecipa; precisazione che trova fondamento proprio nelle regole procedurali che li contraddistinguono e

⁴⁷ Richiamo dell'art. 13, comma secondo, lettera d).

nell'esigenza di assicurare alla Procura Federale una conoscenza di fatti, eventi e circostanze che li hanno determinati – ovvero che vi hanno comunque concorso -.

La Segreteria Generale, infine, ha l'onere di trasmettere alla Procura Federale la copia dei comunicati federali e della rassegna stampa fornendole, così facendo, eventuali elementi a fondamenti della sua espressione dell'attività inquisitoria, anche per avuta conoscenza per il tramite di "mezzi terzi", contraddistinta dal carattere di obbligatorietà.

Astensione e Ricusazione

Particolare attenzione viene data dal Regolamento Giurisdizionale a tali istituti, al chiaro e preciso fine di assicurare certezza, imparzialità ed assenza di ogni ipotesi di conflitto di interessi. Viene espressamente previsto che:

1. il componente degli Organi Giurisdizionali ha l'obbligo di astenersi:

se ha interesse nella questione. Nel silenzio della norma regolamentare, appare corretto ritenere applicabili i principi interpretativi per tali istituti previsti in ambito processuale civilistico (considerata, in particolare, l'analogia costruttivo-sostanziale della natura del procedimento Regolamentare);

se egli stesso, o il coniuge, è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affinità, o è convivente, di una delle parti o di alcuno dei difensori;

se egli stesso, o il coniuge, ha grave inimicizia o rapporti di credito o debito ovvero motivi di dissidio con una delle parti o alcuno dei difensori;

se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del giudizio, prima della sua instaurazione - da intendersi, come comprensibile, in senso stretto e limitatamente al caso di specie -;

se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso, o danneggiato, dall'infrazione;

in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. la richiesta di astensione deve essere presentata al Presidente dell'organo cui appartiene il richiedente o, se trattasi di organo monocratico, al Presidente della Commissione d'Appello Federale. Una questione, quanto all'ipotesi di Organo Monocratico, si pone con riferimento alla legittimità ad operare, in capo al Sostituto, in presenza del ricorrere, nei confronti del titolare della posizione in ambito giurisdizionale federale, di una condizione che comporterebbe l'astensione. La ratio della disposizione è garantire l'autonomia, indipendenza ed imparzialità del soggetto chiamato a giudicare, non tanto in quanto tale e limitata alla sua sfera personale, bensì degli Organi Giurisdizionali quali espressione della Giustizia Sportiva e, di conseguenza, dell'adeguatezza

dell'amministrazione di quest'ultima; in ragione di ciò appare legittimo ritenere, sempre argomentando anche secondo i principi che regolano tale istituto in ambito processuale civilistico – penalistico – amministrativo, che il sostituto, nominato ai sensi del Regolamento, ben potrebbe giudicare quanto allo specifico caso, a condizione che il suo “subentro” sia previsto, o comunque consentito, in tale frangente ed in tale ambito positivisticco, quindi, deve orientarsi l'indagine.

Si osserva:

- (i) mentre per il Giudice Unico Federale si parla di sostituti, nominati dal Consiglio Federale in uno con il “responsabile”, per gli omologhi Regionale e Provinciale, il riferimento è a supplenti;
- (ii) l'analisi esegetica delle disposizioni contenute nel Regolamento, comporta che venga attribuita valenza a tale differenza, sull'assunto che ogni normatore, anche regolamentare, allorquando ricorre a termini diversi la fa per definire istituti tra loro distinti. Sostanziale differenza che, a parere di chi scrive, appare suffragata anche dal tenore del costrutto normativo specifico delle due tipologie di figure, che appare riconducibile, sempre fermo restando la natura di organo monocratico, al momento in cui i “terzi” possono venire a svolgere i rispettivi compiti. Nell'ipotesi di sostituti, questi possono venire a svolgere i compiti di competenza del responsabile dell'Organo anche in caso di suo impedimento, anche momentaneo, così come nell'espletamento di attività ricognitive, assuntive di prove, etc. qualora “logisticamente meglio ubicati, e, comunque, sempre quali delegati dal primo”. Quanto al caso del supplente, viceversa, anche argomentando dai principi codicistici, risulterebbe preferibile la tesi che vede il “terzo” intervenire solamente in caso di cessazione dall'incarico, da parte del titolare della funzione ovvero di prolungata assenza.

Quanto precede parrebbe avvalorato anche dalla presenza, al primo comma dell'art. 8 del Regolamento, della previsione: “*Con la delibera di nomina, il Consiglio Federale può assegnare competenze funzionali limitate*”, relativamente alla nomina del Giudice Unico Federale che apparirebbe finalizzata a determinare le eventuali limitate competenze in capo a detti sostituti

3. la richiesta di astensione del Presidente della Commissione d'Appello Federale è presentata al Presidente della Corte Federale;
4. con riferimento all'istituto della ricsuzione è previsto che:
 - (i) può essere proposta dalla parte che vi ha interesse, alla Corte Federale, nei casi in cui: (i) è fatto obbligo al giudice di astenersi e questi non si astiene, (ii) il giudice nell'esercizio delle sue funzioni, e prima che sia stata pronunciata la decisione, abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del giudizio;

- (ii) il relativo ricorso, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato, o il Procuratore, viene a conoscenza del nome del giudice o dei giudici;
- (iii) ove la causa a fondamento della ricusazione sia sorta, ovvero sia divenuta scaduto il menzionato termine, viene riconosciuto il diritto di presentare il ricorso fino al giorno antecedente quello fissato per la trattazione o la discussione;
- (iv) la mancata proposizione del ricorso, nelle forme e nei termini fissati dal Regolamento, determina la sua inammissibilità;

5. in caso di accoglimento del ricorso:

- (i) il giudice interessato non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso;
- (ii) il provvedimento dovrà indicare se ed in che misura gli atti precedentemente compiuti conserveranno efficacia ed, inoltre, disporre la restituzione della tassa versata dal proponente;
- (iii) ove non esistano supplenti, la Corte Federale nomina i componenti in sostituzione di quelli ricusati, scegliendoli fra i membri degli organi giurisdizionali i quali, in ogni caso, non potranno essere ricusati.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Le singole Sanzioni

L'art. 33 del Regolamento elenca le seguenti sanzioni disciplinari che possono essere inflitte dai competenti organi giurisdizionali della FIPAV:

a) richiamo o deplorazione, b) ammonizione, c) ammonizione con diffida, d) multa, e) squalifica del campo, f) obbligo di disputare gare a porte chiuse, g) perdita della gara, h) penalizzazione, i) retrocessione, l) squalifica per una o più giornate, m) sospensione a tempo determinato, n) radiazione dalla FIPAV, prevedendosi inoltre, salve le espresse previsioni dei regolamenti federali e per gli effetti della recidiva (art. 56), che gli organi giurisdizionali dovranno infliggere la sanzione, tra quelle dianzi indicate, nella misura che apparirà più proporzionata all'infrazione. Ferma restando anche la "limitazione di discrezionalità" prevista dall'art. 57 "Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico degli atleti e degli allenatori", se da un lato si dispone l'obbligo "dovranno" all'irrogazione di una sanzione, in caso di esito positivo dell'accertamento del fatto, dall'altro si rinvia alla determinazione dell'organo decidente la misura della "pena"; tale scelta appare logica proprio in ragione della "generalità ed astrattezza della

norma regolamentare” e della natura di accertamento, analisi e verifica della corrispondenza fattispecie / istituto violato, che contraddistingue l’attività del decidente. Tre particolari aspetti, degni di approfondimento in ragione della frequenza con la quale si presentano, vengono in nuce:

- aggravamento della sanzione rispetto a quella prevista dall’art. 57. La disposizione prevede un automatismo da applicarsi per la sola avvenuta attribuzione di una decisione del Direttore di Gara, apparentemente senza bisogno di alcuna analisi circa la congruità ed adeguatezza della scelta da questi operata. Preliminarmente appare legittimo ritenere come i comportamenti tenuti all’atleta / allenatore / dirigente che prescindono da quello “strettamente sanzionato” (si pensi alle espressioni, gesti, atti, comportamenti tenuti successivamente alla espulsione, squalifica, etc.), in quanto puntualmente riportati nel Rapporti di Gara, costituiscano una circostanza a sé stante sanzionabile, in quanto rilevante, autonomamente dal Giudice Federale;
- diversa appare, solamente sotto l’aspetto lessicale espositivo, l’ipotesi in cui il Direttore di Gara abbia attribuito un “giallo” ad un atleta mentre, da quanto contenuto nel Rapporto di Gara, risulta che dovesse essere attribuito un “rosso”. In tale ipotesi se, da un lato, il Giudice sarà tenuto ad applicare l’art. 57 quanto all’automaticità, proprio in ragione della necessità di assicurare una adeguata “certezza del diritto sportivo”, potrà irrogare un’ulteriore sanzione, tra quelle previste dall’art. 33, e nella misura da egli ritenuta idonea ed efficace, dandone adeguata motivazione (il provvedimento nel suo complesso, quindi, sarà costituito da due distinti elementi: il primo ex. Art. 57, automatismo, ed il secondo in base alle risultanze del Rapporto di Gara) ;
- più complessa, nell’analisi e motivazione giuridica, appare invece l’ipotesi in cui, dal Rapporto di Gara e dalle eventuali ulteriori informazioni assunte (nei termini previsti e consentiti dal Regolamento Giurisdizionale), si accerti come la tipologia del cartellino non corrisponda (a favore del tesserato) alla dichiarata fattispecie. E’ ben vero che l’Arbitro è il *dominus* in sede di incontro e le sue determinazioni, scelte e decisioni fanno stato in tale ambito al punto che, come espressamente previsto dal Regolamento, il suo Rapporto di Gara è l’elemento principe di ogni valutazione successiva⁴⁸. Sotto l’aspetto positivo, peraltro, la stessa normativa federale dispone che il risultato sia sottoposto ad omologa rinviando, quindi, ad un Organo, pure federale ma estraneo al settore arbitrale, la verifica degli elementi formali, sostanziali nonchè l’analisi di ogni fatto suscettibile di influenzare quanto risultante dal referto. Se, quindi, all’Organo Omologante è attribuito il potere di “stravolgere” il risultato conseguito sul campo (verifica di mancata affiliazione, tesseramento, etc.), a maggior ragione, proprio quale

⁴⁸ La stessa Commissione Giudicante Nazionale (Comunicato Ufficiale n. 12/2004, provvedimento del 17 novembre 2004, affisso all’Albo il 19 novembre 2004, n. 14.04.05), nel richiamare tra gli elementi esaminati, ai fini dall’analisi della fattispecie, il referto arbitrale, lo definisce espressamente “*fonte primaria della prova*”.

espressione della Giustizia sportiva, risulterà legittimato a riconsiderare gli accadimenti e le scelte arbitrali (in materia disciplinare), alla luce *in primis* del Rapporto Arbitrale stesso ed, *in secundis*, delle eventuali ulteriori prove acquisite a tal fine. Appare necessario sottolineare, comunque, come un simile provvedimento debba essere assunto dal Giudice Sportivo solamente in presenza di elementi concreti ed assolutamente rilevanti poiché, come comprensibile, diversamente si verrebbe a minare l'autorevolezza che deve assistere chi si "siede sul seggiolone"⁴⁹ dovendosi, in ogni caso e per converso, evitare il rischio che un provvedimento giurisdizionale consenta il perpetuare di un "errore" commesso nel corso della gara.

Il Regolamento fornisce la formale "definizione" delle sanzioni:

Richiamo o deplorazione: consiste in una formale dichiarazione di biasimo e viene inflitto per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati.

Ammonizione: consiste in una formale dichiarazione di biasimo con l'espreso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e viene inflitta per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati.

Ammonizione con diffida: consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espreso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, le altre infrazioni saranno punite più severamente e viene inflitta per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati. Viene previsto, inoltre, che l'erogazione di questa sanzione importi automaticamente, per le successive infrazioni, l'applicazione di una sanzione più grave di quella ordinariamente applicabile per l'infrazione in concreto commessa.

Multa: consiste nel pagamento alla FIPAV, di una somma di denaro nel limite compreso tra Euro 1,00 e Euro 500.000,00 - la multa viene inflitta agli associati -.

Squalifica del campo: consiste nell'obbligo di disputare su un campo neutro, fissato dall'organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più gare dello stesso campionato che, secondo il calendario, l'associato punito avrebbe dovuto disputare sul proprio campo.

Ai fini dell'individuazione del campo di gioco neutro, l'associato, cui è lasciata la facoltà di identificare la sede sostitutiva, deve comunicare a mezzo fax entro le ore 18.00 del giorno di affissione del provvedimento, alla Lega di appartenenza ed all'organo federale competente all'organizzazione del campionato, la

⁴⁹ Chiaramente l'Organo decidente avrà cura di informare della circostanza il Fiduciario Arbitri competente, segnalandogli il caso per gli opportuni provvedimenti (corsi di aggiornamento, fornitura di chiarimenti, etc.).

disponibilità di un idoneo impianto di gioco in provincia diversa dalla propria e distante almeno 70 Km. dalla sede dell'impianto interessato dalla squalificata⁵⁰.

La sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati nazionali di primo e secondo livello.

Obbligo di disputare gare a porte chiuse: consiste nel divieto, rivolto ad un associato, di ammettere spettatori ad assistere ad una o più delle gare che si disputeranno nel suo terreno di gioco. Nel caso che un affiliato abbia più squadre, l'organo giurisdizionale dovrà specificare nel suo provvedimento a quali gare non dovranno essere ammessi spettatori.

Il divieto ad assistere alla gara non opera per i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori ed i giocatori nazionali purché muniti delle apposite tessere vidimate dalla SIAE e rilasciate dalla FIPAV nonché per i giornalisti accreditati; in ogni caso il primo arbitro deve disporre l'allontanamento dal campo di coloro che non presentano la regolare documentazione del proprio diritto ad assistere, nonché di coloro che incitano una delle due squadre.

Tale sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati regionali di primo e secondo livello.

Perdita della gara: consiste nell'attribuzione della vittoria nella stessa gara e con il miglior punteggio, qualunque sia stato l'effettivo risultato della partita, a favore della squadra avversaria di quella punita.

Penalizzazione: consiste nella perdita di uno o più dei punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un campionato organizzato dalla FIPAV. Questa sanzione si sostanzia in un aggravamento di quella precedente in quanto quest'ultima costituisce suo presupposto.

Retrocessione: consiste nella perdita del diritto della squadra punita, qualunque sia la sua posizione nella classifica ufficiale di un campionato organizzato dalla FIPAV, a permanere nel campionato nel quale partecipava al momento dell'infrazione con suo diritto a partecipare al campionato immediatamente inferiore.

Penalizzazione e retrocessione (disposizioni comuni): trovano applicazione ad una squadra anche per infrazioni commesse dal suo allenatore, da uno o più dei suoi atleti o dirigenti, ovvero da un simpatizzante, salvo non si dimostri che l'associato non ne aveva alcuna conoscenza.

Squalifica per una o più giornate: consiste nel divieto, per l'atleta, di partecipare a gare ufficiali per una o più partite e per l'allenatore per una o più partite.

Sospensione a tempo determinato: consiste nell'inibizione, sanzionabile nei confronti dei tesserati, a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV. Come ha avuto modo

⁵⁰ La determinazione di una distanza minima trova fondamento nel fatto che, una simile sanzione, viene irrogata a fronte di comportamenti del

di affermare la Commissione d'Appello Federale⁵¹, la data di scadenza del periodo di sospensione è da intendersi come obbligatoria (ai sensi dell'art. 25, n. 4, lett. e) del Regolamento Giurisdizionale e costituisce: (b) nullità rilevabile d'ufficio, (b) in sede di gravame *“travolge ogni questione di forma e di sostanza succedanea al mancato superamento della pregiudiziale”*.

Radiazione: consiste nell'esclusione dalla Federazione in via definitiva e può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli associati e dei tesserati, di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIPAV.

L'applicazione delle Sanzioni – le Circostanze⁵²

Quale principio generale viene previsto che, nell'erogazione delle sanzioni, l'organo giudicante deve tenere conto:

- (a) delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti. A tal fine, come già richiamato sopra, dovranno essere considerate le risultanze del Rapporto di Gara mentre, ove pervenute, “altri elementi” lo potranno a discrezione dell'organo giudicante il quale, in ogni caso resta facoltizzato a promuovere le più opportune indagini per l'accertamento dei fatti;
- (b) della loro risonanza. Tale aspetto appare di particolare rilievo quanto all'interpretazione applicativa lasciandosi intendere, *prima facie*, che l'interesse tutelato con esso è costituito dall'effetto, comprensibilmente più grave, che l'ampiezza della platea degli spettatori, ovvero la diffusione della conoscenza anche in ambito successivo che il comportamento non conforme a regolamento ha avuto. Appare, viceversa, più interessante l'ipotesi che si tratti di un rafforzativo, a complemento, del punto che precede, dovendosi avere maggiormente riguardo all'elemento sostanziale del comportamento lesivo il quale, proprio per tale particolare connotato “aggiuntivo”, risulta meritevole di tutela anche al là dell'ambito delle singola gara od altra manifestazione sportiva;
- (c) della personalità del loro autore. La ratio che sottende tale principio appare, tra le altre, quella di consentire la determinazione delle singole concrete sanzioni, in forma adeguata, alla luce dell'applicazione del Regolamento Giurisdizionale a categorie estremamente variegata di destinatari (professionisti e non, maggiorenni e non, etc.);
- (d) in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.

Inoltre:

pubblico, durante la gara come nel pre e post partita, particolarmente gravi.

⁵¹ Provvedimento del 10 dicembre 2004, CAF/17-18-19-20-21 (in Comunicato n. 16, affisso all'Albo del 13 dicembre 2004).

- qualora l'autore dell'infrazione, per la sua posizione nell'ambito della FIPAV, sia investito di particolari responsabilità, la sanzione da infliggere deve essere aggravata – previsione che costituisce una determinazione, espressa, di *species* di cui al *genus* di quanto sopra (iii) e (iv) -;
- non possono essere sanzionati in nessun caso, con provvedimenti disciplinari previsti nel Regolamento, comportamenti relativi a rapporti giuridici non aventi origine nell'ambito dell'attività federale.

Quanto alle aggravanti viene prevista la seguente elencazione:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose (si pensi al danneggiamento cagionato da una violenta reazione immediatamente successiva la, o comunque riconducibile alla, irrogazione di una sanzione ovvero una decisione del Direttore di Gara avversa alla propria squadra);
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione (in materia di doping si pensi al dirigente, ovvero al medico sociale, che "induce" gli atleti a fare uso di sostanze vietate, al fine di migliorarne prestazioni);
- d) aver agito per motivi futili;
- e) avere, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, e comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato (è il classico caso di manifestazione di opinioni sull'arbitraggio, da parte di tesserati al termine di una gara, con contenuti e modalità lesive dell'onorabilità degli stessi e/o in grado di minare la figura arbitrale);
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato, o concorso a determinare, una turbativa violenta dell'ordine pubblico (si pensi ad una reazione, ad una decisione avversa al proprio sodalizio, particolarmente significativa sia per intensità che durata, da parte di alcuni tesserati che abbia determinato, o comunque concorso a determinare, un'invasione del campo da parte del pubblico con esiti definibili pericolosi);
- i) aver aggravato, o tentato di aggravare, le conseguenze dell'illecito commesso;

⁵² La riconducibilità ai criteri e principi del diritto penale è evidente, anche avuto riguardo alla distinzione tra aggravanti ed attenuanti e l'applicazione dell'istituto del concorso tra di esse.

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sè o ad altri un vantaggio (si pensi, nell'ipotesi di doping, l'aver utilizzato una sostanza proibita al principale fine di "coprire" l'assunzione di altra pure vietata).

Quanto alle attenuanti, ferma restando la facoltà per il giudice, indipendentemente dalle circostanze di seguito richiamate, di prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena, il Regolamento prevede che la sanzione disciplinare sia attenuata quando, dai fatti accertati, emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui. Come ben comprensibile, in tale ambito, non possono essere considerati gli "stati d'animo", determinatisi a seguito di una decisione arbitraria, ancorchè eventualmente non corretta⁵³, avversa al tesserato ovvero alla sua squadra;

aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;

avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere, o attenuare, le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;

aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Tale previsione appare riconducibile ad un'esigenza di formulazione completa ed esaustiva, piuttosto che alla necessità di prevedere ipotesi che, ancorchè in fieri, sono suscettibile di probabile concretizzazione⁵⁴.

Con riferimento a queste ultime circostanze, si richiama all'attenzione come la Commissione Giudicante Nazionale⁵⁵ abbia attribuito valenza, a favore dell'inquisito ed a giustificazione dell'irrogazione di una sanzione sensibilmente ridotta, rispetto a quella proposta dalla Procura Federale (da 10 mesi di sospensione a 6 mesi), alle seguenti circostanze:

- (a) le spontanee dichiarazioni di ammissione, rese dall'atleta, circa la commissione del fatto contestato;
- (b) l'aver, lo stesso, sottolineato che la sua personale comparizione era da interpretarsi "*esclusivamente quale suo assoggettamento incondizionato alla giustizia sportiva*";
- (c) comportamento dell'atleta, in sede di giudizio, rivelante la "sua lealtà sportiva ed onestà nel gestire i rapporti personali anche nell'ambito dello sport".

⁵³ Non potendosi, a tale fine, comunque annoverarsi tra i fatti ingiusti le decisioni arbitrali "sbagliate" (si pensi ad una palla caduta all'interno del campo che sia decisa "fuori") ovvero contestabili (penalizzazione disciplinare, espulsione ovvero squalifica, comminata dal Direttore di Gara e asserita "viziata" da un eccessivo rigorismo).

⁵⁴ La derivazione codicistica penalistica traspare con chiarezza e forza.

⁵⁵ Pronuncia del 17 novembre 2004, n. 14.04.05., cit.

Il Concorso e la valutazione delle Circostanze

Aggravanti: in caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere, in ogni caso, superiore al doppio della sanzione massima prevista;

Attenuanti: in caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione;

Valutazione:

- (a) le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate a favore dei soggetti responsabili, anche se non conosciute o ritenute insussistenti;
- (b) le circostanze che aggravano, invece, sono valutate a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute, ovvero ignorate per colpa, o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa;
- (c) nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono;

Concorso di Attenuanti ed Aggravanti; l'organo giudicante (a) ove ritenga sussistano contemporaneamente circostanze aggravanti ed attenuanti, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza, (b) qualora ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste, (c) ove ritenga prevalenti le attenuanti tiene conto solo di esse, (d) nell'ipotesi di equivalenza applica la sanzione che dovrebbe essere inflitta se non concorressero circostanze aggravanti o attenuanti.

Responsabilità degli associati e dei tesserati

Viene previsto che gli associati, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati rispondano "in genere" delle infrazioni commesse a titolo di colpa o dolo.

Una particolare attenzione merita l'allocuzione "in genere", prevista dal Regolamento, con riferimento alla portata da attribuirsi in sede di interpretazione applicativa. La soluzione, ad avviso di chi scrive, maggiormente attendibile è

quella che vede detta precisazione una formulazione del concetto “salvo quanto diversamente espressamente previsto”, sia quanto al contesto Regolamentare che alla restante normazione federale in materia. In tale contesto viene precisato che i dirigenti dei singoli associati, muniti di legale rappresentanza, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli associati medesimi (inserendosi una sorta di corresponsabilità legata all’attribuzione non già di una specifica carica, bensì all’attribuzione, o meno, agli stessi della legale rappresentanza; si rammenta che ai sensi del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti⁵⁶, nella domanda da presentarsi per l’affiliazione deve essere fornita, tra le altre, l’indicazione del legale rappresentante ovvero della persona che secondo lo statuto sociale rappresenta la società nei confronti della FIPAV, nonché l’indicazione di chi lo sostituisce secondo il regolamento interno all’affiliando mentre, quale logica conseguenza, il successivo art. 10 dispone che gli associati provvedano a portare a conoscenza degli organi centrali e territoriali della Federazione, di tutte le modificazioni / variazioni pertinenti lo Statuto, i regolamenti, il legale rappresentante, il rappresentante degli atleti e dei tecnici, entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi. Con riferimento a questi ultimi due appare legittimo ritenere che la norma, nella sua formulazione ampia, contempli l’obbligo di informativa anche nell’ipotesi di variazione dei poteri / compiti dei soggetti rivestenti le rispettive qualifiche, anche non in connessione con la nomina di altro cui attribuirsi le facoltà / compiti / poteri “tolti” al primo (mutatis mutandis anche nel caso di aumento delle prerogative).

In particolare è previsto che gli associati:

rispondano direttamente dell’operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;

rispondano agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere;

rispondano, inoltre, del mantenimento dell’ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. Tale previsione, oltre che prevedere una sorta di responsabilità oggettiva per gli eventuali eventi “illegittimi” avvenuti nell’ambito della manifestazione, riconduce la sua applicazione al mancato adeguato svolgimento di quanto necessario per il mantenimento dell’ordine pubblico, nel senso che l’interprete dovrà verificare, ancorchè *ex post*, il relativo contenuto;

si presumano responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee. La relativa *ratio* appare riconducibile alla necessità di ricostituire lo *status quo ante*,

⁵⁶ Art. 6, secondo comma, lettera b).

rispetto ad una situazione che si è determinata, a vantaggio di un soggetto, per effetto di accadimenti qualificabili “illecito sportivo” il cui agente non “appartiene” all’associato, salvo che questi (applicazione dell’inversione dell’onere della prova) dimostri il proprio mancato concorso, promozione ovvero istigazione;

possano essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all’illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito. In *primis*, trattandosi di soggetti diversi dalle persone fisiche, si rende necessario determinare l’ambito dei soggetti cui ricondurre la sussistenza della condizione costituita dalla partecipazione, conoscenza ed ignoranza (sull’assunto che si può ignorare solo ciò che si conosce esistere). Appare legittimo ritenere che debbano essere inclusi in tale novero: il rappresentante legale e tutti i soggetti (atleti, allenatori, medico legale, etc.) che, per la natura dell’illecito, potrebbero essere stati in esso coinvolti, interessati o comunque agenti rispetto ai comportamenti dianzi richiamati;

non possano invocare, a nessun effetto, l’ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti, tenendosi altresì conto che gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione nelle forme con le modalità per gli stessi previste. Si può considerare tale previsione, in particolare la prima parte, quale applicazione del principio che vede l’onere, se non meglio dire l’obbligo, in capo ai tesserati di informarsi sia sulle regole, norme e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali che, in particolare, delle loro evoluzioni ed aggiornamenti ponendo, quale unica condizione, l’esecuzione delle formalità di pubblicazione espressamente previste.

Recidiva

Analogamente a quanto previsto in materia penalistica, l’istituto intende sanzionare con maggiore gravità il ripetersi, in un lasso di tempo determinato, di comportamenti antigiuridici in quanto riconducibili ad una sorte di “indole all’illecito”. In particolare:

- le infrazioni commesse da chi è già stato punito potranno (si noti che il Regolamento non dispone l’obbligatorietà) essere sanzionate con pene, aumentate fino ad un sesto della pena da infliggere, per la nuova infrazione;
- la sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:
 - (a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

- (b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente (condizione che presuppone l'onere di costituzione di un'adeguata banca dati). A tale proposito l'art. 12 prevede la costituzione, presso la Segreteria Federale del "Casellario Federale", nel quale sono raccolti e ordinati cronologicamente i provvedimenti degli organi giurisdizionali e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale (come necessario, in termini e con modalità rispondenti alla normativa in materia di tutela dei dati personali⁵⁷);
- (c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui l'associato o il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione;
- (d) qualora concorrano più circostanze tra quelle, subito sopra, indicate l'aumento della sanzione può essere sino alla metà. La relativa ratio potrebbe essere riconducibile al concetto di aggravamento del "pericolo sociale" che deriva dal "continuo / reiterato" comportamento illecito;
- (e) se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà, nei casi previsti dalle lettere (vedi *supra*) lettere a) e b) sino a due terzi, nel caso descritto nella successiva lettera c), l'aumento può essere da un terzo ai due terzi;
- l'aumento della sanzione, per effetto, della recidiva, non può superare in nessun caso il cumulo delle sanzioni risultanti dalle sanzioni che precedono la nuova infrazione, diversamente si potrebbe concretizzare il caso, nelle ipotesi "estreme" ed in danno del reo, di una non adeguata commisurazione del fatto con la punizione;
 - la contestazione della recidiva è obbligatoria, ma rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva. Come dianzi visto, in materia di potere ma non obbligo, viene lasciato all'organo decidente di valutare la ricorrenza, o meno, di elementi che possano dar luogo all'eventuale applicazione dell'istituto, così come il peso cui attribuire agli stessi ai fini della determinazione della sanzione da infliggersi;
 - ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni per le quali sia intervenuto il provvedimento della riabilitazione in quanto, diversamente, si vanificherebbero gli effetti di quest'ultima.

Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico degli atleti e degli allenatori

⁵⁷ Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 , n.196).

Come dianzi richiamato il Regolamento dispone una sorta di automatismo, avuto riguardo sia (a) alle decisioni arbitrali in materia di disciplina, sia (b) al raggiungimento di soglie sanzionatorie raggiunte dal tesserato in un periodo di tempo determinato.

Quanto alle prime, in sede di omologa sono commutate (espressione che non lascerebbe margine ad alcuna discrezionalità) nelle seguenti penalità:

- 1 nessuna penalità in caso di avvertimento (nessun cartellino);
- 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino giallo),
- 3 penalità in caso di espulsione (cartellino rosso);
- 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso insieme).

Con riguardo alle seconde, tenuto conto del numero di penalità raggiunte, da un atleta o da un allenatore, si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione alla seconda penalità;
- b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
- c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- d) ammonizione alla quinta penalità;
- e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- f) una giornata di squalifica alla settima penalità;
- g) ammonizione alla ottava penalità;
- h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
- i) una giornata di squalifica alla decima penalità;
- k) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- l) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- m) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

Come si rileva dalla struttura delle disposizioni sono stati determinati due distinti elementi costituiti, il primo, dalle modalità di determinazione del fondamento (numero penalità) per la determinazione dell'irrogazione della sanzione ed, il secondo, dai parametri di riferimento per il calcolo di quest'ultima. E' doveroso sottolineare come la scelta, da parte del legislatore sportivo, di prevedere ipotesi di automaticità non poteva che comportare l'emanazione di criteri e formule precise, chiare e puntuali.

Nel medesimo capo viene prevista, altresì, una disciplina “discrezionale”, in capo allo “Organo Giurisdizionale”, ad integrazione ed indipendente da quella puramente automatica sopra vista, riconducibili alle seguenti due ipotesi:

a) qualora la sanzione sia stata comminata, nel corso della gara, con il cartellino rosso e giallo insieme (squalifica), in sede di omologa potranno (elemento discrezionale del Giudice) essere inflitte al tesserato sospensioni a tempo, ovvero giornate di squalifica, in base alla gravità del fatto commesso. Si sottolinea come anche quanto all’aspetto della gravità, viene lasciata alla discrezionalità dell’organo giurisdizionale la relativa valutazione la quale, analogamente a quanto fatto per la rispettiva fattispecie, dovrà fondarsi sui vari elementi di fatto rilevabili dalla documentazione ufficiale (referto e rapporto) nonché acquisita aliunde a suo completamento, ove ritenuto opportuno.

Viene previsto, inoltre, che siano aggiunte quattro penalità le quali, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni;

b) ove vengano tenuti, da parte di atleti od allenatori, comportamenti disciplinarmente rilevanti, dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento precisando, il Regolamento, che qualora egli ritenga di dover infliggere⁵⁸ una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità le quali, comunque, faranno scattare ulteriori sanzioni mentre, per converso, nei casi meno gravi possono essere inflitte 1, 2 o 3 penalità che, sommate a quelle sino allora raggiunte, concorreranno a determinare l’effettiva sanzione.

In tale contesto si inserisce l’interpretazione da darsi al disposto di cui all’art. 65, comma primo⁵⁹, nella parte in cui prevede che il Giudice Unico infligge una delle sanzioni previste dall’art. 33, con l’eccezione delle squalifiche e/o delle sospensioni per periodi superiori a sei mesi ovvero della radiazione, “*se in base agli atti del procedimento ritiene la sussistenza dell’infrazione disciplinare*” (salvo rimettere gli atti al Procuratore Federale qualora l’infrazione non rientri nella propria competenza), alla luce dell’inserimento dei criteri di sanzione “automatici”. Il mantenimento di tale previsione, da parte del Legislatore Sportivo, lascerebbe legittimamente intendere che l’automatismo assume rilievo nei limiti in cui, alla luce dell’analisi della singola fattispecie da parte del giudice sportivo, possa comportarsi l’applicazione di una sanzione maggiore di quella applicabile secondo quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento. Il Giudice sportivo, quindi, non potrebbe astenersi dall’analizzare i comportamenti

⁵⁸ Al di là della scelta del regolamentatore sportivo, la previsione trova applicazione nei casi in cui l’Organo Giudicante infligga la sanzione.

⁵⁹ Previsione applicabile a tutte le “tipologie” di Giudice Unico (contemplate dagli articoli dall’8 al 12), ai sensi del primo comma dell’art. 61 del Regolamento Giurisdizionale.

oggetto della sanzione nel corso della gara nel limite, beninteso, degli ulteriori elementi riportati dall'Arbitro nel Rapporto Arbitrale e dai quali emerge una configurabilità dell'accaduto in un contesto che, di per sé, il Regolamento sanziona in forma più grave, rispetto a quella derivante dalla mera applicazione del citato automatismo. Come comprensibile, inoltre, anche nel rispetto di un principio di adeguatezza e "giustizia" della pena, la somma della sanzione "aggiuntiva" e quella "automatica" non potranno superare quella che sarebbe stata inflitta, in assenza di automatismo, al fine di evitare, anche quanto alla gestione delle Giustizia Sportiva, che vengano disapplicati principi generali dell'Ordinamento Giuridico (ivi compresi quelli costituzionali).

L'ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Vengono previste, con riferimento a ciascuna singola sanzione, le modalità di rispettiva esecuzione.

Multa

La somma da pagare deve essere versata, dall'onerato, entro quindici giorni da quello successivo alla pubblicazione del provvedimento all'albo dell'organo decidente (articolo 27 del Regolamento Giurisdizionale) prevedendosi, inoltre, che il mancato adempimento nei termini comporta una maggiorazione di un importo pari alla metà della multa stessa e che, nei campionati in cui è previsto il deposito cauzionale, il relativo recupero avviene mediante prelievo da quest'ultimo.

Nell'ipotesi in cui tale deposito cauzionale non sia previsto, come pure qualora esso si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l'organismo cui compete l'organizzazione del campionato dispone che l'associato inadempiente non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa, anche a mani dell'arbitro designato alla direzione della gara. E' appena il caso di richiamare all'attenzione come la sanzione derivante dalla mancata "esazione coattiva" per mancanza, ovvero insufficienza di fondi cauzionali, non venga applicata da un Organo Giurisdizionale bensì da quello, pure esso Federale, rientrante nell'Area Amministrativa in assenza, quindi, di un procedimento; tale circostanza, peraltro, appare trovare adeguata motivazione in ragione della natura, proprio amministrativa, dell'esazione stessa la cui causa, accertamento della sua sussistenza, contenuto della sanzione e modalità di esecuzione sono precisamente e dettagliatamente previste.

Quanto all'ipotesi di ulteriore protrarsi dell'inadempimento, fermo il diritto dell'associato a disputare le successive gare del campionato in corso, essa costituisce causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo la quale, beninteso, potrà essere concessa dietro soddisfacimento di quanto ancora dovuto, maggiorazioni comprese.

In considerazione di quanto all'inizio richiamato, con riferimento alla definizione di associato, merita soffermarsi sulla portata del termine nel contesto della presente disposizione:

- la sanzione pecuniaria è irrogata alla società ovvero associazione;
- la mancata successiva affiliazione, come visto, è causata dal protrarsi dell'inadempienza concernente la Società ovvero l'associazione;
- la mancata partecipazione alla prima gara successiva all'inadempimento (primo livello) è legittimo ritenere che spieghi effetto, in primis, nei confronti della squadra, appartenente al sodalizio, in ragione della quale la multa è stata comminata e, solo in assenza (si pensi ad una sanzione relativa ad una delle ultime gare del campionato) di esse, ad altra. Anche aderendo a tale tesi, che indubbiamente risponde a criteri di equità e giustizia, sempre nello spirito di tutelare gli interessi della federazione e la puntuale amministrazione della giustizia sportiva, nel silenzio del Regolamento, dovrebbe essere considerata la "prima gara utile" che una squadra dell'associato deve disputare. Tale soluzione, peraltro, trova conferma proprio nel dettato della disposizione regolamentare la quale, invece, prevede che sia "l'organismo cui compete l'organizzazione del campionato"⁶⁰ a disporre la mancata partecipazione alla prima gara successiva, volendo, quindi, il Legislatore Sportivo limitare nell'ambito dello specifico campionato la sanzione "perdita di gara con il peggiore punteggio", anche in considerazione della presenza della, ben più grave, conseguenza comportata dalla mancata affiliazione del sodalizio per l'anno successivo.

Squalifica degli atleti e degli allenatori

Relativamente alle modalità con le quali la squalifica deve essere scontata, viene previsto che:

- ciò avvenga nella/e gara/e di campionato immediatamente successiva/e, secondo il calendario, alla data prima data utile rispetto a quella di pubblicazione del provvedimento;

⁶⁰ Si consideri come possa non risultare agevole coordinare i due diversi Provvedimenti, sotto l'aspetto temporale nel momento in cui gli Organi competenti sono diversi e non contemporaneamente tengano le necessarie sedute.

- qualora, per un qualsiasi motivo, le gare non vengano disputate od omologate, l'atleta o l'allenatore squalificato non potrà partecipare neanche alla ripetizione di tali gare, in base al principio che la stessa, formalmente e sostanzialmente, nell'ambito federale non spiega effetto alcuno (se non avuto riguardo all'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti i tesserati in ragione di comportamenti da essi tenuti in tale circostanza);
- nell'ipotesi in cui, nonostante il provvedimento emesso l'atleta squalificato prenda ugualmente parte alle gare⁶¹, l'associato (la squadra) incorrerà nella sanzione della perdita della partita (in base al principio di irregolare costituzione della formazione) mentre, il primo, incorrerà in una squalifica doppia rispetto a quella inflittagli – e ciò indipendentemente dal fatto che parte di essa l'abbia, in precedenza ovvero nel frattempo, già scontata -. Si noti come il Regolamento consideri solamente l'infrazione commessa da un atleta, escludendo dall'applicazione l'allenatore, viceversa considerato nella previsione “generale”; in molti casi la presenza, o meno, di un atleta appare in grado di determinare squilibri all'assetto del team, e quindi nei confronti degli avversari e della condotta di gioco, generalmente in misura rilevante rispetto a quella del tecnico (per quanto valente possa essere);
- a dimostrazione di quanto sia valutato tale comportamento, viene previsto che in caso di recidiva potrà essere inflitta all'atleta la sanzione della radiazione, secondo una valutazione lasciata all'Organo giudicante competente (come ricavabile dalla presenza del verbo “potrà”);
- le considerazioni sopra esposte paiono trovare conferma nella previsione regolamentare che dispone l'irrogazione, a carico dell'allenatore il quale in spregio alla squalifica svolga ugualmente le sue funzioni, di una sanzione consistente nel raddoppio di quella già inflittagli mentre, in applicazione di una sorta di responsabilità oggettiva, l'associato sarà sanzionato con una multa. Si noti come, in questi casi, la disposizione non attribuisce alcuna facoltà discrezionale all'organo giudicante fermo restando che, come comprensibile, potranno essere da questi applicati, al ricorrere dei rispettivi presupposti, gli istituti delle circostanze aggravanti ed attenuanti;
- trova applicazione, anche a tali ipotesi, quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, dello Statuto in materia di inibizione a presenziare in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione; quanto agli atleti ed agli allenatori, incorsi in squalifica per più giornate, gli effetti si spiegano relativamente alle assemblee federali celebrate nelle giornate di squalifica e nel periodo compreso tra la prima e

⁶¹ Con ciò intendendosi, anche in questo contesto, il presenziare quale giocatore presente alla gara (iscritto a referto) indipendentemente dalla sua entrata, o meno, in campo. Considerata la prassi in uso nei campionati minori, per la quale vengono inseriti in referto anche atleti che possono arrivare in un momento successivo all'inizio dell'incontro, in quanto in ritardo, consentendone quindi il riconoscimento in corso di gara, escluderei l'applicazione della sanzione per il solo fatto della menzione dell'atleta in referto (quantunque ciò discenda dalla sua menzione nell'elenco atleti fornito, al segnapunti, dalla relativa squadra). La ratio dell'interesse tutelato è, infatti, quella di evitare che partecipino, nel suo

l'ultima giornata di squalifica. Anche qui l'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni, diano viste, quanto alla maggiorazione ed alla recidiva.

Sospensione a tempo determinato

La sospensione:

1. comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento;
2. il mancato rispetto del provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni, già viste, in materia di recidiva;
3. l'inosservanza della sospensione da parte degli altri tesserati alla FIPAV viene punita con la sospensione per il periodo doppio e, nei casi più gravi, con la radiazione.

Penalizzazione - perdita della gara – retrocessione

In considerazione del soggetto, diverso dal Giudice Unico, che le infligge, nell'ipotesi di irrogazione delle sanzioni (i) penalizzazione, (ii) perdita della gara ovvero (iii) retrocessione, deve essere provveduto a trasmettere a quest'ultimo, copia del dispositivo in quanto competente per l'omologazione della gara ai fini dell'aggiornamento della classifica.

Squalifica del campo - obbligo di disputare gare a porte chiuse

Le sanzioni della squalifica del campo o dell'obbligo di disputare gare a porte chiuse devono essere scontate nelle gare di campionato immediatamente successive alla data di pubblicazione del relativo provvedimento; l'inosservanza dei relativi provvedimenti è punita con una multa e con la perdita delle gare disputate in violazione.

La sanzione spiega effetto, in virtù del richiamo dell'articolo 59, comma 2, anche con riferimento all'eventuale ripetizione delle rispettive gare e la relativa irrogazione va comunicata agli uffici ed organi competenti per i provvedimenti conseguenti; tale ultima previsione è finalizzata, tra le altre, a meglio coordinare tra loro le attività in

complesso, alla gara soggetti non legittimati (per ragioni legate al tesseramento, squalifiche, etc. (quanto precede, soprattutto, considerate le nuove applicazioni tecnologiche in materia di atleti partecipanti alla gara "Camp3").

capo a diversi Organi Federali, nonché a rendere più tempestiva l'assunzione di ogni provvedimento che un comportamento "illecito" può comportare⁶².

Commutazione della sanzione

Viene consentita una sorta di oblazione, peraltro limitatamente ai campionati nazionali di secondo livello maschili e femminili ed alla Coppa Italia, in caso di comminazione della sanzione di "1 giornata di squalifica al campo", ovvero "1 giornata di squalifica per un giocatore o per un allenatore", corrispondente ad una somma fissata dal Consiglio Federale nelle circolari d'indizione dei rispettivi campionati. Per poter giovare di tale possibilità, l'interessato dovrà inviare all'ufficio del Giudice Unico Federale, entro le ore 18.00 del giorno di affissione del provvedimento (ovvero del terzo antecedente l'inizio del campionato a cui si riferiscono, per le sanzioni "pendenti" dell'anno sportivo precedente), la richiesta di commutazione, a mezzo fax, unitamente alla copia del versamento della sanzione pecuniaria prevista per la commutazione. L'Organo Giurisdizionale informerà, con l'analogo mezzo d'anzì visto, l'associato dell'avvenuta commutazione del provvedimento disciplinare. Tale formulazione parrebbe confermare che la decisione spetta al "sanzionato" restando, l'attività del Giudice Federale, meramente di formalizzazione perché venga spiegato il necessario effetto rispetto ad un Provvedimento in precedenza dallo stesso assunto. L'associato, nel medesimo anno sportivo, può avvalersi della facoltà di commutazione della sanzione una sola volta, rispettivamente per la squadra, per l'allenatore o per ciascun atleta. Si richiama l'attenzione come, nella disposizione che precede, il Regolamento si riferisce all'interessato quanto al soggetto legittimato a richiedere l'applicazione dell'istituto della commutazione.

La commutazione del provvedimento di squalifica in sanzione pecuniaria non può essere richiesta:

- quando s'intende impugnare il provvedimento in seconda istanza. La ratio poggia nel significato dell'istituto che coincide con una sorta di "patteggiamento" (anche se sostituzione di una sanzione con un'altra, secondo criteri non discrezionali ma predeterminati), predeterminata fin dal momento dell'indizione del rispettivo campionato, avente contenuto patrimoniale;
- quando sul provvedimento è già intervenuto il giudice di secondo grado, accogliendo in parte o rigettando l'impugnazione. Questa disposizione è: (i) da un lato il logico pendant di quella precedente e (ii) poggia sulla

⁶² E' ben vero che ogni decisione viene affissa all'Albo di pertinenza di ciascun Organo Giurisdizionale ma, in assenza di una siffatta previsione, la tempestiva relativa all'assunzione di eventuali "provvedimenti conseguenti" potrebbe risulterne dilazionata con effetti, sovente, ulteriormente

logica che riconosce, nel contesto di un “procedimento accertativo e sanzionatorio”, al cosiddetto “imputato”, la facoltà di una definizione in via ad egli, comunque, più favorevole, a condizione che il relativo esercizio avvenga in un momento precedente al Giudicato Definitivo⁶³.

L’applicazione di questo istituto non ha, infine, effetto ai fini dell’applicazione dell’istituto della recidiva.

I PROCEDIMENTI

Il Giudizio dinanzi al Giudice Unico

Tale Organo è previsto che proceda d’ufficio, quanto alle materia di propria competenza, “*in base alle notizie desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del Commissario di campo*” e provveda ad applicare le sanzioni disciplinari, in prima istanza, omologare le gare ufficiali nonché le classifiche ufficiali (finali o relative ad una fase) dei campionati organizzati dalla FIPAV, delle gare di tornei o concentramenti. Nella sostanza il Giudice Unico non viene, almeno nella prassi, informato di fatti ed accadimenti da parte di terzi interessati (in forme riconducibili, mutatis mutandis, alle denunce di codicistica normazione) fermo restando, peraltro, che ove fosse interessato aliunde di fatti e circostanze riconducibili ad un illecito regolamentare, rientrante nell’ambito della propria competenza, proprio in ragione della dianzi considerata procedibilità d’ufficio, esso è tenuto ad attivarsi provvedendo all’esperienza delle attività istruttoria, anche attraverso l’audizione di persone e l’assunzione di mezzi probatori, e decisionale (archiviazione, irrogazione di una sanzione ovvero inoltro all’Organo competente ove ritenuta la propria incompetenza).

Ove, in base agli atti del procedimento, ritenga la sussistenza dell’infrazione disciplinare, il Giudice Unico infligge la sanzione, tra quelle previste dall’articolo 33 del Regolamento, nella misura ritenuta adeguata (salvi gli automatismi previsti dal suo art. 57 e con le limitazioni previste dal 3 comma dell’articolo 8) provvedendo, viceversa, a rimettere gli atti al Procuratore Federale qualora rilevi la propria incompetenza; il provvedimento che definisce la relativa fase è impugnabile.

Con riferimento all’omologa (che “*ha luogo d’ufficio*” come disposto dall’art. 66, 1° comma):

pregiudizievoli per il relativo destinatario, in misura tale che il risultato complessivo, nella sostanza, non risulterebbe commisurato alla semplice e pura somma algebrica dei suoi singoli elementi .

⁶³ Diversamente l’interessato opererebbe, a procedimento definitivamente concluso, una mera valutazione di convenienza a “*bocce ferme*”, senza che il sistema giurisdizionale ne tragga alcun beneficio in ordine a risparmio di tempo, denaro, etc.

- (i) gli elementi di riferimento sono il referto di gara, le relazioni degli arbitri e del Commissario di campo, relativamente a tutte le gare ufficiali nonché alle classifiche ufficiali (finali o di una fase) dei campionati organizzati dalla FIPAV, ivi incluse le gare dei tornei o di concentramenti;
- (ii) qualora egli ritenga insufficienti tali rapporti, sempre “*d’ufficio*”, può richiedere chiarimenti al primo arbitro ed al Commissario di campo, nonché sentire testimoni particolarmente qualificati, redigendo di tali chiarimenti processo verbale. Un’attenzione merita l’interpretazione dell’espressione “testimoni altamente qualificati” relativamente alla quale si “aprono” due distinti scenari:
- il riferimento è alla capacità del soggetto di interpretare adeguatamente, rispetto alle previsioni Regolamentari e Statutarie della Federazione, gli accadimenti ai quali ha assistito. In considerazione del fatto che, come comprensibile, l’Organo Giurisdizionale non è tenuto, né tantomeno legittimato, a procedere ad una sorta di verifica della qualità “tecnica” del soggetto, il metro di valutazione non potrà che essere quello della posizione (ruolo – allenatore, atleta, dirigente, arbitro, etc. - / livello / serie / contesto di militanza) che questi assume in ambito Federale;
 - il riferimento è alla qualità soggettiva del soggetto quanto alla “fede” che possono avere le sue affermazioni e, quindi, risultare elementi indiziari ovvero di prova promananti da persona avente caratteristiche di correttezza e serietà “specchiate”.

Comune ad, e concorrente con, entrambi è un ulteriore elemento derivante da un presupposto che deve sussistere anche in capo al Giudice, costituito dall’assenza di un interesse nella questione oggetto di valutazione; la terzietà, o comunque il “*disinteresse*”⁶⁴ in capo al testimone costituisce, infatti, elemento di indipendenza e certezza dell’attività giurisdizionale sportiva;

(iii) come già visto per i casi che precedono, avverso il provvedimento di omologa è proponibile impugnazione.

In materia di reclami viene disposto:

1. quanto all’omologa è previsto che una delle due squadre possa proporre reclamo⁶⁵, in via preventiva, subordinatamente alla sussistenza di un concreto interesse;

⁶⁴ Non coincidente con la mera ininfluenza restando, invece, nell’alveo della propria assenza di interesse.

⁶⁵ Si segnala come la Commissione Giudicante Nazionale (delibera del 9 aprile 2004) abbia adottato un provvedimento di sospensione, nei confronti di un allenatore, per un periodo di due mesi in dipendenza del comportamento da questi tenuto e consistente “*nell’aver prestata particolare insistenza presso gli arbitri affinché gli stessi accettassero un reclamo in ordine allo svolgimento della gara oltre il termine previsto*” (così come riportato nel Provvedimento della Commissione d’Appello Federale, del 13 dicembre 2004, in Comunicato n. 15 del 13 dicembre 2004).

In sede di gravame, peraltro, la decisione impugnata veniva annullata. Nel Provvedimento, quale elemento pregiudiziale alla successiva analisi che viene svolta intendendosi con ciò dare ad esso risposta positiva, viene posto “*preliminare ed assorbente l’esame circa la giuridica possibilità che nel sistema possa configurarsi un “tentativo” di illecito disciplinare in relazione al comportamento dell’incolpato*”.

2. detti reclami, a pena d'inammissibilità, debbono essere preannunciati verbalmente dal capitano della squadra al primo arbitro, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione, provvede immediatamente all'annotazione nel referto (circostanza che, il capitano, ha diritto di accertare). L'importanza di tale formalità è costituita dall'inammissibilità del reclamo in difetto di tale annotazione;
3. quale ulteriore condizione di inammissibilità il preannuncio di reclamo, entro quindici minuti dalla fine della gara, deve essere confermato per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro (formalità che verrà a costituire elemento della documentazione ufficiale di gara);
4. parimenti costituisce condizione di inammissibilità il non avere, la squadra reclamante, portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco.
5. deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice esemplare di cui uno da inviarsi al competente Giudice Unico (unitamente alla ricevuta del pagamento della tassa prescritta ed all'attestazione dell'invio all'avversario) e l'altro all'associato avversario;
6. possono essere fatti valere tutti i motivi che, secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco, impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo;
7. non possono, viceversa, essere fatti valere presunti errori tecnici degli arbitri. La ratio della disposizione, come comprensibile, vuole escludere che possa consentirsi introduzione a qualsiasi ipotesi di contestazione sulla metodologia di conduzione della gara rimanendo, essa, circoscritta nel proprio ambito⁶⁶.

Relativamente alla Decisione viene disposto:

- i provvedimenti che il Giudice Unico può pronunciare sono i seguenti:
 - (a) omologa della gara con il risultato conseguito sul campo, anche nell'ipotesi di inammissibilità del reclamo;
 - (b) annullamento della gara - in tale caso è previsto che nel provvedimento sia indicata la data di ripetizione della gara e le relative modalità del caso (si pensi all'ipotesi di porte chiuse) -;
 - (c) modifica o inversione del risultato conseguito sul campo. In tale contesto si inserisce la problematica relativa ai "vizi del tesseramento" i quali, come ben è stato precisato⁶⁷, costituiscono "*... uno dei rari profili cui cede il citato principio dell'intangibilità del risultato del campo. Se così non fosse, e ragionando "a*

⁶⁶ E' intuitivo che un'ipotesi quale quella in discussione in ambito calcistico, relativamente alla moviola, appare intuitivamente non applicabile alla pallavolo per la sostanziale differenza tra i due sport (per quanto rilevante possa essere una palla decisa dentro, ovvero fuori, ovvero toccata, etc., non è riconducibile all'effetto che viene determinato da una "rete" negata ovvero erroneamente attribuita); lo stesso dicasi, considerando un caso ove la registrazione televisiva viene utilizzata nel corso della gara, quanto al rugby.

⁶⁷ Lodo Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, 22 maggio 2003.

contrario”, si porrebbero le basi per consentire a chiunque di legittimare successi sportivi conseguiti in plateale dispregio delle regole federali che regolano la corretta costituzione delle squadre (il tesseramento, appunto), rinviando alle sedi giurisdizionali interne od esterne ogni contesa sul punto, ma “incamerando”, per intanto, il successo sportivo“;

- (d) attribuzione della vittoria ad una delle squadre per effetto di fatti estranei allo svolgimento della gara;
 - (e) redazione ed approvazione delle classifiche ufficiali.
- le decisioni in tema di omologa debbono essere motivate nel solo caso in cui sia stato presentato reclamo o vi sia stato annullamento o modifica del risultato acquisito sul campo.

La Commissione Giudicante Nazionale

Il Regolamento distingue due fasi distinte: quella istruttoria e quella del giudizio vero e proprio.

Con riferimento alla prima, la cui durata non può essere superiore a 90 giorni dal ricevimento della notizia della violazione, l'attività viene svolta dal Procuratore Federale il quale:

promuove l'azione disciplinare in seguito, ovvero in base: (i) alla trasmissione degli atti da parte del Giudice Unico, (ii) alle segnalazioni, (iii) alle denunce, (iv) alle notizie rese pubbliche dagli organi di informazione o comunque ricevute, salvo che per gli stessi fatti non sia già stato adottato alcun provvedimento dagli Organi Giurisdizionali della FIPAV;

è autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi federali, sia centrali che periferici;

una volta avuta notizia dell'avvenuta commissione di un'infrazione regolamentare, salvo che non risulti manifestamente infondata (in base ad un'analisi preliminare che, quantunque nel silenzio della disposizione, il procuratore federale deve formalmente eseguire e documentare), e comunque nel corso dell'istruttoria⁶⁸, il Procuratore Federale deve inviare, ai tesserati o agli associati nei cui confronti intenda procedere ad inchiesta, atto di contestazione di addebiti, a mezzo raccomandata a.r. ovvero telegramma, assegnando a questi un termine, non inferiore a dieci giorni dalla ricezione, per la produzione di note difensive ed altri documenti, ed invitandolo a dichiarare il luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio, formalmente avvertendolo che, diversamente, sarà provveduto presso il domicilio risultante presso l'ufficio tesseramento

FIPAV. Un problema può essere costituito dal mancato aggiornamento di tale dato anagrafico presso gli archivi della Federazione, non già nell'ipotesi in cui ciò dipenda da fatto a questa imputabile, quanto piuttosto per inadempienza della Società associata alla quale il tesserato, ritualmente, aveva eseguito l'opportuna comunicazione. Considerato che ogni rapporto con la Federazione, relativamente agli incumbenti di tesseramento, viene intrattenuto per il tramite delle rispettive Società Sportive, si potrebbe venire a verificare il caso in cui per effetto dell'inadempimento altrui (il rispettivo Sodalizio) l'interessato, vedrebbe ridotte le proprie capacità difensive nel contesto di una fase così delicata come è quella istruttoria;

nell'atto di contestazione degli addebiti, verrà richiamata all'inquisito la facoltà riconosciuta⁶⁹ ad egli, nonché del suo difensore di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore di quello, da sottoporre al Procuratore Federale, perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni, ed al Giudice investito del procedimento. Si richiama l'attenzione sull'utilizzo del termine inquisito rispetto a quello di imputato che, in questo frangente ma soprattutto stante la natura stessa del procedimento, appare più adeguato;

procede all'interrogatorio degli inquisiti ed alla audizione dei testimoni, anche proposti dai primi, all'acquisizione dei documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo apposito verbale. Anche in assenza di una previsione specifica, in tal senso, appare corretto ritenere che sia da redigersi verbale per ogni singola attività posta in essere anche, precipuamente, al fine di evitare che un vizio interessante un suo elemento possa spiegare effetti anche rispetto ad altri incumbenti che, viceversa, sia formalmente che sostanzialmente, ne resterebbero viceversa esclusi;

ha diritto d'intervenire nei giudizi conseguenti alla propria istruttoria e deve proporre, anche oralmente, conclusioni specifiche. Quest'ultimo obbligo appare riconducibile alle sole ipotesi in cui l'Organo inquirente si avvalga della facoltà di intervento, da intendersi in tale contesto, la partecipazione attiva ad ogni fase del giudizio, escludendosi un obbligo di proporre conclusioni specifiche tenutosi conto, in particolare, che diversamente questi verrebbe ad esporre argomentazioni sulla scorta di atti ed esperimenti non da egli, anche indirettamente, influenzati ovvero alla cui formazione non ha collaborato.

a conclusione dell'istruttoria, può:

- (i) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia d'infrazione. Il relativo provvedimento deve essere comunicato, oltre che alla Segreteria Generale, al denunciante che vi abbia un interesse diretto e

⁶⁸ Salvo il caso di manifesta infondatezza, secondo un logico coordinamento interpretativo delle varie disposizioni tra loro.

che ne abbia fatto espressa richiesta, il quale può proporre opposizione (subordinatamente al versamento della relativa tassa) entro quindici giorni alla Commissione Giudicante Nazionale la quale, richieste eventualmente ulteriori indagini, nel caso in cui ritenga fondata l'opposizione, dispone che il Procuratore Federale provveda al deferimento;

- (ii) archiviare, con provvedimento motivato, per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia d'infrazione. La motivazione dovrà riguardare anche le ragioni per le quali elementi di prova sono considerati insufficienti, inadeguati ovvero non sono stati ammessi;
- (iii) deferire gli inquisiti alla Commissione Nazionale Giudicante, allegando una relazione contenente i risultati degli accertamenti, l'indicazione delle prove e degli indizi, nonchè il parere sulla loro attendibilità, in uno con la richiesta motivata di irrogazione della sanzione e la sua individuazione nel caso specifico;

Viene espressamente previsto come tutti i poteri ad egli attribuiti possono essere esercitati dal Vice Procuratore nonché dai Sostituti Procuratori, precisandosi, con ciò, il valore e la portata di dette figure le quali, anche per detta ragione, non risulterebbero interessate dalle ipotesi di impossibilità, incompatibilità, etc. del responsabile dell'Organo bensì quali portatori di poteri e facoltà loro attribuiti direttamente in dipendenza della rispettiva investitura; è altresì corretto ritenere che il Procuratore Federale sia, inoltre, implicitamente investito dei compiti di coordinamento e gestione di detti soggetti da intendersi, nella sostanza, Suoi collaboratori.

Con riferimento, infine, alla fase del Giudizio che si svolge innanzi alla Commissione Giudicante Nazionale:

- 1) qualora nei fatti denunciati non vengano rilevate violazioni alle norme federali, è dichiarato il non luogo a procedere, del che viene data formale comunicazione al Procuratore Federale, il quale, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento⁷⁰, può proporre impugnazione avanti l'organo competente per l'appello il quale ove, viceversa, ritenga che nei fatti denunciati possano configurarsi una o più violazioni, rinvia gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale che provvede al relativo giudizio. Con ciò, ovviamente, non viene escluso che al termine delle opportune fasi procedurali l'Organo Giurisdizionale non possa giungere alle medesime precedenti conclusioni - in ossequio al principio che, salvi gli espressi casi di rinvio da parte di un Organo espressamente deputato a dirimere questioni in materia di legittimità, ciascun Giudice valuta le fattispecie portate alla sua attenzione, discrezionalmente (peraltro così sempre quanto al merito) -;

⁶⁹ Nel testo regolamentare la previsione è formulata "*sarà prevista la facoltà*" la cui portata appare riconducibile, ad avviso di chi scrive, nel senso qui esposto, quale indicazione al Procuratore Federale di un contenuto necessario dell'atto la cui assenza, secondo tale interpretazione, comporterebbe un suo rilevante vizio concernente il diritto di difesa dell'inquisito.

- 2) nell'ipotesi di deferimento disposto del Procuratore Federale, nel provvedere all'instaurazione del giudizio, convoca i soggetti interessati per l'udienza avanti a sè dando termine, non inferiore a dieci giorni, per l'esercizio del diritto di difesa e con l'avvertenza che potrà essere richiesta copia degli atti del procedimento. L'atto dovrà contenere: (a) la contestazione definitiva, (b) l'invito a nominare un difensore e l'indicazione dei testi, ove presente nel provvedimento di deferimento. La Commissione potrà anche configurare diversamente, rispetto alle determinazioni della Procura Federale, la fattispecie portata alla sua attenzione anche a seguito dell'audizione degli interessati sanzionando in misura inferiore a quella richiesta⁷¹;
- 3) il giorno fissato per l'udienza si procede al dibattimento, regolato dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, nel corso del quale: (i) viene riportato il contenuto degli atti scritti e le conclusioni orali del Procuratore Federale, (ii) si ascoltano gli interessati, concedendo a tutte le parti intervenute la facoltà di replica;
- 4) nel procedimento si osservano i canoni dell'oralità e della concentrazione, salvo che non si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori prove;
- 5) qualora sia ritenuto che gli elementi di prova, al momento assunti, non consentano di emanare una decisione può essere disposto un rinvio della "riunione" disponendo che, nel frattempo, siano esperiti gli opportuni accertamenti nonché, ove ritenuto, emettendo i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 24 e 25 del Regolamento Giurisdizionale;
- 6) le decisioni che definiscono il procedimento disciplinare in prima istanza sono impugnabili secondo le norme previste nel Regolamento (Titolo Terzo). La disposizione parla, più precisamente, di decisioni "di merito" lasciando introduzione all'interpretazione circa la non possibilità di proporre gravame, nel caso ricorrano, per vizi ovvero non corretta interpretazione delle norme relativamente a decisioni, di rigetto od altre, che interessino la procedibilità, o meno, del ricorso. Una simile interpretazione, peraltro fondata su una lettura testuale della disposizione, comporterebbe, ancorchè in caso residuali, una significativa limitazione del diritto di difesa che, anche in "procedimenti" aventi natura arbitrare tra le parti, deve essere sempre riconosciuto ove si voglia da un lato assicurare l'esecuzione dei provvedimenti presi e, dall'altro, il mancato ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria in lagnanza di tale lesione⁷².

⁷⁰ Il Regolamento non prevede espressamente detto avverbio che, peraltro, in considerazione della decorrenza del termine non già dal giorno di pubblicazione del relativo provvedimento al competente albo bensì dall'effettuazione di una comunicazione, appare legittimamente essere da intendersi sottinteso.

⁷¹ In tal senso il Provvedimento del 6 ottobre 2004 (Comunicato n. 1 – CGN, affisso all'Albo in data 7 ottobre 2004).

⁷² Si richiama all'attenzione, peraltro, come sia previsto, tra i mezzi di impugnazione, anche il ricorso per legittimità.

La Corte Federale

- (a) in materia di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari (articolo 2, comma 3, lettera a), prima ipotesi, il Consiglio Federale può adire la Corte Federale, la quale deciderà in camera di consiglio, mediante ricorso che deve contenere: (a) l'indicazione della norma, (b) le ragioni della richiesta. La formulazione della disposizione lascerebbe spazio ad interpretare che entrambi detti elementi devono essere presenti nell'atto derivandone, quindi, che l'assenza anche di uno solo di essi comporti l'inammissibilità del ricorso;
- (b) in materia di conflitti di "competenza tra organi federali" (articolo 2, comma 3, lettera a), seconda ipotesi del Regolamento), l'organo che solleva il conflitto deve⁷³ proporre ricorso alla Corte Federale dandone contemporaneamente comunicazione, a pena d'inammissibilità, all'organo controinteressato, onde consentire a questo di depositare una memoria difensiva entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Anche in tale caso la Corte Federale decide in camera di consiglio e ne dà comunicazione al ricorrente ed al controinteressato;
- (c) in materia di validità delle Assemblee regionali e provinciali (articolo 2, comma 3 lettera b)) la contestazione deve essere proposta, a mezzo ricorso scritto, entro quindici giorni dalla pubblicazione della delibera presa dal Consiglio Federale in base all'articolo 43, comma 1, dello Statuto (relativamente al controllo di legittimità dei risultati delle elezioni di competenza del Consiglio Federale). La Corte Federale decide in camera di consiglio e ne dà comunicazione al ricorrente e al Consiglio Federale.
- La legittimazione a presentare ricorso è limitata agli aventi diritto al voto (la cui eventuale lesione può ricondursi non già alla mancata elezione del proprio candidato, circostanza che risulta di per sé ininfluenza in termini assoluti di tutela, bensì all'intangibile diritto a vedere assicurata la correttezza e legalità, in quanto rispettosa delle relative norme, del procedimento elettivo da intendersi, con questo tutte le varie fasi attraverso le quali si giunge all'insediamento dei vari componenti gli Organi Federali) ed i candidati (in quanto, potenzialmente, lesi dalla mancata elezione per effetto di lamentati vizi);
- (d) è previsto, quale condizione di ammissibilità del ricorso nei procedimenti in materia di ricusazione, l'obbligo di contestuale comunicazione, oltre che al soggetto ricusato (il quale può depositare una memoria difensiva entro

⁷³ In tale contesto l'accezione "deve" è da intendersi strettamente collegata al successivo "dandone contemporaneamente", costituendo il nesso logico dell'obbligo, non già di sollevare acanti la Corte Federale il conflitto di competenza ove ritenuto possa sussistere, quanto piuttosto, ove si avvalga di tale prerogativa processualistica, di darne comunicazione direttamente all'altro Organo Federale interessato. Anche qui si nota che la strutturazione delle varie disposizioni è volta a consentire il raggiungimento di una decisione attraverso un procedimento avente carattere di

quindici giorni dal suo ricevimento) anche all'eventuale organo collegiale. La decisione, in tale caso, è presa in camera di consiglio e viene comunicata al ricorrente, al soggetto ricusato ed all'eventuale organo collegiale cui appartiene quest'ultimo;

(e) le istanze in materia di revisione si propongono nelle forme previste dall'articolo 107 ed il conseguente procedimento è regolato dalle disposizioni del successivo articolo 108 del Regolamento.

La Commissione Tesseramento Atleti

La prima parte delle disposizioni concernono il procedimento, non contenzioso, volto a raggiungere un componimento tra l'atleta ed il suo sodalizio, avuto riguardo alla determinazione dell'ammontare del riscatto ovvero lo scioglimento coattivo del vincolo, nei termini che seguono:

- l'atleta, regolarmente tesserato, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l'associato a provvedere in via amichevole, a mezzo raccomandata a.r.;
- con riferimento alla determinazione del riscatto l'invio, a pena di decadenza, deve essere eseguito entro il quinto giorno successivo a quello, fissato dal Consiglio Federale, per l'inizio della procedura e deve indicare, a pena di inefficacia, la somma offerta per il riscatto;
- per l'ipotesi di scioglimento coattivo del vincolo, il termine fissato dal Consiglio Federale;
- l'associato, entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, deve assumere le necessarie delibere e comunicare la propria decisione all'atleta (nel silenzio della disposizione appare corretto interpretarsi nel senso che, anche per l'esecuzione di detto incumbente, deve ricorrersi alla forma scritta con modalità che dimostrino l'avvenuta ricezione da parte del destinatario – eventualmente anche nella veste della cosiddetta “raccomandata a mano” -).

Non viene prevista una forma specifica per la formalizzazione della deliberazione rinviandosi, come logico, alle norme sociali/associative vigenti per il singolo sodalizio. La formulazione della disposizione lascia introduzione a due distinte ipotesi interpretative:

- (1) l'associato deve assumere la deliberazione, condizione pregiudizievole per la comunicazione all'atleta delle proprie determinazioni, così argomentando ne deriverebbe che un vizio interno al sodalizio, quanto al procedimenti di formalizzazione della decisione, verrebbe ad inficiare il successivo componimento. Per gli associati costituiti nella forma di società di capitali, ove la manifestazione esterna trovi fondamento in un

celerità, non solo quanto alla fase di suo formale svolgimento dibattimentale, bensì anche nell'approntamento di tutti quegli atti ed incumbenti che

- atto emanante da un amministratore munito della rappresentanza sociale ovvero da un amministratore con delega può suggerirsi, quantomeno, l'assunzione successiva di una delibera "a ratifica" dell'operato, nel frattempo, da questi perfezionato nelle ipotesi di impossibilità a riunire per tempo il competente organo del sodalizio;
- (2) il procedimento interno non assume rilevanza ove, comunque, venga manifestata dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto avente deleghe in tal senso, l'accettazione della proposta. Contro tale interpretazione, peraltro, parrebbe porsi la lettura testuale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 78⁷⁴;
- qualora, entro il termine fissato, l'associato non delibera ovvero delibera respingendo l'invito, l'atleta può proporre ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti. Mentre nell'ipotesi di deliberazione con esito negativo è presumibile che il sodalizio provveda, nei confronti dell'atleta a formalizzare la decisione, nell'altro caso, a dimostrazione della legittimazione l'atleta potrà portare la sola dichiarazione di mancato ricevimento, in termini, dell'accoglimento della proposta⁷⁵;
 - nell'ipotesi, viceversa, in cui l'associato accetti la somma proposta dell'atleta, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo Secondo, Capo Secondo, Sezione Seconda, Paragrafo Primo, (artt. da 33 a 38) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, prevedendosi che, in tale caso, il termine previsto di 30 giorni per il pagamento del riscatto decorre da quello in cui l'atleta ha conoscenza dell'accettazione stessa.

Il procedimento contenzioso

Avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento nonché nell'ipotesi in cui, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito per deliberare e comunicare la propria decisione all'atleta, l'associato non abbia deliberato ovvero abbia respinto la proposta, può essere proposto ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti, con atto da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento sia alla Commissione sia, contestualmente, ad eventuali associati o tesserati controinteressati⁷⁶ (incombente che costituisce condizione di ammissibilità del ricorso medesimo, al pari del versamento della relativa prevista tassa). Al ricorso devono essere allegati: la ricevuta del versamento

afferiscono specificatamente ai rispettivi atti prodromici.

⁷⁴ "Se entro detto termine l'associato non delibera ovvero delibera respingendo l'invito, l'atleta può proporre ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti".

⁷⁵ Anche a tali fini, per l'associato, è opportuno che la manifestazione di volontà – sia in senso positivo che negativo -, avvenga con le modalità sopra suggerite.

⁷⁶ Ancorchè la disposizione preveda, per questi ultimi, l'inoltro di una "copia", con tale accezione deve intendersi un documento avente identica forma e contenuto di quello presentato alla Commissione Tesseramento Atleti, parimenti sottoscritto in originale (aderentemente a quanto previsto

della tassa, la documentazione idonea a dimostrare la tempestività del ricorso e la sua ammissibilità, tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della sua domanda (documentazione che, quanto all'invio nei confronti dei controinteressati, deve essere fornita in copia).

Viene inoltre riconosciuta la possibilità, nello svolgimento del procedimento, di acquisire ulteriori prove oltre quelle prodotte nel frattempo. A tale riguardo si richiama l'attenzione su quanto contenuto in un Provvedimento⁷⁷ emesso dalla Commissione d'Appello Federale, in sede di gravame, con la quale veniva ritenuta fondata la un'eccezione contenente i seguenti elementi:

- veniva rilevato che “... *l'acquisizione agli atti del procedimento di nuovo materiale probatorio, disposto d'ufficio dalla Commissione Tesseramento, integra una vera e propria attività istruttoria che, come tale, non può e non deve essere effettuata in difetto della più scrupolosa osservanza dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio*”. Con riferimento a quest'ultimo è utile richiamare come la Corte di Cassazione si sia espressa, in varie occasioni, chiarendo come:

(a) anche attraverso l'opera della Corte Costituzionale, tale principio è diventato il nucleo essenziale dei diritti di azione e di difesa garantiti dagli artt. 24 e 3 della Costituzione, ponendosi come “*garanzia della partecipazione effettiva al procedimento, ovverosia come riconoscimento del diritto della parte di influire concretamente sullo svolgimento del processo e sul suo esito, cooperando all'accertamento dei fatti ed al reperimento delle prove, così da contribuire alla formazione del convincimento del giudice e da incidere su di esso*”⁷⁸;

(b) tale garanzia⁷⁹ non è da considerarsi circoscritta all'ambito del momento iniziale del procedimento dovendosi, viceversa, salvaguardarsi tale principio in ogni stato e grado del procedimento non contemplando, la garanzia dell'effettiva sua attuazione, “*la necessità dell'ammissione di una prova testimoniale, della riconvocazione a chiarimenti del consulente tecnico e della fissazione di una nuova udienza per discutere i suddetti incumbenti probatori richiesti da una parte*”;

in materia processuale civilistica); interpretazione che appare confermata anche dall'espressione, utilizzata dal Regolamento, nel comma successivo “*all'esemplare del ricorso inviato alla Commissione Tesseramento Atleti*”.

⁷⁷ Commissione d'Appello Federale del 9 dicembre 2004, CAF/11 (in Comunicato n. 18, affisso all'Albo in data 17 dicembre 2004).

⁷⁸ Sezione II, sentenza n. 11936, del 21 settembre 2001.

⁷⁹ Sentenza n. 11936 cit.

- (c) gli arbitri devono consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere visione in tempo utile delle istanze e richieste avversarie⁸⁰;
- il giudice non aveva provveduto a fissare una nuova udienza, onde consentire alle parti di esaminare, in contraddittorio, il materiale acquisito;
 - ciò comportava una violazione sia del diritto alla difesa che di quello del contraddittorio;
 - la rilevanza di tale materiale ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere inviato entro venti giorni decorrenti dalla data di ricezione della decisione negativa da parte dell'associato, ovvero dell'attestazione di avvenuta ricezione dell'invito "a provvedere in via amichevole" o, comunque, entro 30 giorni⁸¹ dall'invio di quest'ultimo; nell'ipotesi di gravame avverso un provvedimento dell'Ufficio Tesseramento, detto termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di questi del provvedimento (in entrambi i casi si tiene conto della data di presentazione del ricorso all'ufficio postale).

E' riconosciuto il diritto al controinteressato di presentare, entro dieci giorni da quello di ricevimento del ricorso, deduzioni da inviarsi a mezzo raccomandata alla Commissione Tesseramento Atleti, un esemplare, ed al ricorrente un secondo esemplare. Trovano applicazione, per espresso richiamo, le disposizioni contenute nell'articolo 79 quanto: al versamento della prevista tassa quale condizione di ammissibilità⁸², documentazione da allegare al ricorso (la produzione della ricevuta del versamento è qualificata condizione di ricevibilità), facoltà, nel corso del procedimento, della Commissione Tesseramento Atleti di acquisire altre prove oltre quelle prodotte.

Il Presidente della Commissione Tesseramento, decorsi venti giorni da quello di invio del ricorso, fissa l'udienza per la discussione, del che ne viene dato avviso, a mezzo telegramma, al ricorrente ed al sodalizio che abbia versato la tassa ricorsi⁸³ la quale, nei casi di determinazione dell'ammontare del riscatto, deve essere fissata in modo da consentire l'assunzione della delibera entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato annualmente dal Consiglio Federale. A tale udienza:

⁸⁰ Sezione I, sentenza n. 6288 del 16 maggio 2000 (che richiama la precedente 64/1988).

⁸¹ Tale previsione non è in contrasto con quella, dianzi vista, che consente all'atleta di adire l'Organo Giurisdizionale nel termine minore di 20 giorni vertendosi, in questo caso, nell'ipotesi in cui, per le più svariate ragioni – anche ad egli non imputabili -, la ricevuta di ritorno non sia presentabile (mentre quest'ultimo potrà sempre produrre l'attestazione di presentazione della prescritta raccomandata a.r. all'ufficio postale); l'ulteriore termine di 10 giorni è da ricondursi all'opportunità di considerare un lasso di tempo, breve, riconducibile ad un periodo "massimo" necessario alla consegna di una simile tipologia di corrispondenza.

⁸² Viene disposto che, qualora il controinteressato non versi la tassa ricorsi, fermo restando quanto previsto in materia di provvedimenti ordinatori / discussione del ricorso / tentativo di conciliazione / delibera sul ricorso, le controdeduzioni e la documentazione probatoria si considereranno come non prodotte (nel relativo contesto, quindi, non potranno essere direttamente considerate ai fini di formazione della decisione e/o a supporto della sua motivazione) Appare legittimo ritenere, peraltro, come la Commissione, ai sensi della disposizione dianzi considerata, possa procedere autonomamente e per altro verso all'assunzione dei mezzi probatori "esclusi".

Da ciò si rileva come, tale circostanza, assume rilievo anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa sul punto della conoscenza delle attività (udienze, assunzione di prove, etc).

- (a) possono essere presenti le parti interessate;
- (b) il Presidente della Commissione, ovvero altro componente da egli preventivamente designato, riferisce oralmente sulla controversia;
- (c) le parti, direttamente ovvero per mezzo dei loro difensori⁸⁴, quindi possono oralmente e succintamente esporre le rispettive richieste;
- (d) è previsto espressamente (art. 84, terzo comma) che l'associato non sia legittimato⁸⁵ a prendere la parola, nel corso dell'udienza, qualora non abbia prima provveduto al versamento della prevista tassa restando peraltro, così parrebbe argomentabile dalla strutturazione stessa dell'art. 84 del Regolamento, legittimato a presenziare all'udienza.

E' previsto l'esperimento di un "Tentativo di conciliazione" nei procedimenti aventi per oggetto la determinazione dell'ammontare del riscatto, cui la Commissione provvede prima di procedere alla delibera sul ricorso, che può comportare anche una soluzione transattiva tra le parti. L'eventuale accordo deve trovare perfezionamento in un documento scritto, predisposto in tre esemplari, sottoscritti da ciascuna delle parti e dal Presidente della Commissione, di cui il primo rimane in possesso della Commissione e gli altri due vengono consegnati alle parti. Sotto l'aspetto procedurale, dall'avvenuto accordo, deriva che la Commissione dichiara cessata la materia del contendere e dispone la restituzione alle parti della tassa ricorsi eventualmente versata. Nell'ipotesi in cui, viceversa, l'accordo intervenga non in tale contesto, nel dichiarare l'archiviazione degli atti "per raggiunto accordo tra le parti" viene disposto l'incameramento delle tasse versate dal ricorrente e dall'opponente⁸⁶. Perfezionata la conciliazione trovano applicazione le disposizioni in materia di riscatto del vincolo, contenute nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento, fermo restando che il termine previsto per il pagamento dell'indennizzo per il riscatto, decorre dal giorno della conciliazione;

Con riferimento alla delibera sul ricorso, viene previsto che:

nei procedimenti per lo scioglimento del vincolo può essere assunta una delle seguenti decisioni:

- a) dichiarazione di inammissibilità (con incameramento della tassa ricorsi versata dal ricorrente e la restituzione al sodalizio della tassa dallo stesso versata) o di improcedibilità del ricorso;

⁸⁴ Da ciò discende come, nella pratica, non potrà una "parte" prendere la parola sia personalmente che per il tramite di un difensore, al precipuo fine di ridurre al minimo i tempi di durata delle udienze e, quindi, anche dell'intero procedimento.

⁸⁵ Viceversa, qualora detto versamento sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della memoria difensiva e delle prove, l'associato potrà esclusivamente illustrare oralmente le sue richieste restandogli preclusa la facoltà, oramai, di presentare memorie scritte ovvero richiedere l'introduzione di mezzi di prova

⁸⁶ In tal senso vedasi provvedimento della Commissione Tesseramento del 14 dicembre 2004 (Atleta Kilani Maria). La ratio appare riconducibile alla differenza sostanziale che assumono le due fattispecie: (a) nell'ipotesi di conciliazione ex Regolamento, vi è il concorso dell'Autorità

- b) rigetto del ricorso (con incameramento della tassa “ricorsi” versata dal ricorrente e la restituzione al sodalizio di quella dallo stesso versata);
- c) accoglimento del ricorso (con incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione di quella versata dal ricorrente);
- d) revoca dell’omologazione;
- e) dichiarazione dell’esistenza del doppio tesseramento ed accertamento del tesseramento valido;
- f) archiviazione degli atti (nei procedimenti aventi per oggetto la revoca omologa o il doppio tesseramento);
- g) revoca del consenso del tesseramento di un atleta straniero per insussistenza dei requisiti o per revoca del nulla osta della Federazione di provenienza;

nei procedimenti per la determinazione dell’ammontare del riscatto può essere assunta una delle seguenti decisioni:

- a) dichiarazione d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso;
- b) ammissione di eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti e ritenuti necessari dalla Commissione;
- c) determinazione dell’ammontare del riscatto (deliberando anche, secondo un principio di equità, sull’incameramento o sulla restituzione alle parti della tassa).

Le delibere emesse dalla Commissione Tesseramento Atleti, sono impugnabili dinanzi alla Commissione d’Appello Federale secondo le norme previste, dal Regolamento, per l’impugnazione ordinaria.

IL PROCEDIMENTO D’IMPUGNAZIONE

L’impugnazione Ordinaria

- (i) costituiscono mezzi d’impugnazione: (a) ordinari l’appello ed il ricorso di legittimità, (b) straordinario la revisione;
- (ii) la competenza a giudicare sull’appello appartiene:
 - alla Corte Federale ed alla Commissione d’Appello Federale secondo le norme dello Statuto e del Regolamento;

Giurisdizionale alla definizione e, quindi, la sua adizione è risultata utile ed efficace, (b) diversamente, invece, l’Organo è stato interessato, si è riunito ma “inutilmente”, in quanto aliunde le parti hanno definito la vertenza.

- alla Corte Federale con riferimento al ricorso di legittimità. Viene precisato che il relativo giudizio è regolato dalle norme che seguono, “in quanto compatibili”, spettando alla stessa valutarne, caso per caso, la ricorrenza;
 - (iii) la legittimazione all’impugnazione è riconosciuta a coloro che subiscono gli effetti del provvedimento di primo grado e che vi hanno interesse. Da considerare che tale ultima accezione, di seguito alla congiunzione “e”, appare interpretabile quale condizione ulteriore, e necessaria, alla prima senza il ricorrere della quale l’impugnazione verrebbe ad essere non presa in considerazione, dal competente Organo Giurisdizionale, per carenza di un elemento sostanziale all’«azione».
- Viene riconosciuto il diritto di impugnazione a coloro ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare anche qualora, in connessione all’avvenuta applicazione dei provvedimenti cautelari, quest’ultima sia stata, nel frattempo, integralmente espiata;
- (iv) l’impugnazione può essere proposta: (a) per motivi sostanziali, (b) per far valere le violazioni del diritto di difesa verificatesi nel procedimento di prima istanza;
 - (v) i motivi d’impugnazione devono essere contenuti, a pena d’inammissibilità, nell’atto d’impugnazione e non possono essere mutati o modificati. Anche il procedimento avanti un organo federale deve rispondere a principi di speditezza e completezza, considerandosi che la celerità e definitività assumono particolare rilevanza proprio nel corso dei vari campionati / tornei, onde evitare che un ritardo possa – anche per ragioni di carattere “emotivo / psicologico” – falsarne l’andamento;
 - (vi) nel procedimento d’impugnazione non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d’ufficio. Non sono, viceversa, considerate tali – e di conseguenza risultano ammissibili – quelle proposte dalle parti e dal Procuratore Federale, unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado (lo stesso dicasi per la richiesta di ulteriori accertamenti);
 - (vii) ulteriore condizione di ammissibilità è costituita dal versamento della relativa tassa;
 - (viii) l’impugnazione, salvo che non sia diversamente previsto, si propone entro il termine di dieci giorni da quello di affissione all’albo decidente ovvero, qualora la pubblicazione della motivazione⁸⁷ non sia contestuale a quella

⁸⁷ In materia di motivazione il Tar del Lazio ha avuto occasione di precisare come: “... è *jus receptum* che l’organo giustiziale adito non è tenuto a fornire una puntigliosa e pedissequa confutazione di tutti i possibili argomenti difensivi, specie se ripetitivi e, perciò, cumulabili sotto uno o più gruppi omogenei di censure, all’uopo bastando che per ciascun gruppo sia individuato l’oggetto del contendere e vi si fornisca la concisa esposizione dello svolgimento della causa e dei motivi di fatto e di diritto della decisione” (Sentenza n. 2902 del 1° aprile 2003, relativamente all’impugnazione di un provvedimento della Commissione Disciplinare d’Appello – UNIRE -). La Corte di Cassazione, dal canto suo, (Sentenza 6288/2000, cit.), ha precisato come, avuto riguardo alla previsione del l’art. 823 c.p.c., n. 3 “... può considerarsi inesistente – al di là dell’ipotesi estrema di totale inesistenza strutturale di enunciazione delle ragioni della decisione – solo la motivazione che non consenta in alcun modo di percepire la ratio decidendi degli arbitri, di guisa che la contraddittorietà intrinseca della motivazione (esclusa ex se ... dal novero dei motivi di

del dispositivo, dalla data di ricezione dell'avviso, a mezzo telegramma, inviato a cura dell'organo decidente ai sensi dell'art. 26 comma 4;

- (ix) l'impugnazione deve essere proposta per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., indirizzata all'organo competente e deve, a pena d'improcedibilità, esservi allegata la ricevuta del versamento della relativa tassa;
- (x) sono qualificati atti preliminari del procedimento: (a) la richiesta di trasmissione, da parte del giudice dell'impugnazione (non appena ricevuto l'atto introduttivo) a quello di prima istanza, di tutti gli atti relativi al procedimento, (b) la sua formale comunicazione, mediante telegramma, agli eventuali controinteressati ed alla Procura Federale dell'avvenuta impugnazione, (c) le eventuali memorie che questi ultimi possono presentare, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione stessa, rimanendo loro riconosciuto il diritto di prendere immediata visione dell'impugnazione e degli atti ad essa allegati. Avuto riferimento a quest'ultimo termine appare legittimo ritenere che con l'accezione "dall'invio della comunicazione", considerata la tipologia del mezzo utilizzato (telegramma), si intenda quello di ricezione poiché, diversamente, la concomitanza del fine settimana ovvero di periodi festivi potrebbe ridurre, in maniera anche significativamente rilevante in ragione della non possibilità di mutare le considerazioni / valutazioni / motivazioni una volta esposte, il diritto di difesa⁸⁸;
- (xi) con riferimento alla "Discussione" viene previsto che:
- il Presidente dell'Organo collegiale, ricevuti gli atti del procedimento di prima istanza, se non ritiene manifestamente inammissibile l'impugnazione, fissa immediatamente l'udienza nella quale la stessa sarà discussa, dandone comunicazione agli interessati, ai controinteressati ed alla Procura Federale con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data fissata per essa;
 - all'udienza possono partecipare, oltre alla Procura Federale, sia gli interessati che i controinteressati assistiti nelle forme previste dal Regolamento, ed è riconosciuto a ciascuno il diritto di illustrare oralmente le proprie richieste nonché di presentare memorie scritte (queste ultime mediante deposito da eseguirsi non oltre il quinto giorno precedente quello fissato per l'udienza);

nullità del lodo) può assumere a tal fine rilevanza quando si risolva nella intrinseca inidoneità a rendere conoscibile il percorso logico e giuridico sottostante alla decisione".

⁸⁸ Diversamente argomentando, viceversa, dovrebbe trovare introduzione l'istituto della remissione in termini ove sia riscontrato che, per fatti non imputabili al soggetto interessato e comunque diversi anche dalla colpa di questo, l'avvenuta conoscenza della circostanza "impugnazione" ha impedito la predisposizione per tempo di un adeguato strumento difensivo. Anche questa considerazione parte, peraltro, dall'assunto che sull'altare dell'esigenza di celerità e tempestività dell'amministrazione della giustizia sportiva, non deve immolarsi l'esercizio del diritto di difesa escludendosi, in ogni caso, da tale contesto tutti quei comportamenti che – come si rileva di sovente proprio nell'ordinamento statale, sia in campo civile che penale – assumono carattere più tuzioristico e dilatorio.

- possono essere ammessi nuovi mezzi istruttori solo in presenza di circostanze particolarmente gravi ovvero quando sia stato leso il principio della difesa⁸⁹. La valutazione della sussistenza del carattere della gravità viene lasciato alla valutazione discrezionale dell'Organo Giurisdizionale il quale, ancorchè in assenza di specifica previsione al riguardo, dovrà motivare sia il rifiuto che l'ammissione onde consentire, ai rispettivi interessati di valutare – anche ai fini di loro confutazione – i criteri a fondamento della scelta operata.

Con riferimento alla decisione viene previsto:

- il contenuto del provvedimento può essere: (a) nel merito, di conferma o riforma della decisione di primo grado, (b) rispetto alla legittimità, di inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione⁹⁰;
- ai fini della decisione e nei limiti dei motivi di impugnazione, è disposto che il giudice valuti liberamente le risultanze dell'istruttoria, di cui al giudizio del precedente grado salvo, in presenza di circostanze particolarmente gravi o quando sia stato leso il principio della difesa, assumere nuovi mezzi istruttori;
- nell'ipotesi di riforma non può infliggersi una sanzione più grave, per specie o misura, di quella inflitta nella decisione impugnata, salvo il caso di accoglimento dell'appello del Procuratore Federale. Tale ultimo inciso appare da interpretarsi nel senso che, anche la riforma *in peius*, non potrà esorbitare dalle richieste in tal senso formulate dalla Procura Federale nel relativo ricorso;
- il giudice:
 - (i) se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata decidendo nuovamente sul merito;
 - (ii) se rileva motivi d'inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Tale ipotesi può ricorrere anche ove il giudice di primo grado non abbia ritenuto configurarsi tali ipotesi, eventualmente dedotte da una delle parti, emettendo una decisione nel merito;
 - (iii) se ritiene insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo⁹¹ esame del merito. Proprio in assenza di una precedente decisione nel merito, tale Organo non può assumere una propria determinazione in quanto, così diversamente facendo, si renderebbe non rispettato il principio del doppio grado di giudizio che contraddistingue l'intero complesso giurisdizionale sportivo;

⁸⁹ Disposizione che conforterebbe le considerazioni dianzi esposte in nota.

⁹⁰ Il capoverso è intitolato "Della Decisione sul merito" ancorchè il contenuto della decisione possa assumere valenza in materia di legittimità.

⁹¹ La presenza del termine "nuovo" appare riconducibile ad ipotesi residuali, poiché l'analisi delle relative circostanze è preliminare, nonché pregiudiziale, alla valutazione di alcun elemento di merito.

- (iv) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito. Con riferimento al procedimento "di rinvio", considerato proprio la natura di annullamento della decisione impugnata, è legittimo ritenere che il Giudice dovrà instaurare un procedimento ex novo che, eventualmente, potrà anche portare ad una decisione diversa da quella precedente anche avuto riferimento ad elementi prima diversamente considerati e valutati;
- (v) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice. Stante la struttura organizzativa degli Organi Giurisdizionali non è previsto il rinvio ad "altra sezione" o similari, né, tantomeno, è previsto che quest'ultimo sia tenuto a rispettare le considerazioni svolte dal remittente;

Viene, inoltre, previsto che:

- attraverso il procedimento d'appello non possono venire sanate irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado;
- avuto riguardo alla tassa di impugnazione con la Decisione ne viene disposto: (i) l'incameramento nelle ipotesi di decisione di conferma, di dichiarazione di inammissibilità e di dichiarazione di improcedibilità, ovvero (ii) la restituzione totale o parziale, in caso di riforma del provvedimento impugnato.

Quanto all'impugnabilità delle decisioni di secondo grado, il Regolamento dispone:

1. le decisioni pronunciate dalla Corte Federale non sono impugnabili;
2. le decisioni pronunciate dalla Commissione d'Appello Federale sono impugnabili, avanti la Corte Federale, limitatamente ai motivi di legittimità circa l'interpretazione di norme dello Statuto o dei regolamenti, la quale, ove ritenuto ammissibile il gravame conferma la decisione impugnata, ovvero l'annulla con rinvio o senza rinvio (nel primo caso rimette gli atti all'organo giurisdizionale competente, che deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte Federale⁹²);
3. le decisioni non più impugnabili sono esecutive a decorrere dal giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'organo decidente.

⁹² Si noti come, proprio in considerazione della natura di gravame di legittimità rispetto a quelli dianzi visti, in questo caso è espressamente previsto che l'Organo giurisdizionale di rinvio debba uniformarsi ai principi interpretativi espressi dalla Corte.

L'Appello d'urgenza

Una regolamentazione ad hoc è prevista, quanto ai procedimenti di impugnazione, al ricorrere anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara ed i suoi effetti pregiudicano i diritti del sodalizio, dichiarato perdente, a partecipare a gare e/o a fasi di campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV che si devono disputare, o avranno inizio, nelle due giornate di gara immediatamente successive alla pronuncia della decisione. Nella determinazione del termine temporale di riferimento, si noti, il regolamentatore federale ha comunque “addossato” il rischio di efficacia parziale, del Provvedimento impugnando, in capo all’associato (è legittimo ritenere, in considerazione delle circostanze / ragioni che, in base alle disposizioni regolamentari, possono comportare l’irrogazione di una simile sanzione, come noto, non di poco rilievo);
- in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica fino a tre giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni, e tali sanzioni debbano esporsi durante fasi di campionato, od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV, che si devono disputare o avranno inizio nelle giornate di gara immediatamente successive alla loro pronuncia⁹³. Questa previsione ha il comprensibile fine di evitare che, un’eventuale revisione della decisione oggetto di gravame, possa venire a sfalsare la stabilità del “processo agonistico” che origina la classifica di un campionato ovvero una sua fase.

Ai fini dell’applicazione del procedimento è, inoltre, previsto che:

- (i) la decisione di prima istanza: (1) deve essere affissa entro le ore 22.00 del primo giorno non festivo susseguente a quello di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione, (2) il relativo dispositivo va comunicato all’interessato a mezzo telegramma; dal tenore della disposizioni si ricava come entrambe le condizioni devono ricorrere. Avuto riguardo alla pubblicazione, la tempestività richiesta nella pubblicazione delle decisione comporta come, se non in ambiti “ristretti”, ovvero campionati nazionali, dove i referti ed i relativi rapporti arbitrali vengono consegnati con adeguata celerità da parte dei soggetti competenti, l’istituto in parola può trovare efficace ed effettiva applicazione;

⁹³ Si richiama l’attenzione sulla differente gestione data dal legislatore sportivo alle due ipotesi, attribuendo maggiore rilevanza – quindi abbreviandone i termini di riferimento temporale – alle decisioni che interessano atleti ed allenatori riconoscendone, implicitamente, la maggiore valenza nell’immediato.

(ii) una proroga di 24 ore è prevista ove il lasso di tempo tra la gara, in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione, e quella “immediatamente successiva” intercorrano almeno sei giorni liberi⁹⁴. La previsione si riferisce all’intero “comma che precede⁹⁵”, producendo effetti a valere di entrambi gli adempimenti da considerarsi concorrenti e temporalmente coincidenti.

Avuto riguardo al procedimento:

- (a) si applicano, *in quanto compatibili*, le disposizioni Regolamentari in materia di “Impugnazione Ordinaria⁹⁶” relativamente alla competenza del giudice, legittimazione all’impugnazione, motivi e versamento delle prevista tassa. La compatibilità di tali norme procedurali, con l’istituto in parola, è oggetto di valutazione del giudice competente per l’impugnazione ferma restando, come si è dianzi visto, la ricorribilità avanti la Corte Federale in sede di legittimità;
- (b) in ragione del carattere di urgenza che contraddistingue l’istituto di cui trattasi, viene prevista una significativa libertà di forma e di presentazione della “dichiarazione”, potendo⁹⁷ pervenire mediante qualunque mezzo idoneo, presso la segreteria dell’organo competente per l’impugnazione, entro le ore 12 del giorno seguente alla data di affissione della decisione oggetto di gravame (anche in tale caso il termine è da intendersi prorogato analogamente a quanto dianzi visto in materia di affissione della decisione al competente albo). Unica deroga alla menzionata libertà, posta quale condizione di improcedibilità, è costituita dall’obbligo di allegare la ricevuta del versamento della prevista tassa, alla “dichiarazione d’appello”. Si richiama l’attenzione su quest’ultima espressione, usata dal normatore regolamentare, per definire il mezzo giuridico di introduzione del procedimento di impugnazione;
- (c) pervenuta la “dichiarazione d’appello d’urgenza” il giudice competente: (i) acquisisce gli atti del procedimento di prima istanza, (ii) fissa l’udienza nella quale sarà esaminata l’impugnazione, (iii) ne dà comunicazione agli interessati nonché ai controinteressati mediante, in linea con quanto sopra visto relativamente alle modalità di promozione del procedimento, qualsiasi mezzo, anche telefonico, purché idoneo a consentirne l’immediata ricezione. Nel concetto di immediatezza, devono considerarsi contemplati tutti quei sistemi, anche tecnologici, in grado di raggiungere il destinatario della comunicazione in un lasso di tempo estremamente breve non già, peraltro, da valutarsi in senso assoluto, bensì con riferimento agli strumenti “ordinari” previsti, per altri istituti,

⁹⁴ Comprensibilmente, in questo contesto, si tratta di giorni di calendario.

⁹⁵ Qui distinto in (1) e (2) per esigenze espositive.

⁹⁶ Capo Terzo “il Procedimento d’Impugnazione”, Sezione Prima.

⁹⁷ Il testo regolamentare prevede il termine “deve” il quale, peraltro, appare interpretabile con “può” proprio per la sua natura di *favor* riconosciuto all’impugnante.

dal Regolamento stesso, ovvero messi a disposizione dal “sistema” nel quale operano gli Organo Giurisdizionali sportivi (telegramma, etc.). Così argomentando, considerata la tempistica del sistema postale in materia di telegrammi, ed escludendo il ricorso al telex – come noto in uso, ancorchè in misura sempre più ridotta, presso le sole aziende – troverebbero ingresso sia il fax che l’e-mail avendosi, peraltro, l’accortezza di acquisire la relativa documentazione tecnica attestante la ricezione da parte del sistema;

- (d) in ogni caso, proprio al fine di non veder vanificata l’instaurazione della procedura in parola, tale udienza deve essere fissata in data tale da consentire la pronuncia della decisione, di secondo grado, entro le ore 24.00 del giorno antecedente la giornata di gara immediatamente successiva alla pronuncia impugnata. Ne consegue che il giudice, ai fini che precedono, dovrà considerare l’eventuale necessità, o meno, di acquisire ulteriori prove, testimonianze, etc.;
- (e) a tale udienza è riconosciuto il diritto di intervento⁹⁸ agli interessati ed ai controinteressati, i quali hanno diritto di illustrare per iscritto ed oralmente le proprie richieste. Appare corretto interpretarsi che anche le deduzioni scritte debbano essere formulate in maniera succinta e precisa, al pari dell’esposizione orale che non deve comunque assumere il connotato di arringa difensiva di penalistica procedura;
- (f) sempre in linea con le esigenze di celerità e tempestività di giudizio, potranno essere ammessi mezzi istruttori – da assumersi comunque nella medesima udienza -:
 - (1) solo in presenza di circostanze particolarmente gravi la cui sussistenza, o meno, è oggetto di valutazione nel merito e deve poggiare su elementi / circostanze / doglianze manifestate in sede di “dichiarazione d’appello” in quanto, diversamente, si renderebbe necessario un rinvio dell’udienza⁹⁹;
 - (2) ovvero qualora sia stato lesa il principio della difesa (chiaramente avuto riguardo al procedimento oggetto di gravame);
- (g) le decisioni trovano la medesima regolamentazione di quanto già visto, d’altronde, in materia di procedimenti di impugnazione ordinaria; lo stesso dicasi quanto ai termini di proposizione di eventuale gravame.

La Revisione

⁹⁸ Con facoltà di farsi assistere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento, da un difensore munito di procura (soggetto comunque diverso, per incompatibilità espressa, da chi ricopre cariche od incarichi federali).

⁹⁹ Sotto il profilo della tutela del diritto di difesa, peraltro, una simile interpretazione apparirebbe costituire una lesione nella parte in cui, così facendo, ai controinteressati venga inibito – de facto – la possibilità di controdedurre anche attraverso la presentazione di un’istanza volta all’assunzione di mezzi probatori (si pensi all’audizione di testimoni), a confutazione delle nuove prove introdotte su richiesta dell’impugnante.

Viene prevista una procedura, analoga nella sostanza a quella presente nell'«Ordinamento Ordinario», per la revisione delle sentenze divenute definitive per qualunque causa¹⁰⁰, le quali possono essere impugnate per revisione con l'unico scopo di: (a) determinare l'assoluzione del già condannato, (b) dichiarare il non luogo a procedere, (c) ottenere l'estinzione dell'infrazione disciplinare, al ricorrere anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza. In tale ambito non rientra una nuova interpretazione, ovvero sua non introducibilità, di mezzi probatori già considerati in sede di procedimento di merito ed oggetto di gravame come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 107, comma 7 del Regolamento;
- in caso di falsità in atti, in giudizio, in altra infrazione da cui dipenda la sentenza impugnata per revisione. La falsità deve risultare da accertamento, eseguito nelle forme previste dalla regolamentazione federale, e non risultante da una mera, seppur complessa ed articolata, deduzione della parte interessata;
- in caso di inconciliabile contrasto del giudicato con quello di altra sentenza divenuta definitiva.

La competenza è attribuita Commissione d'Appello Federale la quale, in tale ambito, può, in qualunque momento, disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione. L'impugnazione si propone mediante dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. intestata all'organo competente per la stessa, avente allegata, a pena d'improcedibilità, la ricevuta del versamento della prevista tassa e dandone notizia, qualora proposta dal Procuratore Federale, all'interessato a cura di questi. L'istanza, da presentarsi entro il termine di dieci giorni dalla scoperta dei fatti, ovvero prove, che la giustifichino di cui l'interessato, od il Procuratore Federale, intende avvalersi deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica di dette ragioni e prove. Avuto riguardo al concetto di "scoperta" appare corretto interpretarsi nel senso di "avuta conoscenza" qualora non sia il risultato di una ricerca promossa, o comunque eseguita, dall'interessato ovvero dal Procuratore Federale. La questione, peraltro, di maggior rilievo è la determinabilità del rispetto del termine di dieci giorni in quanto, considerandosi il *dies a quo* diverso dal venire ad esistenza della circostanza / evento / fatto, determinare quando un soggetto ne abbia conoscenza risulta di non facile, ma soprattutto sostanziale, accertamento (non da ultimo da tenersi in considerazione che la mera notizia di un fatto non comporta la sua conoscenza, in assenza di un opportuno, se non addirittura dovuto, processo di verifica, accertamento che si ha da esperire).

La decisione, presa in camera di consiglio e comunicata alle parti - che per espressa previsione non è oggetto ad impugnazione -, può essere:

¹⁰⁰ Accezione da intendersi volta a vedere ricomprendere, nell'ambito di applicabilità dell'istituto, tutte le sentenze passate in giudicato,

- (a) di inammissibilità dell'istanza, ove proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata;
- (b) di accoglimento, ed in tale caso la Commissione d'Appello Federale dispone la revoca della sentenza di condanna, pronunciando il proscioglimento ed indicando la relativa causa nel dispositivo. In considerazione della necessità di motivare ogni decisione assunta dagli Organi Giurisdizionali, con l'accezione "relativa causa" è da intendersi la motivazione che ha determinato l'assunzione della decisione e non già, "meramente", l'elemento oggettivo (prova, fatto, circostanza) che la ha determinata.

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E RIABILITAZIONE

PRESCRIZIONE

Il Regolamento prevede e regola i seguenti cinque istituti: Amnistia, Indulto, Grazie, Riabilitazione, Prescrizione.

L'Amnistia

Viene definito un "provvedimento generale" di estinzione dell'infrazione e, qualora sia stata emessa un provvedimento di condanna, passato in giudicato, cessa l'esecuzione della relativa sanzione così come quelle eventuali accessorie irrogate mentre, per i giudizi in corso, l'organo giudicante pronuncia una decisione di non luogo a procedere, limitatamente alle infrazioni "coperte" da amnistia.

Viene, altresì, disposto che: (a) in ipotesi di concorso di più infrazioni, essa trova applicazione alle singole infrazioni per i quali è concessa, (b) non si applica, invece, nei confronti dei soggetti "recidivi".

La competenza della concessione del provvedimento di amnistia, è attribuita al Consiglio Federale, il quale ne determinerà la decorrenza, eventuali condizioni / obblighi.

Non vengono travolti dal provvedimento, mantenendosi la rispettiva efficacia, gli effetti - "conseguenze"- delle sanzioni in materia di requisiti che debbono possedere i componenti degli Organi del Coni di cui all'articolo 5 commi 3 lettera c), (non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti) e 4 (è ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione, dall'attività sportiva, a seguito di utilizzo di sostanze

indipendentemente dalla circostanza / fatto / evento che ne ha determinato il sorgere del giudicato.

o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.) dello Statuto del CONI, nonché non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti (articolo 23 comma 4 lettera d) dello Statuto federale).

L'Indulto

Anche in questo caso si tratta di un "provvedimento di carattere generale", il quale opera esclusivamente sulla pena principale che può, in tutto od in parte, essere condonata ovvero commutata in altra specie di pena.

In particolare:

- (a) la competenza per l'emissione, anche in questo caso, è attribuita al Consiglio Federale;
- (b) la sua applicazione non estingue le pene accessorie e non presuppone, per la sua concessione, la sussistenza di una condanna irrevocabile;
- (c) la sua efficacia è, di regola, circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale;
- (d) analogamente a quanto visto per l'amnistia, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi;
- (e) nell'ipotesi di concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni;
- (f) come per l'amnistia, restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni ai fini dei già richiamati "requisiti".

La Grazia

Analogamente a quanto previsto dall'Ordinamento statale, l'applicabilità di tale istituto presuppone il passaggio in giudicato della decisione emessa dal competente Organo Giurisdizionale Federale, e si concretizza in un provvedimento, la cui concessione è demandata al Presidente Federale¹⁰¹, che spiega i propri effetti, favorevoli, limitatamente ad un determinato soggetto.

Sono poste le seguenti condizioni:

¹⁰¹ Il quale, prevede la disposizione, ne deve dare notizia al Consiglio Federale. Nel silenzio della disposizione è legittimo ritenere che debba darsi seguito a tale incombente in occasione della prima riunione utile di tale Organo Federale collegiale.

- deve risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata (con tale provvedimento di clemenza potrà essere condonata, in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà essere commutata in altra più lieve);
- è necessaria una richiesta scritta, in tal senso, da parte dell'interessato ed indirizzata al Presidente Federale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

In considerazione della particolare gravità dei presupposti per la sua irrogazione, nelle ipotesi di radiazione, potrà essere concessa solo dopo che siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione restando, comunque, impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'articolo 5 commi 2 lettera c) e 3 dello Statuto del CONI nonché dell'articolo 23 comma 4 lettera d) dello Statuto federale. Quanto alla determinazione di tale menzionato periodo, appare legittimo ritenere che si debbano computare gli anni solari considerando anche le porzioni trascorse dalla data di partenza a quella coincidente al primo 31 dicembre utile.

La Riabilitazione

Tale Istituto è espressamente definito un provvedimento: (i) di carattere personale che (ii) estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Ulteriori elementi caratterizzanti sono i seguenti:

- condizioni, che devono entrambe ricorrere, sono: (a) il decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo, (b) il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Quanto a tale ultima condizione è legittimo ritenere che non ci si possa limitare, in sede di valutazione della sua sussistenza, alla mera verifica circa l'assenza, in un periodo più o meno lungo, di sanzioni riconducibili a comportamenti tenuti dall'interessato, sia in un contesto di gioco che aliunde dovendo, viceversa, l'analisi porsi con riferimento anche all'atteggiamento da questi tenuto, anche in altri ambiti, riconducibile all sua appartenenza al "movimento pallavolistico"¹⁰²;
- la competenza per la concessione è attribuita alla Commissione d'Appello Federale, dietro istanza proposta dall'interessato la quale deve contenere tutti gli elementi dai quali possa desumersi la sussistenza delle menzionate condizioni;
- la Commissione può, in ogni caso, acquisire tutta la documentazione necessaria al relativo accertamento. La disposizione appare da interpretarsi nel senso che l'attività di detto Organo potrà spiegarsi limitatamente ove

¹⁰² Si pensi all'eventuale acquisizione di prove evidenzianti come, il tesserato, abbia manifestato opinioni irragionevoli nei confronti del sistema giudiziario sportivo, anche con riferimento a decisioni diverse da quella che lo ha interessato, ovvero abbia tenuto comportamenti, quantunque non sanzionabili, comunque sportivamente riprovevoli.

ritenga sussistere, per una completa e corretta analisi della fattispecie e sua valutazione, la necessità di assumere ulteriori documenti, atti, prove (in sostanza maggiore è la completezza, sia formale che sostanziale, dell'istanza e minore saranno gli incumbenti, per numero e contenuto, cui la Commissione dovrà dare seguito);

- la pronuncia viene emessa nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza ed, entro i 15 giorni successivi deve essere depositata, per la trascrizione, nel casellario federale, nonchè comunicata all'istante a mezzo accomandata a.r. nel termine di 7 giorni;
- il rigetto, per difetto del requisito della buona condotta, comporta che non potrà essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del relativo provvedimento;
- viene previsto che la sentenza di riabilitazione possa venire revocata, di diritto, se il soggetto riabilitato: (a) commette, entro i successivi 5 anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni ovvero la radiazione, (b) qualora sia condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. La competenza decisionale accertativa¹⁰³ è attribuita alla Commissione d'Appello Federale, dietro ricorso del Procuratore Federale, che deve essere comunicato all'interessato, qualora non sia disposta direttamente dal giudice che commina la nuova sanzione.

La previsione della revocabilità del provvedimento riabilitativo “di diritto” comporta, nella sostanza, la non necessità dell'assunzione di alcun provvedimento accertativo della circostanza dal quale far decorre, temporalmente, i relativi effetti; ne deriva che qualsiasi comportamento, tenuto dall'interessato, in un momento successivo al concretizzarsi di una delle dianzi menzionate condizioni, in contrasto con il contenuto del dispositivo della sentenza, risulta “*de facto*” sanzionabile in quanto illegittimo.

Avuto riferimento alle condizioni che possono comportare una simile revoca del provvedimento di riabilitazione, non è necessario il loro congiunto concorso, essendo sufficiente anche il ricorrere di una di esse.

La Prescrizione

Analogamente a quanto previsto in materia di Giustizia Ordinaria, anche avuto riguardo a quella sportiva è previsto un termine entro il quale la macchina giudiziaria debba emettere un provvedimento. I periodo contemplati dalla disposizione sono:

¹⁰³ Il contenuto sostanziale del relativo provvedimento appare assumere principalmente tale connotato, proprio in ragione della formulazione “*La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto ...*” usata dall'art. 112, comma sette, del Regolamento.

- (a) quello intercorrente tra il momento di commissione del fatto sportivamente illecito, da parte di un tesserato, ed il termine della quarta stagione sportiva successiva nell'ipotesi di più atti costituenti un unico illecito, il riferimento è all'ultimo di essi "diretto a commettere" l'infrazione;
- (b) quanto alle infrazioni relative all'uso di metodi, od all'assunzione di sostanze vietate, ai sensi dell'art. 12, comma dieci, del Regolamento Federale Antidoping¹⁰⁴, cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Si noti come il periodo più lungo, tra quelli qui contemplati, concerne proprio questo illecito cui il normatore sportivo anche internazionale, oltre che il "Legislatore Ordinario", sta ponendo ormai da tempo la massima attenzione e cura¹⁰⁵;
- (c) relativamente agli associati, con riferimento ad ogni tipologia di infrazione loro addebitabile, la seconda stagione sportiva successiva a quelle in cui le infrazioni stesse sono state commesse.

Costituiscono elementi interruttivi: (a) l'apertura di un'istruttoria o di un procedimento, (b) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale, (c) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio, (d) l'atto di deferimento, (e) una decisione di condanna. Mentre per l'ipotesi sub (c) appare legittimo ritenere che, per la natura che la contraddistingue, il termine di riferimento coincida con quella in cui l'invito viene comunicato all'interessato, per quelle sub (a) e (d) appare correte sostenere che la coincidenza debba considerarsi con riguardo al perfezionamento del relativo provvedimento, nei termini regolamentari previsti per lo stesso (pubblicazione all'albo, notifica ovvero comunicazione, ecc.) e cioè, in sostanza, nel momento stesso in cui esso acquista valenza esterna rispetto all'Organo che la ha assunto e, comunque, "opponibile" all'interessato e a chi ne abbia interesse.

Il termine di prescrizione, inoltre, comincia nuovamente a decorrere dal momento dell'interruzione, dall'ultimo atto nell'ipotesi di più atti interruttivi, fermo restando che, in ogni caso, i termini dianzi visti non possono essere prolungati oltre la metà. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Diversamente opera quale condizione sospensiva della prescrizione la successiva perdita, in capo al tesserato interessato, della qualifica di tesserato e, limitatamente al solo procedimento a suo carico, il riacquisto di tale qualifica comporterà il ridecorrere del termine (nel senso che il nuovo periodo si somma al precedente mantenendosi, quindi, l'applicazione dell'istituto della prescrizione e non la sua "conversione" in una sorta di decadenza). Quanto precede, infine, non pregiudica l'esperibilità delle opportune azioni nei confronti, ove ne ricorrano i presupposti, dell'associato cui appartiene il tesserato ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del Regolamento.

¹⁰⁴ Attraverso il richiamo, generico, "termine indicato nel Regolamento Federale Antidoping".

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Principi Generali

A latere dei “procedimenti giurisdizionali” è previsto un sistema “obbligatorio” di soluzione delle eventuali controversie, tra tesserati, avente un carattere arbitrale, relativamente alle circostanze e fatti non riconducibili alle competenze degli Organi dianzi considerati. L’art. 114 dispone che gli associati ed i tesserati alla FIPAV devono rimettere alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte tra loro, che possono essere rimesse ad arbitri, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e non rientrino nelle competenze degli Organi Giurisdizionali Federali. Il tenore della disposizione risulta finalizzata a vedere composte, in ambito federale ed uniformate ai principi che ispirano l’appartenenza alla Federazione Pallavolo ed il regolare svolgimento delle attività sportive, tutte le possibili controversie che possono sorgere tra affiliati con esclusione, come comprensibile, delle ipotesi che, in base a quanto previsto dall’Ordinamento italiano, non sono nella disponibilità delle parti quanto alla “componibilità in arbitri”. In tale contesto è prevista l’obbligatorietà della remissione agli arbitri della vertenza cui viene fatta corrispondere, in caso di mancato rispetto, la sanzione nei confronti degli inadempienti, l’adozione di provvedimenti disciplinari che possono giungere anche alla radiazione.

Avuto riguardo, peraltro, alle controversie di cui all’articolo 57, comma 5 dello Statuto, ferma la competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport¹⁰⁶ istituita presso il CONI, vengono instaurate su istanza dell’interessato e seguono le procedure previste da detta disposizione statutaria, oltre che dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. L’interessato (in tale contesto la disposizione precisando “l’affiliato ed il tesserato alla FIPAV”), al fine di promuovere il procedimento deve inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte Federale; appare corretto ritenere che

¹⁰⁵ Beninteso non solo ai fini di tutela dell’interesse a che le gare si svolgano in un regime di sportività ed equità, ma anche avuto riguardo agli effetti, spesso devastanti, che simili comportamenti possono procurare agli atleti talvolta, soprattutto agli inizi dell’attività, vittime ignari di dirigenti con uno scarsissimo senso morale.

¹⁰⁶ Nel citato Lodo del 22 maggio 2003, nel ricordare come, quanto alla specifica fattispecie “L’oggetto del giudizio in sede di arbitrato presso la Camera non è affatto l’impugnazione in senso stretto di quel provvedimento federale, ma l’esame di una controversia relativa alla volontà compiutamente manifestata dalla federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppata in ambito endoassociativo”, veniva sottolineato, quanto all’ambito di competenza di tale Organo, come: “La lettera dell’art. 12 dello Statuto del CONI è d’altronde chiarissima: da un lato, alla Camera è attribuita non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale bensì la competenza a decidere con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una federazione a soggetti affiliati o tesserati; dall’altro, l’istante non impugna un atto federale bensì sottopone al giudizio arbitrale “la controversie” nel suo complesso”.

nell'ipotesi in cui le controparti parti siano più di una, ovvero la controparte sia costituita da più distinti soggetti, dovranno essere prodotti tanti esemplari quanti il numeri di questi. Detto atto deve contenere: (a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale, (b) la nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, (c) l'invito all'altra parte di nominare il proprio arbitro e, di comune accordo tra essi, il Presidente del Collegio Arbitrale; come si nota non viene previsto, tra gli elementi che devono essere forniti, l'enunciazione dei fatti ed i relativi criteri di loro formulazione lasciandosi, quindi, legittimamente intendere come si sia lasciata libertà di forma espositiva mentre, per quanto concerne l'eventuale allegazione documentale¹⁰⁷ viene previsto che sia *“idonea a dimostrare la fondatezza della domanda”*. Condizione procedurale, avente chiaro valore in termini di ammissibilità dell'atto introduttivo, è costituita dalla produzione, alla Corte Federale, della prova dell'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti si propone la domanda che coinciderà, stante l'espressa previsione della modalità *“raccomandata con ricevuta di ritorno”*, con quantomeno la/e copia/e di quest'ultima.

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla parte istante ed alla Corte Federale un atto di costituzione contenente le conclusioni, che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale, e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo; nell'ipotesi di *“parte plurima”* il termine a carico di quest'ultima decorre, ammettendosi l'applicazione dei principi processuali civilistici, dalla data in cui l'ultimo soggetto è stato *“notificato”*. Nel silenzio della previsione Regolamentare è lecito ritenere, in ogni caso, che anche a costoro trovino applicazione i principi dianzi visti in materia di criteri di formulazione dei fatti e termini di allegazione documentale. Qualora la parte convenuta non provveda alla designazione del proprio arbitro, vi provvederà la Corte Federale o, per sua delega, il suo Presidente (analogo procedura per l'ipotesi di mancato accordo, tra gli arbitri sulla scelta del Presidente del Collegio) su richiesta dell'istante, rimanendo precluso all'inadempiente di procedere ad una nomina tardiva, anche nell'ipotesi in cui essa esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti del *“suo arbitro”* designatole d'ufficio.

Costituzione del Collegio Arbitrale e Decisione

¹⁰⁷ Come si nota non viene prevista la produzione del documento contenente la clausola compromissoria considerata, come sopra richiamato, l'obbligatorietà dei tesserati ed affiliati a ricorrere, a tale procedimento, per la soluzione delle controversie tra loro insorte *“aventi carattere arbitrale”* e non di competenza degli Organi Federali.

Avuto riguardo alla sua costituzione:

- il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri indicati dalle parti, i quali provvedono a darne comunicazione alla Corte Federale la quale invierà, al Presidente del Collegio, gli atti del procedimento per l'ulteriore corso;
- le funzioni di segretario del Collegio Arbitrale saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del suo Presidente;
- possono essere designati Arbitri coloro che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 23, comma 4, dello Statuto Federale e che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste, dal medesimo articolo, quanto ai Componenti degli Organi Giurisdizionali. Agli stessi, inoltre, incorre l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 32, comma 1, del Regolamento¹⁰⁸ (ove ciò non avvenga, le parti interessate possono proporre la ricasazione alla Corte Federale nelle forme e con le modalità espressamente previste);
- in esecuzione di quanto previsto all'articolo 57, comma 4, dello Statuto Federale, per le controversie tra gli associati a ciascuna Lega Nazionale, e tra questi ed i loro tesserati, il Collegio Arbitrale sarà costituito presso la rispettiva Lega.

Con riferimento al procedimento:

- (a) il suo svolgimento è regolato dal Collegio Arbitrale, nel modo ritenuto più opportuno;
- (b) alle parti deve essere assegnato un termine per presentare memorie e documenti, e possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega;
- (c) il Collegio Arbitrale esperisce preliminarmente, e necessariamente, un tentativo di conciliazione;
- (d) il Collegio Arbitrale giudica, come amichevole compositore, compiendo tutti gli atti d'istruzione necessari e deve pronunciare il lodo nel termine di giorni sessanta dalla nomina del Presidente (in considerazione dell'assunzione dei documenti ed atti pertinenti il procedimento, da parte del Collegio, solamente dopo la nomina di quest'ultimo e trascorso il tempo perché la Corte Federale provveda all'invio degli incartamenti, parrebbe più corretto che dal ricevimento di questi decorra il termine di 60 gg.). Tale termine può essere prorogato per una volta sola, per ulteriori sessanta giorni, con provvedimento del Presidente della Corte Federale fermo restando che, l'inutile decorso del termine, anche eventualmente prorogato, comporta automaticamente la

¹⁰⁸ Obbligo di astensione che ricorre qualora: a) ha interesse nella questione, b) egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affinità o è convivente di una delle parti o di alcuno dei difensori, c) egli stesso o il coniuge ha grave inimicizia o rapporti di credito o debito ovvero motivi di dissidio con una delle parti o alcuno dei difensori, d) ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del giudizio prima della sua instaurazione, e) alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione, f) ricorra ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

deroga all'osservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 20 dello Statuto federale¹⁰⁹ (in tal caso gli arbitri hanno diritto al solo rimborso delle spese vive);

- (e) il lodo, deliberato a semplice maggioranza, deve essere depositato presso la Corte Federale la quale ne dà immediata comunicazione alle parti (svolgendo in sostanza, per talune attività, un compito di Segreteria del Collegio Arbitrale¹¹⁰);
- (f) viene previsto che il dispositivo sia sottoscritto¹¹¹ da tutti i componenti il Collegio dandosi atto, ove ciò viceversa non accada, che la relativa deliberazione è stata assunta con la presenza di tutti i componenti ed inserendosi una dichiarazione attestante che il terzo arbitro non ha potuto, o voluto, sottoscriverlo;
- (g) fatto salvo quanto sopra visto nell'ipotesi di nomina, a cura della Corte Federale per inadempimento della Parte interessata, in caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, essa avverrà con le stesse modalità della nomina entro il termine di trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro prevedendosi, inoltre, che tale evento non comporterà la rinnovazione degli atti di istruzione già compiuti. Nella sostanza sarà cura del nuovo soggetto attivarsi in maniera tale da consentire la prosecuzione del procedimento senza ritardi¹¹² ritenendosi legittimo, comunque, poter riconoscere al designato un breve lasso di tempo per l'analisi dello stato del procedimento;
- (h) le dimissioni, pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo, non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa. Tale disposizione appare assumere rilievo nell'ipotesi in cui, l'evento "dimissioni", occorra nel periodo intercorrente tra l'assunzione della decisione ed il momento di sua sottoscrizione (in tale caso, ove il dimissionario ritenga di non procedere alla sottoscrizione, ricorrerà l'ipotesi di mancata sottoscrizione che comporterà la relativa menzione dell'atto decisorio formale);
- (i) il Lodo, sulla scorta dell'espressa previsione che vede il conferimento dell'incarico di componente del Collegio a titolo oneroso, liquida e pone a carico della parte soccombente il compenso relativo, nei termini fissati – con cadenza annuale – dal Consiglio Federale il cui Presidente, in caso di contestazioni sul punto, lo determinerà in via definitiva;

¹⁰⁹ Relativo all'impegno, in capo agli associati ed ai tesserati, a non adire Autorità o soggetti diversi dagli organi di giustizia federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della FIPAV.

¹¹⁰ Si pensi, mutatis mutandis in campo civilistico non sortivo, ad esempio a quanto previsto dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

¹¹¹ Si richiama all'attenzione come la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sezione I, n. 1404, 14 febbraio 1997) abbia sottolineato, in relazione ad una impugnazione con la quale si richiedeva la declaratoria di nullità di un lodo, come "allorquando la legge richieda a pena di nullità il requisito della sottoscrizione (come accade per il lodo arbitrale), esso deve ritenersi soddisfatto, in mancanza di una norma che disponga diversamente, quando la firma medesima risulti apposta in calce all'atto, senza alcuna necessità che figurino anche in ciascuno dei fogli che lo compongono e siano uniti in via del tutto estrinseca, poiché la sottoscrizione si riferisce all'intero atto e non solo al foglio che la contiene".

- (j) trovano applicazione, come espressamente previsto, le previsioni contenute negli articoli 22 (pubblicità degli atti) e 23 (assistenza dei difensori ed oneri delle spese) del Regolamento Giurisdizionale;
- (k) il lodo viene espressamente qualificato “non impugnabile” e la mancata sua esecuzione, da parte del soccombente, legittima l’interessato ad adire la giustizia ordinaria per l’ottenimento dei pronunciamenti opportuni;
- (l) anche in considerazione della non esecutorietà del pronunciamento, al chiaro fine di favorirne l’adempimento da parte degli onerati (per la tutela del sistema federale di amministrazione della giustizia sportiva), la sua mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare e la Procura Federale potrà essere informata, a cura della parte interessata, per il compimento delle proprie attività istituzionali.

LA TUTELA DEI TESSERATI

L’importanza di una corretta ed adeguata tutela

Attraverso l’approntamento di un sistema tutelante degli associati, affiliati e tesserati, non solo con riferimento alle regole che consentono il regolare svolgimento dell’attività sportiva ma, in particolare, della loro persona sotto ogni punto di vista, compresi taluni aspetti dell’immagine, la clausola compromissoria che consente all’Ordinamento Statale di *correttamente* “disinteressarsi” – nei termini dianzi visti – di buona parte di quanto accade nel mondo sportivo, perderebbe di significato comportando, nei casi più rilevanti, l’introduzione all’intervento del giudice ordinario ove, per carenza di adeguate disposizioni ovvero per effetto di una “consolidata giurisprudenza sportiva¹¹³”, tale tutela venisse meno.

L’elemento maggiormente critico appare, al momento attuale in maniera meno significativa nell’ambito pallavolistico rispetto ad altre discipline¹¹⁴, quello del limite in materia penale che, per orientamento ormai consolidato, coincide con l’atto antiregolamentare che viene a costituire l’illecito. Ad onor del vero le principali pronunce afferiscono comportamenti particolarmente gravi, non già avuto riguardo alla condotta in sè, quanto piuttosto alla rilevanza dell’effetto che ne è derivato e che diviene, nella sostanza, elemento scatenante dell’interesse

¹¹² Tra le altre, una simile previsione evita che taluno possa utilizzare la sostituzione di un arbitro, dalla stessa designato, quale mezzo dilatorio dell’emissione della decisione ovvero ad altri fini puramente tuzioristici.

¹¹³ Espressione da considerarsi tenendo ben conto della natura dell’attività, qui trattata, avente carattere arbitrale.

¹¹⁴ Sia quanto alla pericolosità “latente e potenziale”, si pensi all’hokey, ovvero all’assenza di contatto diretto con l’avversario, in rispetto al calcio, alla boxe ovvero al rugby.

statale ad entrare nel merito dell'azione ed alla sua riconducibilità, o meno, ad una fattispecie costituente reato. Giova, in tale contesto, menzionare un recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione¹¹⁵ con la quale sono stati puntualizzati e delineati i significativi elementi di riferimento per ricondurre, o meno, un comportamento "sportivo" ad una fattispecie penalmente rilevante:

- la nozione di illecito sportivo ha riferimento all'inosservanza sia dei canoni di condotta generalmente previsti per ciascuna disciplina, sia delle specifiche regole di gioco che devono essere osservate *"nell'agone sportivo"* e che compongono la parte tecnica del regolamento di ciascuna federazione;
- alle regole tecniche viene riconosciuto il compito di disciplinare l'uso della violenza, intesa come energia fisica positiva;
- poiché l'uso della forza fisica può essere causa di pregiudizi, per l'avversario, *"il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva"*;
- il travalicamento di dette norme, in ogni caso, non costituisce di per sé un illecito sportivo nel limite in cui *"la stessa violazione non sia volontaria, ma presenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un'azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette"*;
- l'ulteriore discriminante, ove l'applicazione del processo logico sopra riportato operi fin qui, è costituita dalla presenza, o meno, della volontà della violazione in maniera che quest'ultima *"sia deliberatamente piegata al conseguimento del risultato, con cieca indifferenza per l'altrui integrità fisica o, addirittura, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla"*;
- quanto al dolo viene riconosciuto il suo ricorrere qualora *"la circostanza di gioco è solo l'occasione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso"*.

Avuto riguardo alla necessaria tutela degli Organi Giurisdizionali, quanto all'espletamento delle rispettive funzioni ed esercizio del loro poteri ma, in particolare, alla figura che gli stessi rivestono in ambito federale, si sottolinea come la Commissione d'Appello Federale¹¹⁶ abbia confermato una decisione, nonché le sanzioni irrogate in primo grado, riconoscendo l'illiceità del seguente comportamento:

- (a) l'agente è un tesserato FIPAV – presidente di un sodalizio -;

¹¹⁵ Quinta Sezione Penale, n. 19437 del 23 maggio 2005 (udienza del 20 gennaio 2005).

- (b) il contenuto “*da ravvisarsi nella dichiarata insinuazione che il ***, nell’esercizio delle sue funzioni di Giudice Unico Provinciale, ascoltasse non meglio precisate “dritte” di persone terze che avrebbero fraudolentemente influito (o quantomeno potuto influire) sulle sue valutazioni*”;
- (c) tale contenuto “*raggiunge e travalica di gran lunga i confini del diritto di critica*”. Quanto a tale ultimo aspetto si sottolinea come, così motivando, la Commissione abbia riaffermato l’esistenza, quindi la sua legittimità, del diritto di critica venendo a delinearne, attraverso l’analisi del caso di specie, i contorni in un ambito non solo di tutela della persona ma, anche attraverso questa, della funzione da questi svolta. Mutatis mutandis operando una trasposizione, ammessa nel campo di cui trattasi, con la posizione dell’arbitro nell’ambito della contestazione delle scelte da questi operate risulterebbe parimenti sanzionabile, quale illecito ed al medesimo titolo, la formulazione di illazioni circa il favore rivolto ad un team, rispetto all’altro, per ragioni diverse da quelle di mera e puntuale interpretazione dei Regolamenti.

La Privacy

Un doveroso accenno, per le rilevanti implicazioni che ne derivano, va fatto alla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali (Codice) di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale ha sostituito la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

In base al suo art. 73, secondo comma, lettera c), sono considerate di rilevante interesse pubblico, ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità ricreative e di promozione dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione anche di manifestazioni sportive (rammentiamo che la qualità di soggetto pubblico ricorre, comunque, in capo al Coni).

Giova rammentare come, ancora con provvedimento del 31 gennaio 2002 “*Autorizzazione n. 3 del 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni*”, il Garante rilasciava la relativa autorizzazione, tra gli altri, anche alle associazioni e loro federazioni per il perseguimento di scopi determinati dai rispettivi atti costitutivi per il perseguimento, anche, di finalità sportive agonistiche non professionistiche. Le condizioni – applicabili ai casi de quo - che venivano poste sono così riassumibili:

- (i) il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti: (a) gli associati, i soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dianzi menzionate, i relativi familiari e conviventi, (b) gli aderenti, i sostenitori o

¹¹⁶ Provvedimento dell’1 dicembre 2004, CAF/13, in Comunicato n. 14 affisso all’Albo il 13 dicembre 2004.

sottoscrittori, nonché i soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo, (c) i soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;

(ii) l'autorizzazione non concerne i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, materia contemplata dall'autorizzazione 2/2002;

(iii) deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto agli obblighi di legge / regolamentari e menzionate finalità;

(iv) i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi, ovvero per adempiere agli obblighi, di cui sopra. Si pensi, ad esempio, all'applicazione della recidiva, istituto di recente introduzione nel Regolamento Giurisdizionale, quanto alla sua applicazione con effetti in campionati successivi a quello in cui un'infrazione è stata commessa e sanzionata;

(v) l'autorizzazione aveva scadenza 30 giugno 2003.

L'art. 4, comma primo, lettera d), del Codice, definisce "dati sensibili", quelli *"personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.